

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII**
n. **2**

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al secondo semestre 2023)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GIORGETTI)

Trasmesso alla Presidenza il 10 giugno 2025

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA.....	1
CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	5
1.1 Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2023	5
1.2. Ripartizione delle procedure per settore	8
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi	10
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2023.	12
1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia	12
1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2023.....	13
1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2023	17
1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	20
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	29
2.1. Cenni introduttivi	29
2.2 Casi proposti da giudici italiani	30
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	33
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	41
3.1 Cenni introduttivi	41
3.2 Procedimenti di indagine formale	42
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE.....	42
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	43
Affari economici e finanziari	49
Affari esteri	65
Affari interni.....	71
Agricoltura	83
Ambiente	87
Appalti	113
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	119
Energia.....	127

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Fiscalità e Dogane.....	139
Giustizia	145
Lavoro e affari sociali	159
Libera circolazione delle merci	183
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	187
Salute.....	193
Trasporti	199
Tutela dei consumatori	211

INDICE DELLE FIGURE

Tabella 1 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per stadio e tipologia di violazione (dati al 31 dicembre 2023)	6
Grafico 1 Procedure di infrazione a carico dell'Italia (dati al 31 dicembre 2023)	7
Tabella 2 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per fase (dati al 31 dicembre 2023)	8
Tabella 3 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per settore (dati al 31 dicembre 2023)	9
Tabella 4 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per tipologia di impatto finanziario (dati al 31 dicembre 2023)	11
Grafico 3 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per tipologia di impatto finanziario	11
Grafico 4 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Evoluzione della situazione del II semestre 2023	12
Tabella 5 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi avviati nel II semestre 2023	13
Tabella 6 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2023	16
Tabella 7 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi archiviati nel II semestre 2023	19
Tabella 8 Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE (dati al 31 dicembre 2023)	33
Tabella 9 Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale (Dati al 31 dicembre 2023)	42
Tabella 10 Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE (Dati al 31 dicembre 2023)	43
Tabella 11 Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia (Dati al 31 dicembre 2023)	44

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze UE in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2023, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I
SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO
ITALIA-UNIONE EUROPEA
(Dati di sintesi)



PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1 LE PROCEDURE DI INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELL'ITALIA AL 31 DICEMBRE 2023

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una lettera di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto dell'Unione, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione non ritenga soddisfacenti le argomentazioni fornite dallo Stato interessato, ove non reputi necessario restringere o ampliare l'oggetto della contestazione con una "messa in mora complementare", adotta un "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti dell'inadempimento imputato allo Stato membro, cristallizzandoli anche al fine del successivo ricorso alla Corte di Giustizia.

Adottato il "parere motivato" ex art. 258 TFUE e decorso il termine in esso previsto (solitamente, due mesi) la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'inadempimento, può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, dalla sentenza discendono gli obblighi per lo Stato membro di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della medesima comporta (art. 260, 1° co., TFUE). Lo Stato è quindi tenuto ad assumere tutti i provvedimenti idonei ad eliminare il comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista (totalmente o parzialmente) nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Qualora neppure a seguito della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, lo Stato membro si adegui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia, la Commissione potrà proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto dell'Unione, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura "legislativa" prevista dal TFUE. Nel caso in questione, il TFUE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, fin dalla prima pronuncia resa ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Alla data del 31 dicembre 2023, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 69.

Di queste, 57 riguardano presunte violazioni del diritto dell'Unione e 12 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive UE.


Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2023)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto dell'Unione	45	12	57
Mancata attuazione di Direttive	11	1	12
Totali	56	13	69

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2023)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2023 si trova nello stadio della messa in mora ex art. 258 TFUE, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia la procedura di infrazione.

Non esiguo è il numero delle messe in mora complementari ex art. 258 TFUE (6), che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un elevato numero di procedure si trova, inoltre, nella successiva fase del parere motivato ex art. 258 TFUE (17), cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Una procedura, peraltro, è pervenuta alla fase ulteriore del parere motivato complementare, che apporta delle modifiche ai rilievi già rappresentati nel precedente parere motivato.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter, ex art. 258 TFUE. Si tratta, in totale, di 7 procedure, una con ricorso pendente e 6 con sentenza già emessa. Per una procedura soltanto, si rileva come la Commissione abbia già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE, senza tuttavia formalizzare tale opzione in un ricorso ufficiale. Quanto alle procedure che si trovano già nella fase “critica” disciplinata dall’art. 260 TFUE, si registrano 5 messe in mora, 2 decisioni di ricorso non ancora tradotte in ricorsi formali e, infine, 6 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia UE e recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2023)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	24	6	17	1	1	1	6	56
Articolo 260 TFUE	5	0	0	0	2	0	6	13
Totali	29	6	17	1	3	2	11	69

1.2. RIPARTIZIONE DELLE PROCEDURE PER SETTORE

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (15 casi), cui seguono i settori “Lavoro e Affari sociali” e “Trasporti” con 7 casi ciascuno, quindi i settori “Concorrenza e aiuti di Stato” e “Energia” con 5 casi cadauno, il settore “Fiscalità e dogane” con 3 casi, il settore “Salute” con 2 casi e, infine, i settori “Libera circolazione delle merci” e “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con un caso per uno.

Infine, 23 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui sono pendenti procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.


RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2023)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	1	14	15	21,74
Concorrenza e aiuti di Stato	0	5	5	7,25
Energia	3	2	5	7,25
Fiscalità e dogane	1	2	3	4,35
Lavoro e affari sociali	1	6	7	10,14
Libera circolazione merci	0	1	1	1,45
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	1	1	1,45
Salute	0	2	2	2,90
Trasporti	1	6	7	10,14
Vari settori*	5	18	23	33,33
Totale	12	57	69	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3 EFFETTI FINANZIARI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: DATI DI SINTESI

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

spese connesse a misure compensative di danni ambientali, contestati nelle procedure di infrazione del settore ambiente;

oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;

minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;

spese relative all'adeguamento della normativa in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;

oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;

contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;

questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2023, risulta che, dei n. 69 casi esposti, 24 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2023)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	5
Minori entrate erariali	0
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	0
Spese stipendiali previdenziali e assistenziali	4
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento Direttive	1
Spese per rimborsi	0
Totale	24

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4 EVOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023.

Alla data del 31 dicembre 2023, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2023, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 5 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 8 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 18 procedure archiviate dalle Autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2023

**1.4.1. LE NUOVE PROCEDURE AVVIATE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA**

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano cinque (5) diversi settori socio-economici, più specificatamente i settori "Affari economici e finanziari", "Agricoltura", "Ambiente", "Giustizia" e "Trasporti" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che nessuna di esse presenta una possibile incidenza finanziaria sul bilancio pubblico.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2023

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2023/0150	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	MM	No
<i>Agricoltura</i> 2023/0151	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.	MM	No
<i>Ambiente</i> 2023/0152	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori	MM	No
<i>Giustizia</i> 2023/2006	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	MM	No
<i>Trasporti</i> 2023/2056	Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione	MM	No

1.4.2. LE PROCEDURE CHE HANNO MODIFICATO FASE NEL II SEMESTRE 2023

Nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 8. In particolare:

- 4 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora complementare a quella del parere motivato (art. 258 TFUE);

- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del parere motivato complementare (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella della decisione di ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata, dalla decisione informale di ricorso alla Corte di Giustizia UE, a quella del ricorso formale conseguente (art. 258 TFUE).

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2016/4081 "Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari": con tale procedura, la Commissione ritiene che la normativa interna italiana relativa ai "magistrati onorari" – segnatamente, il D. Lgs. n. 116/2017 (come modificato dalla Legge 234/2021) - configga con le seguenti norme UE: a) con le clausole 4, n. 1, e 5, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato", laddove: a1) la normativa italiana negherebbe ai giudici onorari, che sarebbero inquadrabili come lavoratori a tempo determinato, svariate "condizioni di impiego" che, per converso, riconosce ai "lavoratori a tempo indeterminato oggettivamente comparabili" che la Commissione stessa ravvisa nei magistrati "togati" (violazione della clausola 4, che impone di estendere ai lavoratori "a tempo determinato" le stesse "condizioni di impiego" applicate ai lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili); a2) la normativa italiana ha consentito che i giudici onorari, che fossero già in servizio al 15/08/2017, potessero essere assunti per la prima volta per 4 anni e, successivamente, per altre 3 volte della durata di 4 anni ciascuna (violazione della clausola 5, la quale, in sostanza, stabilisce che i lavoratori dipendenti non possano essere assunti - con più contratti successivi "a tempo determinato" e laddove non vi siano ragioni obiettive per ogni rinnovo e manchi altresì la predeterminazione di un numero massimo di rinnovi - per un periodo di tempo complessivo eccessivamente prolungato); b) con la clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla Dir. 97/81/CE sulla tutela dei lavoratori "a tempo parziale", laddove la normativa italiana negherebbe ai giudici onorari, che sarebbero inquadrabili anche come "lavoratori a tempo parziale", le stesse "condizioni di impiego" riservate ai "lavoratori a tempo pieno oggettivamente comparabili", che la Commissione ravvisa nei magistrati togati; c) con gli artt. 3, 5, 6 e 7 della Dir. 2003/88/CE sull'orario di lavoro dei lavoratori (dipendenti), laddove non esisterebbe, in Italia, un metodo di computo oggettivo delle ore "effettive" di lavoro dei magistrati onorari e, di conseguenza, dei periodi di riposo loro spettanti ai sensi della stessa Direttiva; d) infine, con gli artt. 8, e 11, n. 2, lett. b), della Dir. 92/85/CEE sulla tutela della "maternità", laddove la normativa italiana negherebbe, ai giudici onorari donne, le forme di tutela riconosciute ai magistrati di sesso femminile quando siano giudici "togati" (con particolare riguardo alla retribuzione per il caso di assenza dal lavoro per maternità).

L'accoglimento dei rilievi della Commissione UE, come sopra esposti in sintesi, comporterebbe – attraverso l'estensione ai magistrati onorari di condizioni di impiego costituite, per lo più, da benefici di ordine economico già riconosciuti ai magistrati togati – un consistente aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2022/4113: “Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all’assegno unico e universale con l’articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l’articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori”: con tale procedura, la Commissione ritiene che la normativa italiana sull’“assegno unico universale” (D. Lgs. n. 230/2004) – consistente in un’erogazione periodica in denaro, a sostegno delle famiglie appartenenti a qualsiasi fascia di reddito, in ragione del fatto che in tali famiglie vi siano figli minori, ovvero maggiorenni ma non occupati a motivo di determinate causali (es: in quanto impegnati in attività di studio) - sia incompatibile con la seguente normativa UE: con l’art. 45 TFUE, che riconosce il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, con gli artt. 4, 7 e 67 del Reg. (CE) n. 883/2004 e con l’art. 7 del Reg. (UE) n. 492/2011.

Infatti - laddove la normativa italiana al riguardo, pur riconoscendo formalmente tale “assegno familiare” sia ai cittadini italiani che a quelli di altri Stati UE, richiede tuttavia che sia gli italiani che i transfrontalieri risiedano in Italia al momento in cui fanno domanda per tale assegno e, inoltre, abbiano avuto la residenza in Italia per almeno un biennio prima di detta domanda - la Commissione ravvisa una discriminazione a carico dei cittadini di altri Stati UE: essa ritiene, infatti, che l’erogazione in oggetto sia in sostanza riservata, nella maggioranza dei casi, ai cittadini italiani, in quanto questi ultimi si trovano nella condizione oggettiva di soddisfare più facilmente, rispetto ai cittadini di altri Stati UE, il requisito della residenza in Italia nei termini in cui esso viene richiesto (vedi sopra). Una tale disciplina, pertanto, striderebbe sia con i predetti artt. 4, 7 e 67 del Reg. (CE) n. 883/2004 (i quali, nel complesso, dispongono che i cittadini di uno Stato UE, i quali si trovino legalmente in un altro Stato UE come lavoratori o anche come soggetti non occupati, debbano godere, salve eccezioni, di tutte le prestazioni di sicurezza sociale attribuite dal secondo Stato ai propri cittadini), sia con l’art. 7 del Reg. (UE) n. 492/2011 (il quale riconosce ai cittadini di uno Stato UE, i quali lavorino in un altro Stato UE, tutti i “vantaggi sociali e fiscali” che la normativa nazionale di quest’ultimo Stato largisce ai lavoratori che siano propri cittadini), sia con l’art. 45 TFUE (il quale, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, in pratica dispone che i cittadini di uno Stato UE debbano avere le stesse possibilità di lavorare in un altro Stato UE di cui, a parità di condizioni, godano i cittadini di quest’ultimo Stato, il che implica che i cittadini del primo Stato debbano godere dello stesso trattamento economico-sociale riconosciuto ai secondi).

La Commissione UE, pertanto, considera il requisito della “residenza in Italia”, nei termini in cui viene previsto dalla relativa normativa nazionale sull’“assegno unico e universale”, come indebitamente discriminatorio nei riguardi dei cittadini di altri Stati UE, in violazione della disciplina unionale sopra indicata: chiede, pertanto, l’eliminazione di tale requisito quale condizione imprescindibile per poter accedere, in Italia, all’“assegno unico universale”.

L’accoglimento dei rilievi della Commissione UE, come sopra esposti, comporterebbe – con l’eliminazione della “residenza” in Italia quale condizione per poter godere dell’“assegno unico universale” - l’estensione della platea degli aventi diritto allo stesso emolumento e, di conseguenza, un consistente aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2021/4055: “Ex lettori di lingua straniera in Italia”: con tale procedura, la Commissione rileva come una categoria di lavoratori aventi in prevalenza la cittadinanza di altri Stati UE – categoria costituita dagli insegnanti che le Università

italiane avevano dapprima assunto, con ripetuti contratti “a tempo determinato” di diritto privato, in qualità di “lettori di madre lingua straniera” e, di seguito, in qualità di “collaboratori linguistici” “a tempo indeterminato” – sia stata destinataria di una normativa nazionale contraria all’art. 45 del TFUE. Più specificatamente, la Commissione rileva come un cospicuo numero di tali lavoratori non abbia di fatto ottenuto, una volta assunto “a tempo indeterminato” dai rispettivi atenei, che anche il periodo pregresso lavorato “a tempo determinato” (in qualità di “lettori di madre lingua straniera”) venisse qualificato come se fosse stato reso, anch’esso, a tempo indeterminato. La Commissione rileva, peraltro, come altre norme nazionali italiane (in particolare la Legge n. 230/1962) prevedano che, in via di principio, gli altri lavoratori il cui rapporto di lavoro privatistico “a tempo determinato” fosse stato convertito in un altro di contenuto identico ma “a tempo indeterminato”, abbiano il diritto di ottenere che tale trasformazione operi fin dall’inizio della prima assunzione “a tempo determinato”. Tale assetto normativo – atteso che i citati “ex lettori di lingua straniera in Italia” hanno prevalentemente la cittadinanza di altri Stati UE, mentre i lavoratori cui si applica la predetta Legge 230/1962 sono prevalentemente italiani – comporta, per la Commissione UE, la violazione dell’art. 45 TFUE: quest’ultimo, infatti, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, impone che ciascuno Stato UE offra, ai cittadini di altri Stati UE che lavorano nel suo territorio, le “stesse” relative opportunità che, in situazioni oggettivamente comparabili, riconosce ai lavoratori aventi la sua cittadinanza.

Per soddisfare le richieste della Commissione, la Repubblica italiana ha già stanziato € 15.000.000,00 allo scopo di liquidare agli “ex lettori” – in seguito assunti “a tempo indeterminato” e tuttora in servizio ovvero cessati dal servizio – gli arretrati loro spettanti circa il pregresso “lavoro a tempo determinato”, in quanto da qualificarsi retroattivamente, anch’esso, come “lavoro a tempo indeterminato”. Attesi gli ulteriori sviluppi della procedura, non si esclude che lo Stato debba disporre ulteriori finanziamenti, in favore delle autorità all’uopo preposte, affinché queste procedano alla liquidazione dei predetti arretrati. Ne deriverebbe un aumento della pubblica spesa.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2023

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	Decisione di ricorso
<i>Affari interni</i> 2021/2180	Non conformità della legislazione nazionale con la Direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	PM
<i>Energia</i> 2021/0059	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	PM
<i>Giustizia</i>	Compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	PM

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
2016/4081		
Lavoro e affari sociali 2022/4113	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	PM
Lavoro e affari sociali 2021/4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	RC
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2020/4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della Direttiva 2006/123/CE Direttiva servizi	PM
Trasporti 2022/0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	PMC

1.4.3. PROCEDURE ARCHIVIAATE NEL II SEMESTRE 2023

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi della Commissione europea. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2023, la Commissione europea ha archiviato 18 procedure riguardanti l'Italia.

Al momento, una soltanto delle procedure archiviate ingenera effetti finanziari residuali per il bilancio dello Stato:

- la procedura n. 2014/4075: "Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari": con tale procedura, la Commissione aveva rilevato la contrarietà al diritto dell'Unione – in particolare all'art. 18 TFUE (il quale, in via di

principio, vieta ogni discriminazione fondata sulla “nazionalità”, cioè sulla “cittadinanza”) e all’art. 63 TFUE (il quale sancisce il principio della “libera circolazione dei capitali”) – di alcune disposizioni facenti parte della normativa italiana inerente al trattamento fiscale dell’acquisto della c.d. “prima casa”. Le disposizioni contestate dalla Commissione prevedevano infatti, nello specifico, che i soggetti titolari della cittadinanza italiana, i quali si fossero trasferiti all’estero per ragioni di lavoro, potessero godere del beneficio fiscale dell’imposta di registro al 2% (piuttosto che al 9%) in ordine all’acquisto della “prima casa” in Italia, anche se – in deroga alla disciplina generale sullo stesso acquisto della “prima casa” - non eleggessero la propria residenza nel Comune italiano ove risultasse ubicata l’abitazione in questione. Al riguardo, la Commissione aveva ritenuto che tale disciplina – laddove non estendeva il citato privilegio fiscale, consistente nella riduzione al 2% dell’imposta di registro, anche all’acquisto della prima casa in Italia effettuato da cittadini di altri Stati UE, pur quando non ponessero la propria residenza nel comune italiano ove si trovava ubicato lo stesso immobile – fosse incompatibile con l’art. 18 TFUE (in quanto avrebbe introdotto, in situazioni asserite come oggettivamente assimilabili, una discriminazione a carico dei soggetti aventi la nazionalità di altri Stati UE) e con l’art. 63 TFUE (il quale, sancendo il principio della libera circolazione dei capitali, stabilisce che ciascuno Stato UE deve concedere, ai cittadini di altri Stati UE che investono sul suo territorio (inteso che l’acquisto di un immobile deve intendersi come una forma di investimento di capitali), le stesse condizioni di investimento che – in situazioni oggettivamente comparabili – lo stesso Stato concede ai soggetti aventi la sua cittadinanza).

Al fine di superare la procedura di infrazione di cui si tratta, la Repubblica italiana ha introdotto l’articolo 2 del D. L. n. 69/2023 (come convertito nella Legge n. 103/2023), il quale ha modificato l’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis), comma 1, lettera a): a seguito di tale modifica, la “cittadinanza italiana” è stata eliminata come presupposto necessario affinché un soggetto, in caso di acquisto della prima casa in Italia, possa godere del beneficio fiscale dell’imposta di registro al 2% pur non ponendo la propria residenza nel comune italiano di ubicazione di tale immobile. Pertanto, anche gli stranieri sono stati ammessi a godere di detto sgravio fiscale qualora acquistino una prima casa in Italia, pur non ponendo la propria residenza nel comune in cui risulti posto l’immobile acquistato (si precisa che, in sostituzione della condizione della titolarità della cittadinanza/nazionalità italiana, sono stati previsti altri presupposti di collegamento – che la Commissione ha ritenuto compatibili con il diritto UE - con il Comune nel cui territorio ricade l’immobile).

Dalla riforma della normativa nazionale, necessaria per l’archiviazione della procedura di infrazione in oggetto, è quindi derivata un’estensione della platea dei beneficiari dello sgravio fiscale di cui si tratta, per cui è entrata a regime una diminuzione delle pubbliche entrate del bilancio dello Stato.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2023

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2023/2029	Non corretto recepimento della direttiva 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2022/0310	Mancato recepimento della Direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la Direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/2170	Non corretta trasposizione della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0451	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/59/UE	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0275	Mancato recepimento della Direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0274	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0273	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle Direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE 2014/59/UE e 2014/65/UE	No
<i>Agricoltura</i> 2015/2174	Xilella fastidiosa in Italia	No
<i>Ambiente</i> 2021/2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	No
<i>Concorrenza e aiuti di Stato</i> 2021/0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Fiscalità e dogane</i> 2023/0023	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	Sì
<i>Giustizia</i> 2022/0106	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	No
<i>Giustizia</i> 2021/0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	No
<i>Giustizia</i> 2020/2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	No
<i>Trasporti</i> 2020/4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2022/0107	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023, si rilevano n. 13 procedure di infrazione in fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successiva alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (ex art. 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell'art. 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l'ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia nella prima procedura.

La penalità di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell'adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell'importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell'infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un fattore *n*, che esprime l'efficacia dissuasiva della sanzione e che dipende dalla capacità finanziaria dello Stato membro, espressa da una combinazione di PIL e popolazione dello Stato membro.

L'applicazione della penalità decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Corte di giustizia può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento *una tantum* di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il "*fattore n*" e per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che dall'ultima comunicazione del gennaio 2023 è basato sul PIL e sulla popolazione in luogo del numero dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo).

Con particolare riguardo alle procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all'art. 260 par. 3 TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali.

Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell'esecuzione della sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in

quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi dell'Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richiede la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell'ordinamento interno, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L'attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell'Unione europea, che può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall'art. 260 TFUE e, quindi, sono prossime al "secondo" pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto:

- la procedura n. 2014/2143 "Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Si precisa che, nell'ambito di tale procedura, il 28 settembre 2022 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato detto Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 28 gennaio 2020. Con quest'ultimo pronunciamento, si dichiarava l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 4, par. 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE, in quanto le Amministrazioni italiane continuavano a pagare i beni acquistati dalle imprese, nonché i servizi da esse prestati, con ritardo rispetto ai tempi di pagamento prescritti dalle succitate disposizioni;
- la procedura n. 2011/2215 "Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia". Circa tale procedura, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato, con sentenza del 21/03/2019 resa ai sensi dell'art. 258 TFUE (non comportante irrogazione di sanzioni pecuniarie), che la Repubblica italiana doveva provvedere alla chiusura di 44 discariche "esistenti" – cioè risultanti, alla data del 26/04/2001, già attive o munite di autorizzazione – in quanto le competenti autorità interne non le avevano ancora regolarizzate o le avevano ritenute non regolarizzabili.

Con successiva “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Commissione ha constatato che, delle 44 discariche citate, ne sarebbero rimaste ancora aperte in numero di 12, con conseguente violazione dell’art. 7, lett. g), dell’art. 13 e dell’art. 14, lett. b) e lett. c), della Direttiva 1999/31/CE;

- la procedura n. 2009/2034 “Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane”: circa tale procedura, si precisa che la stessa ha avuto, nel corso del I semestre 2023, un avanzamento di stato piuttosto significativo. La Commissione, infatti, ritenendo che l’Italia non abbia ancora completamente attuato la sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014 ex art. 258 TFUE – con la quale si rilevava la violazione degli obblighi di cui agli artt. 3,4,5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque “sensibili”) - ha “deciso”, il 1° giugno 2023, di adire la Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, per sentirla condannare la Repubblica italiana al pagamento delle seguenti sanzioni: 1) obbligo di pagamento di € 13.640,00 per ogni giorno intercorrente tra la data della prima sentenza della Corte UE (10/04/2014) e la data della seconda sentenza di cui, ai sensi dell’art. 260 TFUE, chiede l’emanazione, precisando altresì che la somma in oggetto non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a € 9.548.000; 2) una penalità di mora giornaliera di € 122.760,00, dovuta dal giorno in cui la Corte UE pronuncerà eventualmente la seconda sentenza (ex art. 260 TFUE) fino al giorno in cui la Repubblica italiana non risulterà essersi completamente conformata a tale pronuncia. Il citato importo della penalità giornaliera di mora sarà oggetto di progressive decurtazioni secondo il principio della degressività, man mano che i singoli “agglomerati” urbani, su cui verte la procedura, verranno resi conformi alla normativa UE;

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell’Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro;
- 2) una penale di 120.000,00 euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l’onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Alla fine del 2° semestre 2023, l’Italia risulta aver corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

- € 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
- € 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità;
- € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità;
- € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità;
- € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità;
- € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità;

€ 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità;
€ 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 9° semestralità,
€ 21.840.000,00 a titolo di 10° semestralità,
€ 22.080.000,00 a titolo di 11° semestralità;
€ 20.400.000,00 a titolo di 12° semestralità,
€ 14.720.000,00 a titolo di 13° semestralità,
€ 14.480.000,00 a titolo di 14° semestralità e
€ 14.720.000,00 a titolo di 15° semestralità;

Il tutto per un totale di € 325.760.000,00;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Circa tale procedura, la Corte UE chiedeva all'Italia, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale condannava l'Italia, per non aver completamente ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari al rapporto tra la quota, corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane risultino essere stati messi in regola alla fine del periodo considerato, e il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che, alla data della predetta sentenza di condanna, risultavano ancora non a norma (formula di degressività).

Alla fine del 2° semestre 2023, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità;
€ 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità;
€ 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità,
€ 19.064.777,92 a titolo di 4° semestralità e
€ 22.703.525,00 a titolo di 5° semestralità;

Il tutto per un totale di € 142.867.997,22;

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”.

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia alle seguenti sanzioni:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Alla fine del 2° semestre 2023, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
€ 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
€ 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
€ 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale;
€ 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
€ 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
€ 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
€ 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;
€ 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;
€ 8.600.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale,
€ 7.200.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale,
€ 6.800.000,00 a titolo di 12° penalità semestrale,
€ 6.200.000,00 a titolo di 13° penalità semestrale,
€ 5.000.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale,
€ 4.000.000,00 a titolo di 15° penalità semestrale e
€ 3.600.000,00 a titolo di 16° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 265.485.589,04;

- la procedura n. 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno".

La presente procedura risultava, alla fine del 2° semestre 2023, ferma alla fase "sensibile" disciplinata dall'art. 260 TFUE e, precisamente, allo stadio di una messa in mora secondo tale articolo, inviata dalla Commissione UE alla Repubblica italiana per sollecitare quest'ultima alla completa esecuzione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE, il 18/09/2019 (C-526/17): con tale pronunciamento, il supremo giudice UE aveva ritenuto incompatibile, con l'ordinamento europeo, la proroga che le Autorità italiane avevano concesso alla società SAT, fino al 31/12/2046,

della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'autostrada Livorno – Civitavecchia.

Si precisa che – pur inerendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello di riferimento della presente Relazione – a seguito del soddisfacimento delle richieste della Commissione, rivolte ad ottenere la decurtazione della durata temporale della concessione sopra indicata, la presente procedura di infrazione n. 2014/2011 è stata archiviata il 24 aprile 2024.

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. In data 12/03/2020, la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare:

- 1) la somma forfettaria di € 7.500.000,00, una tantum;
- 2) a decorrere dalla stessa sentenza ex 260 del 12/03/2020, € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della precedente sentenza del 29/03/2012 (di ritardo, cioè, nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati);

Si precisa che, alla fine del 2° semestre 2023, risultano pagati la sanzione forfettaria pari a € 7.500.000,00, € 35.600.000,00 a titolo di 1° e 2° penalità semestrale e € 35.040.000,00 a titolo di 3° e 4° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 78.140.000,00.

Si precisa – pur attenendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello di riferimento della presente Relazione – che, in data 24 aprile 2024, la presente procedura di infrazione n. 2014/2140 è stata archiviata;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Alla fine del 2° semestre 2023, l’Italia ha corrisposto alla UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 12.000.000,00 per ognuna di nove semestralità;
€ 8.877.336,91 per la decima semestralità;
€ 12.000.000,00 per l’undicesima semestralità;
€ 12.000.000,00 per la dodicesima semestralità;
€ 12.000.000,00 per la tredicesima semestralità;
€ 12.000.000,00 per la quattordicesima semestralità;

Il tutto per un totale di € 194.877.336,91.

Si precisa – pur attenendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello di riferimento della presente Relazione – che in data 24 aprile 2024 la presente procedura di infrazione n. 2012/2202 è stata archiviata;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, hanno consentito la chiusura amministrativa della procedura di infrazione. Nel 2020, infatti, la DG Comp ha riconosciuto che le autorità nazionali hanno posto in essere tutte le attività che erano nelle loro possibilità. La mancata archiviazione definitiva è dovuta agli incompressibili tempi delle procedure concorsuali che coinvolgono i restanti beneficiari (allo stato 3) che ancora devono restituire integralmente l'aiuto ricevuto;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Alla fine del 2° semestre 2023, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
€ 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
€ 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
€ 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale;
€ 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
€ 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
€ 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
€ 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;
€ 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;
€ 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale;
€ 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale;
€ 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale,
€ 597.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale,
€ 602.007,00 a titolo di 15° penalità semestrale,
€ 664.827,00 a titolo di 16° penalità semestrale,

€ 535.474,00 a titolo di 17° penalità semestrale,
€ 721.579,33 a titolo di 18° penalità semestrale,
€ 1.11.640,00 a titolo di 19° penalità semestrale,
€ 1.337.181,00 a titolo di 20° penalità semestrale,
€ 1.378.053,00 a titolo di 21° penalità semestrale e
€ 1.248.105,00 a titolo di 22° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 86.486.866,33;

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE.

In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia per ottenere una sentenza di condanna nei riguardi dell’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata sospesa, in segno di disponibilità a fronte dei significativi progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, scongiurano una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie;

- la procedura n. 2018/2044 “Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE, inviata dalla Commissione UE alla Repubblica italiana in data 23 maggio 2022, onde richiamare la seconda all’attuazione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 14 gennaio 2021. Con tale pronunciamento, si dichiarava che l’Italia non aveva ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

A seguito dell’adozione del Piano nazionale di azione per il radon, la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione in data 24 aprile 2024.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1. CENNI INTRODUTTIVI

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciogla i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possono essere impugate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze ex art. 99 del Regolamento di procedura della Corte) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023, la Corte si è pronunciata ex art. 267 TFUE su 31 casi, di cui 13 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 18 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 CASI PROPOSTI DA GIUDICI ITALIANI

Sono 13 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2023, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Giustizia e Diritti fondamentali" che comprende 3 casi, seguito dai settori "Disposizioni istituzionali", "Mercato interno" e "Trasporti" con 2 casi ciascuno e, infine, dai settori "Salute", "Agricoltura", "Lavoro e Politica sociale" e "Ravvicinamento delle legislazioni" con un caso per ognuno.

Dei casi suddetti, uno sembra implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- sentenza sulla causa C-270/22: "Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 - Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio": con tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile con la normativa UE – segnatamente con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – la normativa italiana di cui al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della Legge n. 124/1999.

Il citato art. 485 stabilisce che quando un docente venga assunto "in ruolo" (cioè "a tempo determinato") presso Scuole di istruzione secondaria e artistica - dopo un periodo di lavoro "a tempo determinato" (cioè con uno o reiterati contratti a tempo determinato) presso le medesime Scuole per l'insegnamento delle stesse materie - il periodo di lavoro pre-ruolo debba essere preso in considerazione, ai fini del computo della sua anzianità di servizio, per intero quanto ai primi 4 anni e solo per i due terzi quanto agli anni pre-ruolo successivi. Quanto, poi, alle modalità di calcolo degli anni di pre-ruolo, il combinato disposto degli artt. 489 del D. Lgs. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della Legge 124/1999 stabiliscono che debba ritenersi aver maturato un anno di servizio il docente che, nell'anno scolastico di riferimento, abbia lavorato "a tempo determinato" per almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure, ininterrottamente, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, mentre, nel caso in cui lo stesso docente non abbia raggiunto le "soglie" predette – ovvero non abbia lavorato a titolo determinato, per l'anno di riferimento, almeno 180 giorni anche non continuativi e nemmeno ininterrottamente dal 1° febbraio fino al

compimento delle operazioni di scrutinio finale – la sua attività lavorativa pre-ruolo non viene computata in nessun modo ai fini del calcolo degli anni di servizio.

Al riguardo, la Corte di Giustizia UE osserva che la posizione del docente operante “a tempo determinato” nelle scuole di istruzione secondaria e artistica è - per quanto concerne la natura delle mansioni svolte e quella della formazione richiesta, a parte la diversa durata temporale - sostanzialmente “comparabile” con quella del docente delle stesse materie operante “a tempo indeterminato” presso le medesime scuole (anche ove i contratti a tempo determinato, come nei casi oggetto dei giudizi principali da cui trae origine il rinvio pregiudiziale, abbiano tutti avuto brevissima durata e quindi siano stati privi di continuità didattica): in merito, la citata clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE stabilisce che, in linea generale, non possano applicarsi, ad un lavoratore “a tempo determinato”, delle “condizioni di impiego” meno favorevoli di quelle applicate ad un lavoratore “a tempo indeterminato” comparabile.

Tuttavia, la normativa italiana citata stabilisce, per converso, che un docente assunto presso le Scuole di istruzione secondaria e artistica, dapprima con una serie di contratti a tempo determinato e, da una certa data in poi, con un contratto “a tempo indeterminato”, subisca - ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio – una valutazione del periodo pre-ruolo che, circa gli anni scolastici in cui ha lavorato per un tot di giorni inferiore alle predette “soglie” (cioè per un periodo inferiore a 180 giorni e, inoltre, non integrante un lasso ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini), è sensibilmente meno favorevole della valutazione che lo stesso docente otterrebbe qualora, per gli stessi anni scolastici, fosse stato già assunto “a tempo indeterminato”: in quest’ultima ipotesi, infatti, egli: a) otterrebbe una valutazione piena ed effettiva – ai fini del computo dell’anzianità di servizio - di ogni giornata di lavoro (anche se, nell’arco di un anno, non totalizzasse 180 giorni effettivi di lavoro o, comunque, un periodo continuo di lavoro dal 1° febbraio fino alla fine degli scrutini); b) otterrebbe che i suoi “anni” di lavoro, calcolati come sopra, ai fini dell’anzianità di servizio fossero “tutti” – anche quelli eccedenti i primi quattro - valutati per intero e non solo per i due terzi.

Pertanto, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la normativa italiana sopra indicata sia: a) contraria alla predetta clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, in quanto - non considerando in nessun modo, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, il lavoro “a tempo determinato” prestato da un docente di una scuola di istruzione secondaria o artistica, quando la stessa attività sia stata prestata per una durata inferiore alle “soglie” stabilite dall’art. 11, co. 14, della Legge 124/1999 – applica a tale lavoratore “a tempo determinato” un trattamento “meno favorevole”, quanto alle “condizioni di impiego” (la disciplina dell’anzianità di servizio è ritenuta una “condizione di impiego”), di quello riservato al lavoratore “a tempo indeterminato” comparabile; b) non contraria alla predetta clausola 4 limitatamente alla parte, ove la si consideri isolatamente, in cui si limita a stabilire che gli anni di lavoro “a tempo determinato” vengano valutati per l’intero, ai fini del conteggio dell’anzianità di servizio, solo per i primi quattro e limitatamente ai due terzi per gli anni successivi, in quanto il terzo non conteggiato viene comunque recuperato dopo un certo numero di anni di servizio; c) contraria alla predetta clausola 4 laddove la parte normativa che dispone come, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, gli anni

pre-ruolo successivi ai primi quattro vengano considerati solo per i due terzi, venga applicata insieme alla parte che prevede l'assoluta non rilevanza – sempre ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio – dei giorni di lavoro “pre-ruolo” (cioè “a tempo determinato”) cumulati, per un anno scolastico, in numero inferiore ai 180 e in modo tale da non integrare nemmeno un periodo ininterrotto dal 1° febbraio sino alla fine degli scrutini.

La disapplicazione della normativa italiana da parte delle Corti italiane – in quanto ritenuta contraria alla normativa UE perlomeno per quanto riguarda la parte concernente la totale pretermissione del calcolo dei periodi pre-ruolo che, nell'anno scolastico di riferimento, non hanno raggiunto la durata indicata dalle predette “soglie” – comporta l'aumento della spesa pubblica destinata al trattamento economico dei docenti sopra indicati, i quali potranno ottenere la valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio e quindi del conseguente inquadramento stipendiale, di periodi di lavoro pre-ruolo assolutamente ignorati prima di tale disapplicazione, con il conseguente aumento della retribuzione di rispettiva spettanza.

Si sottolinea che, al riguardo, il legislatore italiano ha già previsto – con la Legge n. 103/2003 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 69/2023 – che i docenti già assunti “a tempo determinato” e, quindi, assunti in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, ottengano, ai fini del computo dell'anzianità di servizio: a) un calcolo degli anni di “pre-ruolo” fondato sulla considerazione di tutte le giornate di lavoro relative a tale periodo (anche di quelle non in grado di raggiungere le “soglie” citate dei 180 giorni o del periodo ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini); b) una valutazione “per intero” di tutti gli anni di “pre-ruolo” e non dei soli primi quattro anni.

Tuttavia, il predetto intervento riformatore del legislatore italiano si è limitato ad abrogare la normativa italiana discriminatoria - la quale prevede un trattamento deteriore dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, quanto al calcolo dell'anzianità di servizio – esclusivamente nei riguardi dei docenti “a tempo determinato” che sono passati di ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Nel rinvio pregiudiziale che si considera nella presente sede, invece, la Corte UE ha dichiarato che la normativa italiana discriminatoria debba essere disapplicata anche nei riguardi dei docenti di Scuola di istruzione secondaria e artistica i quali siano stati assunti a tempo indeterminato - dopo un periodo di insegnamento “pre-ruolo” e quindi a tempo determinato - prima dell'anno scolastico 2023/2024 (come i ricorrenti nel giudizio principale, i quali sono passati di ruolo negli anni 2015 e 2011).

Quindi, laddove sul precedente della presente sentenza i giudici nazionali estendano il trattamento - previsto dal Decreto-Legge n. 69/2023 solo in favore dei docenti assunti in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024 - anche ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

2.3 CASI PROPOSTI DA GIUDICI STRANIERI

Nel II semestre 2023 risultano n. 18 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore “Giustizia e Diritti fondamentali” che comprende 4 decisioni, cui segue il settore “Tutela dei dati personali” con 3 casi. Quindi i settori “Fiscalità”, “Mercato interno”, “Concorrenza” e “Ravvicinamento delle legislazioni” con 2 casi ciascuno e, infine, i settori “Comunicazioni elettroniche”, “Appalti pubblici” e “Lavoro e Politica sociale” con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2023:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2023)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 13/07/2023 C-363/21 e 364/21 (Italia)	Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Politica economica – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza del 14/09/2023 Causa C-27/22 (Italia)	Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio del ne bis in idem – Sanzione irrogata in relazione a pratiche commerciali sleali - Natura penale della sanzione - Sanzione penale irrogata in uno Stato membro dopo l'adozione di una sanzione relativa a pratiche commerciali sleali in un altro Stato membro ma divenuta definitiva prima di quest'ultima sanzione. Art. 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Condizioni – Coordinamento dei procedimenti e delle sanzioni (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 07/09/2023 Causa C-226/22 (Italia)	Servizi postali nell'Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Art. 9, par. 2, secondo comma, quarto trattino, e par. 3 – Art. 22 – Imprese del settore postale – Contributo ai costi operativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale – Obbligo – Onere finanziario a carico esclusivo degli operatori del mercato, senza distinzione in base alla tipologia di servizi forniti – Principi di proporzionalità e di non discriminazione (Mercato interno)	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 07/09/2023 Causa C-323/22 (Italia)	Libera circolazione delle merci – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Art. 6, par. 1, lett. a) – Esigibilità delle accise – Svincolo irregolare dal regime sospensivo – Atto illecito esclusivamente imputabile a un terzo – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Art. 14, par. 1 – Abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo – Caso fortuito o caso di forza maggiore – Responsabilità del depositario autorizzato (Mercato interno)	No
Sentenza del 13/07/23 Causa C- 765/21 (Italia)	Sanità pubblica – Normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale per il personale sanitario – Sospensione dalle funzioni senza retribuzione per il personale che rifiuta il vaccino - Regolamento (CE) n. 726/2004 – Medicinali per uso umano – Vaccini anti COVID -19 – Regolamento (CE) n. 507/2006 – Validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate – Regolamento (UE) 2021/953 – Divieto di discriminazione tra persone vaccinate e non vaccinate (Salute)	No
Sentenza del 07/09/23 Causa C- 162/22 (Lituania)	Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Art. 15, par. 1 – Dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione delle autorità competenti in procedimenti penali – Uso successivo di tali dati nel corso di un'indagine su una condotta illecita (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 14/09/23 Causa C- 820/21 (Bulgaria)	Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16 – Regime di deposito fiscale – Condizione per il rilascio di un'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato - Inosservanza di tali condizioni - Revoca definitiva dell'autorizzazione applicata cumulativamente all'imposizione di una sanzione pecuniaria – Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione penale – Principio del “ne bis in idem” – Proporzionalità (Fiscalità)	No
Sentenza del 13/07/23 Causa C- 106/22 (Ungheria)	Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento – Regolamento (UE) 2019/452 – Normativa di uno Stato membro che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri in società residenti considerate come “strategiche” – Decisione adottata in base a tale normativa, che vieta l'acquisizione da parte di una società residente della totalità delle quote di un'altra società residente – Società acquisita considerata come “strategica” sulla base del rilievo che la sua attività principale concerne l'estrazione mineraria di determinate materie prima di base, quali la ghiaia, la sabbia e l'argilla – Società acquirente considerata come un “investitore estero” sulla base del rilievo che essa fa parte di un gruppo di società la cui società capogruppo è stabilita in un paese terzo – Pregiudizio o rischio di pregiudizio a un interesse nazionale, alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico dello Stato membro – Obiettivo volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime di base a vantaggio del settore edile, in particolare a livello regionale (Mercato interno)	No
Sentenza del 04/07/23 Causa C- 252/21	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Abuso di posizione dominante da parte dell'operatore di un tale network – Abuso consistente nel trattamento di dati	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Germania)	personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni generali d'uso di quest'ultimo – Competenza di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformità di detto trattamento a tale regolamento – Articolazione con le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati personali -Art. 4, par. 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Art. 6, par. 1, prima comma, lettere da a) a f), del regolamento 2016/679 – Liceità del trattamento – Art. 9, par. 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Art. 4, punto 11 – Nozione di “consenso” (Tutela dati personali)	
Sentenza del 24/07/23 Causa C- 107/23 PPU (Romania)	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Art. 325, par. 1, TFUE – Convenzione “TIF” - Art. 2, par. 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE b- Frode grave all'IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale (Fiscalità)	No
Sentenza del 13/07/23 Causa C- 615/20 e C-671/20 (Polonia)	Art. 19, par. 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell'Unione – Art. 4, par. 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell'immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sad Naywuzszu (Corte Suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest'ultimo o di valutare la legalità o l'efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure revoca dell'immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 05/09/23 Causa C- 689/21 (Danimarca)	Cittadinanza dell'Unione europea – Art. 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro all'età di 22 anni per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in assenza di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di tale età – Perdita dello status di cittadino dell'Unione – Esame della proporzionalità delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del diritto dell'Unione – Termine di decadenza	No
Sentenza del 16/11/23 Causa C-196/22 (Italia)	Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia” – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2080/92 – Art. 4 – Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi pluriennali – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione –	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Art. 1 – Nozione di “irregolarità” – Art. 2 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative – Art. 4 – Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto – Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell’Unione – Normativa nazionale che prevede la decadenza dall’aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate – Principio di proporzionalità (Agricoltura)	
Sentenza del 21/12/23 Causa C-431/22 (Italia)	Convenzione recante statuto delle scuole europee – Art. 27, par. 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Artt. 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza del 21/12/23 Cause C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21, C-328/21 (Italia)	Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Artt. da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Art. 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Costatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto (Giustizia e Diritti fondamentali)	No
Sentenza del 21/12/23 Causa C-261/22 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 1, par. 3 – Art. 15, par. 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Art. 24, par. 2 e 3 – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con lei conviventi (Giustizia e Diritti fondamentali)	No
Sentenza del 30/11/23 Causa C-270/22 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 - Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio (Lavoro e Politica sociale)	Si
Sentenza del 21/12/23 Causa C-86/22	Ravvicinamento delle legislazioni – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Italia)	società dell'informazione – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell'Unione europea ((Ravvicinamento delle legislazioni)	
Sentenza del 19/10/23 Causa C-186/22 (Italia)	Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Ambito di applicazione – Art. 1, par. 2 – Impianti a fune – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto da parte di un'autorità locale competente a un operatore interno – Trasferimento del rischio di gestione – Compensazione degli obblighi di servizio pubblico (Trasporti)	No
Sentenza del 09/11/23 Causa C-477/22 (Italia)	Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Art. 3, lett. a – Nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri” – Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare – Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del Regolamento n. 561/2006 – Veicoli adibiti ad uso misto – Art. 4, lettere e) e j) – Nozioni di “altre mansioni” e di “tempo di guida” – Art. 6, par. 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione di tale Regolamento (Trasporti)	No
Sentenza del 23/11/23 Causa C-260/22 (Germania)	Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2, lett. e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Art. 5, par. 2, lett. b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto ad un equo compenso (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 07/12/23 Causa C-830/21 (Germania)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Art. 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I; punto I; lett. b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione – Numero di partita (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 16/11/23 Causa C-472/22 (Portogallo)	Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Artt. 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese – Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri – Nozione di “Pratica abusiva” (Mercato interno)	No
Sentenza del 14/12/23 Causa C-340/21 (Bulgaria)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Art. 5 – Principi relativi a tale trattamento – Art. 24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Art. 32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento – Valutazione dell'adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle prove – Art. 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del trattamento in caso	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	di violazione commessa da terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali (Tutela dati personali)	
Sentenza del 21/12/23 Causa C-667/21 (Germania)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Art. 6, par. 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Art. 9, par. 1 da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati relativi alla salute – Valutazione della capacità lavorativa di un dipendente – Servizio medico delle casse di assicurazione malattia che tratta i dati relativi alla salute dei propri dipendenti – Ammissibilità e condizioni di un tale trattamento – Art. 82, par. 1 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Risarcimento di un danno immateriale – Funzione compensativa – Incidenza della colpa del titolare del trattamento (Tutela dati personali)	No
Sentenza del 21/12/23 Causa C-66/22 (Portogallo)	Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Art. 57, par. 4, co. 1, lett. d) – Aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei trasporti – Direttiva 2014/25/UE – Art. 80, par. 1 – Motivi di esclusione facoltativa – Obbligo di trasposizione – Conclusione da parte di un operatore economico di accordi intesi a falsare la concorrenza – Competenza dell'amministrazione aggiudicatrice – Incidenza di una decisione precedente di una autorità della concorrenza – Principio di proporzionalità – Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 21/12/23 Causa C-680/21 (Belgio)	Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Art. 101, par. 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell'art. 101, par. 3, TFUE – Presupposti – Art. 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova (Concorrenza)	No
Sentenza del 21/12/23 Causa C-333/21 (Spagna)	Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all'autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Art. 101, par. 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell'art. 101, par. 3, TFUE – Presupposti – Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Art. 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova (Concorrenza)	No

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/12/23 Causa C-281/22 (Austria)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea Regolamento (UE) 2017/1939 – Art. 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Art. 32 – Esecuzione delle misure assegnate (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 21/12/23 Causa C-488/21 (Irlanda)	Cittadinanza dell’Unione europea – Artt. 21 e 45 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Lavoratore che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza originaria – Direttiva 2004/38/CE – Art. 3 – Aveni diritto – Art. 2, punto 2, lett. d) – Familiare – Ascendenti diretti a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione – Art. 7, par. 1, lettere a) e d) – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Conservazione dello status di persona a carico nello Stato membro ospitante – Art. 14, par. 2 – Mantenimento del diritto di soggiorno – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Art. 7, par. 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Prestazioni di assistenza sociale – Onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 28/11/23 Causa C-148/22 (Belgio)	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi (Lavoro e Politica sociale)	No

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 CENNI INTRODUTTIVI

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità dell'Unione hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l’emanazione di una sentenza che dichiari l’inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 PROCEDIMENTI DI INDAGINE FORMALE

Alla data del 31 dicembre 2023, risultano nella fase interlocutoria dell’indagine formale n. 4 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un’inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull’ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell’Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2023.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
(Dati al 31 dicembre 2023)

SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA32179	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA
SA32953	Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca

3.3 DECISIONI DI RECUPERO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE UE

Al 31 dicembre 2023, sono 10 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l’incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l’oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
(Dati al 31 dicembre 2023)

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35843	BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di Servizio Pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 (2011) SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia	02/03/2020
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP	02/03/2020
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Alitalia	09/09/2021
SA 20829	ICI	03/03/2023
SA 55678	Alitalia	27/03/2023
SA 32953	Misure di aiuti di Stato a favore di Trenitalia S. p. A	24/11/2023

3.4 RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Al 31 dicembre 2023, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 3 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente

indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)), CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia), CR 1/2004 (Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna) - la Corte UE, alla fine del II semestre 2023, risultava avere già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale irrogava all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
(Dati al 31 dicembre 2023)

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 12/03/2020 C-576/18 Sanzioni pecuniarie
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “decisione” della Commissione UE di adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE, non ancora formalizzata in un ricorso formale presso la predetta Corte. Tale

decisione, tuttavia, è stata in seguito “sospesa”. Appare pertanto ragionevole - soprattutto alla luce dell’avvenuto recupero di quasi tutti i finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione (come già precisato sopra) - ipotizzare che non si addiverà all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava il debito, da parte delle imprese beneficiarie, alla restituzione degli aiuti percepiti - alla fase della messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l’attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;
- In ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:
 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra - della somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004;
 - in una somma forfettaria dell’importo di 30 milioni di euro;
- relativamente al caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, in data 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonché € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020 - in ordine alla completa esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè in ordine al recupero di tutti gli aiuti illegittimamente erogati).

Si precisa, tuttavia - pur inerendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello facente oggetto della presente Relazione - che il 24 aprile 2024 il presente procedimento (evolutosi nella relativa procedura di infrazione n. 2014/2140) è stato archiviato;
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale

procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:

- una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
- una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.

Si precisa, tuttavia – pur inerendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello facente oggetto della presente Relazione – che il 24 aprile 2024 il presente procedimento (esitato nella relativa procedura di infrazione n. 2012/2202) è stato archiviato;

- il caso SA 33726 risulta approdato, alla fine del II semestre 2021, ad una sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale si è limitata a dichiarare l'esistenza dell'obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

PARTE II

**SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI
INFRAZIONE PER SETTORE**



PAGINA BIANCA

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

PROCEDURE INFRAZIONE				
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/4001	Presunta violazione della Direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2023/0150	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2022/2218	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2022/2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2022/0109	Mancato recepimento della Direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID - 19	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2021/4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	Decisione di ricorso	No	Variazione di stato (da PM a Decisione di Ricorso)
Scheda 7 2021/0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	PM	No	Stato invariato
Scheda 8 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM ex 260 TFUE (122/18)	No	Stato invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2023/4001 – ex art. 258 del TFUE.**

“Presunta violazione della Direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni relative al rafforzamento del servizio sanitario della Regione Calabria, come contenute nel Decreto Legge n. 146/2021 (convertito nella Legge n. 215/2021), determinano la violazione delle seguenti norme dell'ordinamento UE: dell'art. 4, par. fi 3 e 4 della Dir. 2011/7/UE, singolarmente e in combinato disposto con il principio generale UE di “proporzionalità” e con l'art. 4, par. 3, TUE; degli artt. 4, par. fi 5 e 6, e dell'art. 7, par. fi 1 e 2 della medesima Direttiva; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, e con l'art. 6, par. 1, della già citata Direttiva. In ordine alla Direttiva in questione, si precisa che essa sottende, in generale, l'intenzione del legislatore UE di rendere il più possibile spediti i pagamenti dei debiti in favore dei rispettivi creditori, segnatamente dei debiti della pubblica Amministrazione aventi ad oggetto il pagamento alle imprese del corrispettivo di beni e/o servizi che queste ultime hanno, rispettivamente, ceduto alla stessa Amministrazione (beni) o eseguito in suo favore (servizi). Si considerino partitamente le violazioni ravvisate dalla Commissione UE: A) le norme specifiche di cui all'art. 4, par. fi 3 e 4 di essa Direttiva, dispongono che, premessa la regola per cui l'Amministrazione deve pagare le imprese creditrici entro un massimo di 30 gg. a decorrere normalmente dal ricevimento della fattura, lo stesso termine possa essere eccezionalmente prolungato a 60 gg. (e non oltre) in casi specifici come quello in cui l'Amministrazione pubblica debitrice fornisca assistenza sanitaria e sia debitamente riconosciuta a tal fine. La Commissione ritiene che tale disciplina sia stata violata dall'art. 16 septies del sopra citato Decreto Legge n. 146/ 2021. Tale articolo prevede una serie di misure finalizzate a garantire, al servizio sanitario della Regione Calabria, la possibilità di procedere ad un sollecito pagamento dei debiti commerciali contratti dalla Regione stessa: una di tali misure consiste nel reclutamento di nuove unità di personale da preporre alla ricognizione delle fatture rilasciate alla Regione stessa e alla loro conseguente liquidazione. Tuttavia, in vista dell'asserito scopo di riorganizzare l'amministrazione del servizio sanitario calabrese (in vista di un più spedito adempimento dei pagamenti dovuti) e dell'esigenza di reperire le risorse finanziarie richieste da tale intervento, detto art. 16 septies prevede, al co. 2, lett. g), che fino al 31 dicembre 2025 viga la situazione per cui: 1) i creditori del servizio sanitario della Regione Calabria non possano né intentare nuove azioni esecutive nei confronti dello stesso servizio sanitario, né proseguire quelle già attivate prima dell'entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, adottata in conversione dello stesso D. L. n. 146/2021; 2) i pignoramenti e le pignorazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario, i quali siano stati effettuati prima della stessa data di cui al punto 1), non possano produrre effetti dalla data medesima e, pertanto, non vincolino i tesoreri del servizio sanitario regionale, i quali possono, pertanto, disporre liberamente, per il pagamento dei debiti, delle somme loro trasferite durante il periodo in questione. Tale normativa italiana, secondo la Commissione UE, risulta incompatibile con il predetto art. 4, par. fi 3 e 4 della Dir. 2011/7/UE, in quanto -mentre queste ultime disposizioni impongono alle Amministrazioni sanitarie di pagare i loro debiti non oltre un massimo di 60 giorni – essa prevede che, dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D. L. n. 146/2021, fino al 31 dicembre 2025, le azioni esecutive relative ai crediti corrispondenti non possano essere né intentate né proseguite ulteriormente ove già iniziate. La normativa nazionale in questione, peraltro, confliggerebbe anche con il generale principio UE di “proporzionalità”, il quale impone un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti: nel caso di specie, invece, il legislatore italiano – al fine di garantire liquidità al servizio sanitario calabrese, per sopperire alle maggiori spese amministrative necessarie a rendere più efficienti e veloci le operazioni di accertamento e di pagamento dei suoi debiti – avrebbe imposto un sacrificio eccessivo agli interessi dei creditori commerciali dello

stesso servizio sanitario, paralizzandone ex lege i diritti. Inoltre il legislatore italiano - impedendo ai creditori commerciali del servizio sanitario calabrese, per un periodo rilevante, di attivare e coltivare le azioni esecutive necessarie ad ottenere il pagamento dei propri crediti nel rispetto dei termini di cui alla citata Dir. 2011/7/UE - avrebbe altresì disatteso l'obbligo di "leale cooperazione" tra le autorità UE e quelle dei singoli Stati dell'Unione. B) Gli artt. 3, par. 1, e 6, par. 1 della succitata Dir. 2011/7/UE stabiliscono che un creditore, il quale da parte sua si sia comportato correttamente, abbia diritto ad ottenere dal debitore, il quale non adempia nel termine previsto, non solo l'importo del credito originario ma anche gli "interessi di mora" (art. 3, par. 1) in via automatica e senza necessità di sollecito, nonché un indennizzo forfettario di un minimo di Euro 40,00 (art. 6, par. 1). Quanto all'art. 4, par. 5 e 6 della medesima Direttiva (in combinato disposto con il par. 3, lett. a), punto iv), gli stessi stabiliscono che - qualora il creditore e il debitore, ovvero le norme vigenti, abbiano previsto una procedura di "accettazione" o di "verifica" della conformità delle merci o dei servizi, oggetto di un contratto, a quanto in esso stabilito o a quanto statuito dal legislatore - il termine per il pagamento da parte del debitore (30 gg., o 60 gg. per i debiti delle Amministrazioni sanitarie) inizi a decorrere solo dalla data di tale verifica o accettazione. Infine, l'art. 7 di essa Dir. 2011/7/UE dispone, al par. 1, che una clausola contrattuale, o una prassi, le quali risultino gravemente inique nei riguardi del creditore, non hanno effetto o danno diritto al creditore di ottenere un risarcimento danni, precisando, al par. 2, che sono da considerarsi "gravemente inique" una clausola contrattuale o una prassi che escludano l'applicazione degli interessi di mora. La Commissione ritiene che tutte tali norme siano state violate dal disposto dell'art. 16 septies, co. 2, lett. b), del già indicato D. L. n. 146/2021 (come convertito in Legge), il quale ha previsto che i creditori del servizio sanitario calabrese - i quali, entro il 31 dicembre 2022, non avessero risposto alla richiesta di informazioni avanzata da tale servizio nell'ambito della procedura di "circolarizzazione" dei propri debiti, come imposta dallo stesso Decreto Legge - avrebbero subito la cancellazione unilaterale dei crediti stessi (e dei corrispondenti debiti della P.A.). Tale estinzione unilaterale del debito del servizio sanitario nazionale, in forma non soddisfacente, contrasterebbe: 1) con i citati artt. 3, par. 1, e 6, par. 1, in quanto impedisce a dei creditori, quand'anche tengano un comportamento corretto, di ottenere dal debitore non solo il pagamento del debito scaduto, ma anche degli interessi automatici di mora e dell'indennizzo di un minimo di 40 Euro; 2) dell'art. 4, par. 5 e 6, in quanto gli stessi, laddove prendono in considerazione l'ipotesi per cui un rapporto di debito/credito venga sottoposto ad una qualche forma di "ricognizione" o di conferma ulteriore - come possono essere l'"accettazione" e la "verifica" della conformità delle merci/servizi a quanto facente oggetto dell'intesa delle parti - non prevedono che la mancata realizzazione di tali forme di accertamento conduca all'estinzione del debito e del credito, ma si limitano a prevedere la sospensione (inesigibilità), del debito in questione e del credito corrispondente, peraltro circoscritta entro stringenti limiti temporali; 3) dell'art. 7, par. 1 e 2, in quanto la normativa italiana in questione, espropriando i creditori predetti del diritto agli interessi legali e all'indennizzo di cui sopra, integrerebbe una "prassi gravemente iniqua", ai sensi e per gli effetti dell'articolo in questione. C) l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. "Carta") dispone che i "diritti" e le "libertà" (cioè tutte le posizioni giuridiche di vantaggio), ove sanciti dall'ordinamento dell'Unione europea, debbano essere provvisti, dalla normativa nazionale dei singoli Stati membri, di azioni giurisdizionali effettive a loro tutela: a tal proposito, la Commissione UE osserva che la disciplina del citato art. 16 septies del Decreto Legge n. 146/2021, per converso - laddove impone che le azioni esecutive, a presidio dei diritti di credito nei riguardi del servizio sanitario della Regione Calabria, vengano sospese per tutto il quadriennio considerato alla precedente lettera A) - finisce per privare della possibilità di una tutela giurisdizionale effettiva i diritti di credito disciplinati dalla normativa UE contenuta nella citata Dir. 2011/7/UE, con ciò violando il predetto art. 47 della Carta.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Si precisa, sia pure con riferimento al semestre successivo a quello cui attiene la presente Relazione, che la procedura in oggetto è stata archiviata in data 24 aprile 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2023/0150 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non ha ancora recepito, nel proprio ordinamento, la direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, ogni Stato membro pone in essere, entro e non oltre il 22 giugno 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a recepire la medesima direttiva nell'ambito del proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ha ritenuto la direttiva in oggetto non ancora traspunta nell'ordinamento nazionale italiano, ricordando che, nel caso in cui uno Stato UE ometta di recepire una Direttiva adottata con procedura c.d. “legislativa”, la Commissione – in forza dell'art. 260, par. 3, TFUE - potrà assoggettare tale Stato a sanzioni pecuniarie sin dall'emissione della prima sentenza della Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2023 è stata inviata alla Repubblica italiana una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si rappresenta che in data 23 maggio 2024 la Commissione ha adottato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2022/2218 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento dell’articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un’autorità competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta all’Italia il mancato recepimento, nel proprio ordinamento nazionale, di alcune disposizioni della Direttiva 2014/56/UE e, segnatamente, dell’art. 32, par. 4 bis, co. 1°, 2° frase, della Direttiva stessa. Quest’ultima, che modifica la precedente Dir. 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, doveva essere recepita dagli Stati UE entro il 17 giugno 2016. Tuttavia, il 12/11/2021, la Commissione UE apriva nei riguardi dell’Italia la procedura di infrazione n. 2021/2170, nell’ambito della quale rilevava come la Repubblica italiana non avesse ancora, all’epoca, trasposto nel proprio ordinamento interno alcune norme della Direttiva in questione. Nel novero di queste, venivano comprese quelle recate dal già citato art. 32, par. 4 bis, 1° co, 2° frase, della medesima Direttiva: lo stesso 1° comma del par. 4 bis, dopo aver consentito agli Stati dell’Unione di preporre, all’“esecuzione” dei compiti previsti dalla Direttiva medesima, due Autorità invece di una soltanto, sottolinea tuttavia, con la seconda frase, che una soltanto deve essere l’Autorità investita della “responsabilità finale” circa i compiti individuati dallo stesso art. 32 al paragrafo 4, consistenti nelle seguenti attività: a) controllo dell’abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché della loro iscrizione nei relativi registri; b) adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione (tranne nei casi in cui tali principi sono adottati e approvati dalle autorità di Stati membri; c) controllo della formazione continua dei revisori in oggetto; d) controllo sui sistemi di controllo della qualità; e) controllo sui sistemi investigativi e disciplinari di tipo investigativo. Al riguardo, la Repubblica italiana stessa ha riconosciuto che, nell’ambito del suo ordinamento, la responsabilità finale risulta attribuita ad una sola Autorità interna con limitato riguardo alle prime tre tipologie di attività sopra elencate, quali individuate dai punti a), b) e c) del menzionato par. 4 dell’art. 32: infatti, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’unico soggetto titolare della responsabilità finale circa il controllo dell’abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile e della loro iscrizione nei relativi registri, circa l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione e, infine, circa il controllo della formazione continua dei revisori in oggetto. Il predetto Ministero, pertanto, in quanto unico intestatario delle funzioni di controllo rappresentate alle tre lettere citate, vanta una responsabilità esclusiva in ordine ad una forma di vigilanza, sull’attività dei revisori legali, che può essere definita di tipo “generale”. Al contrario, in ordine alle attività descritte ai punti d) ed e) del sopra citato par. 4 dell’art. 32 della Direttiva di cui si tratta (Dir. 2014/56/UE) - che, in definitiva, si risolvono nella vigilanza sulle revisioni dei conti - l’ordinamento italiano ne intesta la responsabilità finale a due distinte Autorità: sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio, infatti, la responsabilità ultima per le attività di cui ai predetti punti d) ed e) del par. 4 dell’art. 32 viene imputata alla Consob, mentre, per gli enti restanti, compete al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le autorità italiane adducono che tale modello di ripartizione si fonda su un impianto organizzativo storicamente radicato e sistematicamente coerente. Tuttavia, la Commissione UE rileva che la non riconducibilità ad una responsabilità unitaria, per quanto riguarda le funzioni predette, impedisce di ritenere completamente recepito il par. 4 bis, 1° co., 2° frase, del medesimo art. 32 della Dir. 2014/56/UE. Pertanto, la stessa Commissione UE ha assunto il rilievo di cui si tratta, in un primo momento dedotto con la procedura di infrazione 2021/2170, ad oggetto della distinta procedura di infrazione i cui termini vengono riassunti nella presente scheda. Quindi, in data 16/11/2023, la Commissione stessa ha archiviato la procedura di infrazione 2021/2170.

Si rappresenta che in data 7 febbraio 2024 la Commissione ha adottato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Stato della Procedura

Il 15 febbraio 2023 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2022/2150 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all’istituzione di un registro dei titolari effettivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana ha violato gli artt. 30 e 31 della Direttiva UE 2015/849, come modificata dalla successiva Dir. UE 2018/843, laddove non ha ancora istituito il “registro dei titolari effettivi” indicato da tali disposizioni. La Direttiva UE, di cui si tratta, è volta nel suo insieme a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per fini di “riciclaggio” del denaro o di “finanziamento del terrorismo”: pertanto, assumono peculiare importanza, nel corpo della Direttiva stessa, le disposizioni dirette a garantire, in tutti gli Stati dell’Unione, trasparenza e adeguata pubblicità all’identità dei “titolari effettivi”, intendendo per tali la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza: 1) possiedono o controllano le società o le altre entità giuridiche costituite nel territorio dei rispettivi Stati; e/o 2) le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività. Circa il “controllo” o il “possesso” di una società, la Direttiva sottolinea che tali situazioni sono ravvisabili in capo alla persona fisica o alle persone fisiche le quali abbiano il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in tale società, anche tramite azioni al portatore, o che la controllino con altri mezzi. Qualora – pur dopo l’esperimento di tutti i mezzi possibili – rimanga incerta l’identità dei soggetti che esercitano il controllo o il possesso della società, vengono considerati “titolari effettivi” la persona fisica o le persone fisiche investite di una posizione dirigenziale di alto livello. In caso di “trust”, invece, assumono la posizione di “titolari effettivi” – e come tali sottoposti alle forme di pubblicità di cui infra – il costituente; i «trustee», il guardiano, se esiste, e i beneficiari, o, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico, o ancora qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta (o attraverso altri mezzi). Gli Stati della UE debbono garantire che le società, nonché le altre entità giuridiche presenti nei loro rispettivi territori, conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva che le riguarda. Il par. 3 del succitato art. 30 della Direttiva UE 2015/849 (come modificata dalla Dir. UE 2018/843) addossa, ai medesimi Stati, anche l’obbligo di assicurare che le informazioni predette “siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.”: a tal proposito, la Commissione contesta all’Italia, segnatamente, la mancata istituzione di tale registro centrale depositario delle informazioni sui “titolari effettivi”.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 9 ottobre 2023, del decreto 29 settembre 2023, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, si è concluso l’iter di adozione dei provvedimenti attuativi necessari a rendere pienamente operativo il Registro dei titolari effettivi istituito con il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55. Il decreto 29 settembre 2023, infatti, costituisce l’ultima fase per il perfezionamento dell’intero iter amministrativo e fa seguito ai seguenti decreti, precedentemente adottati: 1. decreto direttoriale del 12.04.2023, in attuazione all’art. 3, comma 5 del DM 55/2022 recante “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023; 2. decreto ministeriale del 16.03.2023, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del DM 55/22 recante “Approvazione dei modelli per il rilascio dei certificati e copie digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023; 3. decreto interministeriale del 20.04.2023, recante “Approvazione

degli importi dei diritti di segreteria all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023.

Il sistema tuttavia non è ancora operativo a causa di un contenzioso interno promosso da talune Società fiduciarie volto a contestare l'inclusione del mandato fiduciario ex lege n. 1966 del 1939 tra gli istituti giuridici affini al trust, e dunque della sottoposizione delle Società attrici in giudizio all'obbligo di trasmissione dei dati sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari da esse detenuti.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2023 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2022/0109** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID - 19”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento italiano, la Direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID – 19.

Ai sensi dell'art 4 della succitata Dir. UE 2021/338, tutti gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 28 novembre 2021, ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione della stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto comunicazione di tali misure, la Commissione ne deduce che la Direttiva in questione non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 27 Gennaio 2022 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2021/338 mediante il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 31. Si precisa, sia pure con riferimento al semestre successivo a quello facente oggetto della presente Relazione, che la procedura in oggetto è stata archiviata in data 7 febbraio 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/4037 – ex art. 258 del TFUE.**

“Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 1 e 4, par. 3 della Direttiva 2011/7/UE sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nonché l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che disciplina il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Giustizia UE. Violerebbe i succitati articoli della Dir. 2011/7/UE, in particolare, l’interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione italiana ha adottato circa l’art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002. Quest’ultimo stabilisce, in sostanza, che il noleggio, da parte di un operatore economico in favore delle amministrazioni preposte alle indagini penali, del servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali – o, ceteris paribus, la fornitura delle apparecchiature idonee a tali intercettazioni – debbano essere remunerati “senza ritardo”. La Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni – lette in coordinamento con l’art. 96 del D. Lgs n. 259/2003, il quale definisce le prestazioni/forniture in questione come “obbligatorie” (poiché erogate a fini di “giustizia”) – dimostrino la natura “non commerciale” del rapporto tra il prestatore del servizio di intercettazione (o il fornitore degli strumenti materiali ad essa funzionali) e la pubblica amministrazione committente. Pertanto, come finalizzati alle indagini della giustizia penale e quindi ad un’attività che costituisce espressione di pubblici poteri, il servizio di intercettazione o la fornitura delle relative apparecchiature, di cui si tratta nella fattispecie, integrerebbero essi stessi un’attività “pubblica fondamentale”, estranea ad una sfera puramente economica e non qualificabile, quindi, in termini di “transazione commerciale”. In coerenza con tale assunto, la Cassazione ha annoverato il compenso del prestatore/fornitore, nella fattispecie, tra le “spese straordinarie di giustizia”. Dall’asserita impossibilità di qualificare in termini di “transazione commerciale” il rapporto di cui si tratta, deriva la non applicabilità al medesimo della Dir. 2011/7/UE e, di conseguenza, l’esclusione degli operatori economici interessati dalle rilevanti tutele apprestate da essa Direttiva. Nell’ambito di tali tutele, si citano: A) quelle di cui all’art. 4 (imposizione, all’amministrazione destinataria del servizio, di tempi particolarmente stringenti – di regola 30 giorni - per il pagamento della prestazione); B) quelle di cui all’art. 2, punto 6 (decorrenza degli interessi legali in favore del prestatore, anche senza un sollecito da parte sua); C) quelle di cui all’art. 6 (relative alla possibilità dell’operatore di ricorrere ad una modalità particolare di risarcimento delle spese di recupero); D) quelle ex art. 10 (relative alla possibilità dell’operatore di accedere a procedure accelerate per il recupero dei crediti non contestati). Ora, la ricostruzione giuridica proposta dalla Cassazione italiana è contestata dalla Commissione UE, la quale ritiene che il rapporto, nell’ambito del quale un operatore noleggia ad un’amministrazione il servizio di intercettazioni o fornisce alla medesima le apparecchiature per eseguirle, rientri pienamente nella nozione di “transazione commerciale” e, in quanto tale, soggiaccia alla succitata Dir. 2011/7/UE. Ciò sarebbe avvalorato dai seguenti indici: 1) l’accordo in questione prevede che un prestatore o fornitore percepisca un compenso per le predette operazioni e, inoltre, lo stesso accordo viene negoziato direttamente tra l’erogatore del servizio (o fornitore dell’apparecchiatura) e la singola Procura, quest’ultima come beneficiaria del servizio/fornitura medesimi; 2) il Considerando 9 della Dir. 2011/7/UE riconduce “tutte” le transazioni commerciali – siano esse tra operatori privati, o tra operatori privati e pubbliche amministrazioni – nella sfera di applicazione di essa Direttiva; 3) il Considerando 8 enumera una per una le operazioni prive di natura commerciale e, nell’elenco di tali operazioni, non figura assolutamente il rapporto oneroso tra il privato noleggiatore di servizi di intercettazione telefonica (o il fornitore di apparecchiature per l’esecuzione delle predette) e l’amministrazione giudiziaria; 4) l’art. 1, par. 3, enumerando i tipi di “debito” che le normative interne dei singoli Stati UE possono escludere dall’applicazione della già citata Dir. 2011/7/UE, non menziona il debito di cui sono gravate le autorità di giustizia penale in ragione del rapporto di cui si tratta; 5) nella sentenza C-299/19, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le operazioni, di cui si discute, non possano

essere escluse dall'ambito di prensione della Dir. 2011/7/UE, in quanto è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento alla medesima Direttiva, che un accordo "dia luogo effettivamente" ad una "consegna" di merci o ad una "prestazione di servizi", anche se tali situazioni sono definite formalmente, dai legislatori nazionali, con termini diversi. Nell'ambito della stessa sentenza, la Corte di Giustizia UE ha inoltre formulato l'assunto per cui tutti gli "appalti pubblici" (e il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni, nel caso di specie, costituisce oggetto di un appalto pubblico attribuito ad un operatore economico da parte di organi dell'Amministrazione della Giustizia dello Stato italiano) debbono essere qualificati come "transazioni commerciali". La Commissione ritiene, pertanto, che il rapporto di cui si tratta costituisca una "transazione commerciale" pienamente riconducibile alla sfera di applicazione delle disposizioni della Dir. 2011/7/UE: per il par. 3 dell'art. 4 della stessa Direttiva, in particolare, l'impresa erogante un servizio deve essere di regola pagata, da parte dell'Amministrazione committente, non oltre i 30 giorni da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell'operatore. Tali termini di pagamento, pertanto, sono ben più stringenti di quanto non suggerisca il tenore dell'art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002, il quale prescrive, genericamente, che il servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali debba essere pagato, dall'Amministrazione della Giustizia, "senza ritardo".

Oltre alla violazione della più volte menzionata Dir. 2011/7/UE, la Commissione UE addebita all'Italia la violazione dell'art. 267 TFUE: quest'ultimo "obbliga" i giudici nazionali di ultima istanza – ovvero sia quelli, i cui pronunciamenti non sono impugnabili con i mezzi ordinari – ad interpellare la Corte di Giustizia UE, tramite lo strumento del "rinvio" ex art. 267 TFUE, circa la corretta interpretazione di una norma dell'Unione che risulti, oggettivamente, rilevante ai fini della decisione delle vertenze sottoposte ai medesimi giudici. Tale obbligo può essere disatteso solo quando non sussista alcun ragionevole dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione UE in causa. Al contrario, la Corte di Cassazione, in almeno tre cause – n.ri 12111/2020, 14242/2020 e 208/2020 – ha ritenuto che la nozione di "transazione commerciale", definita nella disposizione di cui all'art. 2, punto 1, della Dir. 2011/7/UE, indubbiamente non potesse applicarsi al rapporto oneroso che i prestatori di intercettazioni, o fornitori delle apparecchiature funzionali alle stesse, intrattengono con le autorità giudiziarie che beneficiano di dette intercettazioni, per cui la stessa Cassazione ha omesso di chiedere alla Corte di Giustizia UE, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la corretta interpretazione della nozione di "transazione commerciale" come configurata dalle predette norme UE: ciò, pur essendo la Corte di Cassazione un giudice di ultima istanza e pur sussistendo numerosi indici (ribaditi dalla giurisprudenza UE) che avvalorano un'interpretazione delle suddette disposizioni UE opposta a quella fatta propria dalla Cassazione medesima (sopra). Pertanto, la Corte di Cassazione civile ha omesso di esperire lo strumento giuridico del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, pur in presenza di entrambi i presupposti che rendevano obbligatorio, secondo l'art. 267 TFUE come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione, il ricorso a tale strumento (cioè la natura di giudice di ultima istanza dell'autorità giudiziaria investita della controversia e, inoltre, la sussistenza di ragionevoli dubbi circa l'interpretazione della normativa UE). La Commissione rileva, peraltro, come l'interpretazione resa dalle autorità UE venga condivisa anche dal Consiglio di Stato italiano. Ritiene pertanto, la Commissione europea, che - in quanto qualsiasi organo di uno Stato si deve considerare espressione dello Stato medesimo – l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione civile in ordine al suddetto art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002, in quanto contrastante con l'art. 2, punto 1, della Dir. 2011/7/UE, integri una violazione della stessa Direttiva.

Quanto alla violazione della già citata Dir. 2011/7/UE, le autorità italiane hanno, tra l'altro, fatto presente alla Commissione di avere adottato misure rivolte a rendere più celeri i pagamenti in favore delle imprese nel caso di specie: 1) è stata costituita una "task force" presso il Ministero della Giustizia – il cui personale è stato in parte dislocato presso i singoli uffici giudiziari – con lo scopo di monitorare il fenomeno dei pagamenti relativi al servizio di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Questo, allo scopo di individuare le singole Procure rispetto alle quali la situazione, lamentata dalla Commissione UE, presenta una maggiore evidenza e, inoltre, in funzione dell'elaborazione di una serie di raccomandazioni nei riguardi del personale più direttamente coinvolto nei pagamenti, in modo da consentire allo stesso di migliorare le proprie prestazioni. A tale specifico riguardo, le autorità italiane hanno infatti sottolineato che gran parte dei ritardi nei pagamenti, come denunciati alla Commissione UE, sono imputabili alle difficoltà tecniche inerenti all'uso dei complessi sistemi informatici destinati a tali

operazioni. La Commissione, pur prendendo atto degli sforzi compiuti dalle autorità italiane in direzione di una decurtazione dei tempi di pagamento delle “spese di giustizia” di cui si discute, rileva nondimeno che gli stessi rimangono, anche attualmente, di gran lunga eccedenti il termine massimo di “30 giorni” imposto dal par. 3 dell’art. 4 della Direttiva 2011/07/UE (spingendosi in alcuni casi, addirittura, fino ad 8 anni dall’erogazione del servizio). La situazione ha determinato, fino ad ora, una pesante crisi di liquidità delle piccole-medie imprese operanti nel settore, determinando, in ultima battuta, il fallimento del 10% di esse negli ultimi dieci anni.

Stato della Procedura

In data 16 novembre 2023, è stata assunta la “decisione”, non ancora formalizzata in un ricorso ufficiale, di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0058** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE.

Ai sensi dell'art. 3 della già citata Dir. 2019/879/UE, ogni Stato membro, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, pone in essere tutti provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nel rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati e, pertanto, ritiene la Direttiva in oggetto non ancora attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2019/879/UE con il Decreto Legislativo n. 193/2021. Si precisa, nonostante l'informazione attenga al semestre successivo a quello facente oggetto della presente Relazione, che la procedura in oggetto è stata archiviata in data 24 aprile 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Con una lettera di “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Commissione europea contesta alla Repubblica italiana di non avere ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 gennaio 2020, con la quale si dichiarava che l’Italia - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni ed i servizi acquisiti dalle imprese – avesse violato l’art. 4, par. fi 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE. In particolare, il par. 3 dell’art. 4 di detta Direttiva dispone che il pagamento, dovuto da un’Amministrazione ad un’impresa quale corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 gg. decorrenti, di regola, da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell’operatore. A titolo di eccezione, i 30 gg. predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 gg., nei casi di cui ai par. fi. 4 e 6 dello stesso art. 4 e, pertanto: 1) in ordine ai pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni pubbliche che forniscono assistenza sanitaria e siano debitamente riconosciute a tal fine; 2) in ordine ai pagamenti eseguiti da qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche (industriali o commerciali) offrendo merci o servizi sul mercato e che, altresì, sia soggetta ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE; 3) in ordine ai pagamenti dovuti in forza di contratti che prevedano espressamente un termine di pagamento oltre i 30 giorni, ove ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Quanto al caso di specie - atteso che la sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia UE ex art. 258 TFUE nell’ambito di una procedura di infrazione, giudica della situazione esistente in uno Stato UE non al momento dello stesso accertamento giudiziale, bensì al momento, che lo precede con notevole distacco, dello spirare del termine previsto dal “parere motivato” per le eventuali repliche del medesimo Stato - si precisa come la succitata sentenza del 29/09/2022 assuma ad oggetto la situazione esistente, in Italia, alla fine dell’anno 2016. Quindi, le considerazioni espresse, dalla Commissione UE, nella presente messa in mora ex art. 260 TFUE, si fondano sulla valutazione della situazione italiana dal 2017 sino al 2021, come rappresentata nella documentazione inviata dalle stesse autorità nazionali. In base a tali informazioni, che le autorità UE ritengono attendibili grazie all’efficienza del sistema di controllo nazionale sugli stessi pagamenti da parte della P.A. – grazie all’applicativo Siope Plus che facilita l’inserimento nella Piattaforma dei Crediti Commerciali, da parte delle Amministrazioni stesse, delle fatture commerciali ricevute – la Commissione ha, innanzitutto, constatato una consolidata ed ininterrotta tendenza all’abbassamento dei “tempi medi” dei pagamenti eseguiti dalle autorità pubbliche italiane: in rapporto alle fatture emesse nel 2017, il tempo di pagamento per l’intero settore pubblico italiano era di 62 giorni, di 55 giorni nel 2018, di 49 giorni nel 2019, di 45 giorni nel 2020 e di 40 giorni nel 2021. Pur apprezzando tali miglioramenti, la Commissione UE ha formulato i seguenti rilievi: 1) nonostante la progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento, questi ultimi non sono ancora allineati ai tempi di pagamento previsti dalla succitata Dir. 2011/7/UE (30 giorni in linea generale e 60 giorni solo in casi limitati, tra cui quello inerente ai pagamenti da parte delle Amministrazioni sanitarie debitamente riconosciute come tali); 2) atteso che la media dei tempi di pagamento deriva dalla composizione delle medie, molto diverse tra loro, dei singoli comparti della pubblica Amministrazione, si osserva che la media di 40 giorni riferibile ai pagamenti dell’intero settore pubblico nell’anno di riferimento 2021, pur mostrando un abbassamento rispetto alla media dell’anno 2020, rappresenta il risultato della composizione di una media “di settore” assolutamente eccellente – cioè la media dei tempi di pagamento delle pubbliche Amministrazioni sanitarie (43 giorni a fronte del termine massimo di 60 giorni ammesso dalla succitata Dir. 2011/7/UE) - con altre medie “di settore”, per converso, assai poco soddisfacenti, come la media dei tempi di pagamento da parte degli enti locali (42 giorni) e quella dei tempi di pagamento da parte dei Ministeri

(addirittura 50 giorni), entrambi significativamente esorbitanti dal tempo standard massimo di 30 giorni previsto, per tali Amministrazioni, dalla Direttiva predetta; 3) lo stesso dato relativo alla media dei tempi di pagamento osservati dalle Amministrazioni sanitarie, il quale, di per sé, giace ben al di sotto dei tempi concessi dalla Direttiva – come indicato al precedente punto – appare il risultato della composizione di valori non sempre in linea con i parametri temporali stabiliti dalla Direttiva stessa: sempre nel periodo di riferimento del 2021, infatti, risulta che le fatture pagate dalle Amministrazioni sanitarie entro il termine di 30 giorni, come stabilito dalla Direttiva, sono state l'81, 3%. Ciò significa che, in relazione a quasi il 19% delle fatture, da parte delle stesse Amministrazioni vi è stato uno sfioramento dai termini massimi consentiti dalla disciplina UE. In definitiva, pertanto, la Commissione ritiene che l'Italia – in ragione del comportamento delle sue pubbliche Amministrazioni - non abbia ancora correttamente adempiuto agli obblighi, sanciti dalla già citata Dir. 2011/7/UE, di eseguire i pagamenti di debiti commerciali entro i termini stabiliti dalla Direttiva stessa.

Stato della Procedura

Il 29/09/2022 la Corte di Giustizia UE ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, a seguito della mancata ottemperanza, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza C-122/18.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

AFFARI ESTERI

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stato invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2021/2243 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell’UE Bulgaria, Malta e Slovenia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con gli artt. 49, 52, 56, 63, 64, par. 2, 65, par. 1, 66, 75, 107, 108, 215 e 344 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. “Carta”), di alcuni “Trattati Bilaterali di Investimento” (c.d. TBI) conclusi dalla Repubblica italiana con alcuni Stati membri dell’Unione europea e, in particolare: 1) dell’accordo Italia-Bulgaria firmato il 5/12/1998, sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti; 2) dell’accordo Italia-Malta, firmato il 28/07/1967, sulla cooperazione economica e la protezione degli investimenti; 3) dell’accordo Italia-Slovenia, firmato l’08/03/2000, sulla promozione e la protezione degli investimenti. In particolare: PUNTO A) alcune disposizioni di detti TBI obbligano ciascuno Stato UE contraente a “promuovere” e “autorizzare”, nel proprio territorio, gli investimenti dei cittadini dello Stato UE che costituisce la controparte, mediante le stesse misure di promozione e autorizzazione applicate agli investimenti dei propri cittadini, nonché a proteggere i predetti investimenti transfrontalieri, una volta effettuati, nella stessa misura in cui tutela gli investimenti dei propri cittadini. Ora: per il principio UE della “libertà di stabilimento di impresa” (art. 49 TFUE), ciascuno Stato UE deve consentire, ai cittadini di “qualsiasi” altro Stato UE, di ubicare sul territorio del primo Stato una “stabile organizzazione” imprenditoriale, godendo, al riguardo, dello stesso trattamento che il medesimo Stato riserva ai propri cittadini in circostanze oggettivamente comparabili; per il principio, invece, della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), ciascuno Stato UE deve garantire che, sul proprio territorio, i cittadini di “qualsiasi” altro Stato dell’Unione possano impiegare i propri capitali alle stesse condizioni riconosciute, dal primo Stato, in favore dei propri cittadini che versino in situazioni oggettivamente analoghe. Per converso, in virtù delle predette clausole dei TBI, la Repubblica italiana si vincolerebbe – atteso che un cittadino di uno Stato UE, il quale investa dei capitali in un altro Stato UE, pone in essere sia una forma di “circolazione di capitali”, sia, in date circostanze, un’attività rientrante in una più generale attività di stabilimento di impresa (si pensi ai capitali impiegati nell’acquisto di un terreno destinato all’esercizio di un’attività agricola) - ad estendere il trattamento, previsto per i propri cittadini in relazione a date attività di stabilimento di impresa o di circolazione dei capitali (implicite negli investimenti di cui si tratta), esclusivamente ai cittadini degli Stati UE con i quali ha stipulato gli stessi TBI, e non anche ai cittadini di “tutti” gli altri Stati UE. Si rileva una violazione, pertanto, dei predetti artt. 49 e 63 del TFUE. Le stesse clausole, peraltro, laddove – in funzione di tutela degli investimenti degli operatori dello Stato UE controparte - vincolano gli Stati UE paciscenti a non applicare, ai predetti operatori, le misure retributive della “libertà di stabilimento di impresa” e della “libera circolazione dei capitali” previste, rispettivamente, dagli artt. 52 e 65 dello stesso TFUE (come quelle preordinate alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sanità pubblica), confliggono con gli articoli testé citati. Infine, dette clausole dei TBI escluderebbero, in rafforzamento della tutela degli investimenti eseguiti dai cittadini degli Stati UE firmatari, la soggezione degli stessi alle limitazioni che le competenti istituzioni dell’Unione possono adottare nei riguardi delle già citate libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali: pertanto, tali clausole contrasterebbero, altresì, con i limiti imposti da tali restrittive normative UE. PUNTO B) altre clausole dei TBI - laddove obbligano ciascuno Stato UE paciscente a liberalizzare i pagamenti, effettuati sul proprio territorio dai cittadini dell’altro Stato UE firmatario dell’accordo, nella stessa misura riconosciuta ai pagamenti dei propri cittadini - confliggono con il succitato art. 63 TFUE, il quale impone a ciascuno Stato UE di concedere che, nel proprio territorio, i cittadini di “qualsiasi” altro Stato UE (e non solo quelli di alcuni Stati dell’Unione) eseguano i propri pagamenti alle stesse condizioni previste per i cittadini del primo Stato. Inoltre, poiché dette clausole TBI obbligano uno Stato UE a non applicare, nei confronti degli investimenti eseguiti al

suo interno dai cittadini dello Stato UE controparte, i poteri restrittivi che l'art. 65, par. 1, TFUE conferisce a ciascuno Stato UE nei riguardi dei cittadini di "tutti" gli altri Stati UE, le stesse si pongono in conflitto anche con esso art. 65 TFUE. Tali clausole contrastano, altresì, con l'art. 75 TFUE, in quanto sottraggono i movimenti di capitali e di pagamenti, che i cittadini di uno Stato UE aderente ad un TBI realizzano nel territorio degli altri Stati UE contraenti, alle misure restrittive che le competenti istituzioni dell'Unione possono applicare, a norma del medesimo art. 75 TFUE, su tutti i capitali ed i pagamenti effettuati, dai cittadini di ciascuno Stato UE, nell'ambito di qualsiasi altro Stato UE. Si precisa, infine, che al Consiglio UE spetta, in base all'art. 66 TFUE, il potere di imporre restrizioni ai flussi di capitali in entrata, nell'Unione, da Stati esterni ad essa: ora, detto potere può coinvolgere anche i movimenti di capitali da uno Stato UE ad un altro Stato UE, quando tali capitali risultino intestati a cittadini di Stati extraUE che intendano trasferirli da uno Stato all'altro dell'Unione: laddove, pertanto, i TBI non prevedano l'applicazione, da parte dell'Unione, di misure restrittive ai flussi - tra Stati UE che aderiscono tutti ai Trattati medesimi - di capitali intestati a cittadini di Stati extraUE, gli stessi TBI contrastano, oltre che con le altre norme UE sopra menzionate, anche con l'art. 66 TFUE in questione. PUNTO C) altre clausole dei detti TBI prevedono l'obbligo, per ciascuno Stato UE che vi aderisca, di estendere a quanti - in qualità di cittadini di altri Stati UE anch'essi aderenti ai Trattati in questione - abbiano acquistato delle "proprietà" nel territorio del primo Stato, le stesse norme in materia di "espropriazione" che lo stesso Stato applica ai propri cittadini. Ora, l'acquisto di una proprietà costituisce sempre una forma di investimento di capitali e, talvolta, un accessorio ad una più generale attività di stabilimento di impresa (vedi sopra): è evidente, pertanto, che le clausole in questione, estendendo un trattamento più vantaggioso della proprietà immobiliare (per quanto riguarda l'espropriazione della stessa) - precisamente lo stesso trattamento previsto per la proprietà immobiliare dei propri cittadini - solo ai cittadini degli Stati UE firmatari dei predetti TBI, e non anche ai cittadini di "tutti" gli altri Stati UE, vengono in tal modo a ledere l'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento e l'art. 63 sulla libera circolazione dei capitali. PUNTO D) alcune clausole dei TBI prevedono che uno Stato UE ad essi aderente garantisca, ai cittadini di un altro Stato UE anch'esso firmatario del Trattato in questione, di poter prestare servizi assicurativi, nel territorio del primo Stato, alle stesse condizioni in cui tale attività viene consentita ai cittadini di questo stesso Stato: ciò contrasta con l'art. 56 del TFUE che riconosce la "libera prestazione dei servizi", la quale comporta che ogni Stato UE consenta, ai cittadini di "qualsiasi" altro Stato UE e non solo a quelli di alcuni Stati UE, di prestare "servizi" nel proprio territorio in base alle stesse condizioni prescritte per i suoi cittadini; PUNTO E) l'obbligo per ciascuno Stato UE contraente, stabilito dalle clausole dei TBI, di "promuovere" gli investimenti effettuati nel proprio territorio dai cittadini dell'altro Stato UE contraente, può comportare altresì il vincolo, per il primo Stato, ad erogare "aiuti pubblici" ai predetti operatori: ciò contrasta con l'art. 107, par. 1, del TFUE, il quale, in linea di principio, vieta l'erogazione di "aiuti di Stato" alle imprese; contrastano, peraltro, con lo stesso art. 107 TFUE, le clausole dei TBI che obbligano ciascuno Stato UE, ad essi aderenti, a "proteggere" gli investimenti già effettuati nel proprio territorio dai cittadini della controparte: ciò comporta, infatti, che lo stesso Stato UE non possa richiedere la restituzione degli aiuti pubblici già erogati a supporto dell'investimento in oggetto, pur quando le autorità dell'Unione ne chiedano il recupero allo Stato in questione; PUNTO F) alcune clausole dei TBI demandano la risoluzione delle controversie sugli investimenti, tra uno Stato UE aderente allo stesso TBI e gli investitori dell'altro Stato UE contraente i quali abbiano investito nel primo Stato, a collegi "arbitrali" individuati dalle parti. Sul punto, la Commissione, sulla scorta della sentenza "Achmea" (C-284/16), ritiene che laddove dette clausole stabiliscano che i collegi arbitrali, di cui si tratta, debbano comporre le liti in oggetto interpretando e applicando non solo le norme dei TBI medesimi, ma anche quelle interne a tutto il diritto vigente nello Stato UE coinvolto, esse si porrebbero in contrasto con gli artt. 344 E 267 TFUE: la normativa UE, infatti, costituisce parte del diritto complessivamente vigente in uno Stato UE aderente al TBI. Pertanto, in virtù delle clausole arbitrali predette, un collegio arbitrale scelto dalle parti e, quindi, non incardinato nel sistema giurisdizionale istituzionale interno ad uno Stato UE, sarebbe legittimato ad interpretare ed applicare la normativa dell'Unione. Ciò contravviene sia al succitato art. 344 TFUE - per il quale l'interpretazione e l'applicazione del diritto UE compete solo ai giudici all'uopo individuati dai Trattati UE, vale a dire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai giudici interni ai singoli Stati UE e ai giudici dell'Unione stessa - sia, in particolare, al predetto art. 267 TFUE, per il quale, in caso di dubbi sull'esatta interpretazione delle norme UE, la questione può essere decisa esclusivamente dalla Corte di Giustizia

UE. PUNTO G) alcune clausole dei TBI avocano le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei medesimi Trattati, quando le stesse insorgano tra gli Stati UE aderenti ai predetti, alla competenza di "giudici arbitrali": si rileva, in proposito, che le clausole in oggetto - ove prevedano che tale giudizio arbitrale si fondi, oltre che sulle disposizioni degli stessi TBI, anche su tutto il diritto vigente nei rispettivi Stati UE (di cui la normativa UE costituisce parte), o su altri accordi tra i medesimi Stati, recanti disciplina della stessa materia regolamentata dai predetti TBI (come, ad esempio, gli stessi Trattati UE) - contraddicono i già citati artt. 344 e 267 TFUE, in quanto conferiscono la competenza ad interpretare, nonché ad applicare il diritto unionale, a soggetti che, a norma dei Trattati UE, non risultano a ciò legittimati. PUNTO H) i TBI, come affetti da tutti i sopra descritti vizi di incompatibilità con la normativa UE, dispongono, in ordine alla propria efficacia nel tempo, di rimanere in vigore sino a quando uno o più Stati UE contraenti non ne dichiarino l'estinzione mediante formale "denuncia". Tuttavia, la Commissione osserva che, quand'anche sopravvenga tale notifica o denuncia - come è avvenuto, ad esempio, per il sopra citato TBI tra l'Italia e la Bulgaria - molti degli effetti di tali accordi continuano ugualmente a prodursi, in ragione delle c.d. "clausole di caducità" contenute negli accordi medesimi: esse clausole dispongono, infatti, che, per un certo periodo di tempo dalla denuncia formale dei TBI, gli investimenti esistenti continuino a soggiacere alle norme sostanziali e procedurali contenute nei predetti accordi. L'Italia, pertanto, dovrebbe estinguere anche gli effetti delle "clausole di caducità" in oggetto, ricorrendo alla stipula di appositi Trattati di diritto internazionale con gli altri Stati UE aderenti ai rispettivi TBI. Inoltre, la Commissione precisa che, in sostanza, che, a prescindere dall'esistenza o meno di formali "denunce" nel senso sopra chiarito, tali TBI risulterebbero già, attualmente, implicitamente estinti sia per la lett. a) che per la lett. b) dell'art. 59 della Convenzione di Vienna: infatti, in presenza di due trattati disciplinanti la stessa materia e successivi nel tempo, il primo di essi si estingue tacitamente qualora risulti, dallo stesso trattato successivo o da altri indizi, l'intenzione delle parti di sottoporre la materia alla regolamentazione di quest'ultimo trattato, ovvero qualora le disposizioni del trattato successivo siano oggettivamente incompatibili con quelle dell'accordo precedente. Secondo la Commissione, circa i TBI di cui si discute, si sarebbero verificate entrambe le ipotesi menzionate alle predette lettere del succitato art. 59, a causa della sopravvenienza, alla stipula dei TBI in oggetto, ora dei Trattati di adesione alla Comunità europea, ora dei Trattati di adesione all'Unione europea. Tuttavia, la Commissione osserva, ancora, come, da una parte, il fenomeno dell'estinzione "implicita" di un accordo sia sempre caratterizzato da un margine di incertezza e come, dall'altra, alcuni interpreti siano indotti a ritenere che, proprio in ragione di tale estinzione, le predette "clausole di caducità" risultino pienamente attivate (vedi sopra). A riprova di ciò, la Commissione sottolinea come, per i motivi sopra rappresentati, diversi collegi arbitrali - soprattutto quelli ubicati fuori dell'Unione - continuano tuttora ad applicare le disposizioni dei TBI, ad onta delle norme UE con cui i primi entrano in conflitto. Quanto alla stipula di un formale accordo internazionale di estinzione dei TBI e, pertanto, anche delle clausole di caducità da essi recate, la Commissione osserva che l'Italia risulta effettivamente aver firmato un accordo siffatto (5/05/2020), ma che quest'ultimo, per non avere l'Italia stessa ancora depositato la debita "ratifica", a tutt'oggi è ancora privo di efficacia. Successivamente a tali rilievi, le Autorità italiane hanno emesso la Legge n. 12 aprile 2022, n. 31, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020". A seguito di tale intervento, la presente procedura è stata archiviata nel I semestre del 2024.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2021 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le autorità italiane, in conformità alle esigenze espresse dalla Commissione nell'ambito della presente procedura di infrazione, hanno emesso la Legge n. 12 aprile 2022, n. 31, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020". Si precisa - nonostante la seguente informazione attenga al semestre successivo a quello cui si riferisce la presente Relazione - che, in conseguenza del citato intervento da parte del legislatore nazionale, la presente procedura è stata archiviata in data 23 maggio 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero degli Affari esteri

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10/3/1969, nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, quello del 2/7/10), sono incompatibili con la “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza ex art. 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti “designino”, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone a ciascuno Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di “stabilimento” di impresa in uno Stato UE, da parte di un operatore di un altro Stato UE, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato UE di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa “transfrontaliera” - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e “designata” come sopra - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, “designata” nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato UE, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore “transfrontaliero” riceverebbe un trattamento peggiore rispetto all'operatore interno. Peraltro, l'ASA, prevedendo che le imprese “designate” stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

AFFARI INTERNI

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2022	Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	MM	Sì	Stato invariato
Scheda 2 2022/2122	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online	MM	Sì	Stato invariato
Scheda 3 2022/2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel Regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2021/2180	Non conformità della legislazione nazionale con la Direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	PM	Sì	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stato invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2023/2022– ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia dato corretta attuazione ad alcune disposizioni della Direttiva 2014/36/UE – la quale disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno, nella UE, dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali - e che, inoltre, non abbia adempiuto ad alcuni obblighi sanciti dalla medesima Direttiva. Ai sensi dell’art. 28 di quest’ultima, i singoli Stati UE avrebbero dovuto garantirne il recepimento entro il 30/09/2016. La Repubblica italiana ha comunicato di avervi provveduto con il Decreto Legislativo n. 203/2016. Tuttavia, la Commissione ha elevato i seguenti specifici rilievi: A) si premette che l’art. 9, par. 1, lett. re a) e b) della Direttiva in questione individua le circostanze che “obbligano” uno Stato UE a “revocare” l’autorizzazione già rilasciata, ad un cittadino di un paese terzo alla UE, ad entrare e soggiornare nel territorio dello stesso Stato per svolgervi un lavoro stagionale. Per la citata lett. a), tali causali di revoca obbligatoria si sostanziano nel fatto dell’avvenuta manomissione, o falsificazione, ovvero ottenimento fraudolento dei documenti presentati ai fini degli artt. 5 o 6 della medesima Direttiva (si tratta dei documenti in mancanza dei quali l’ingresso nella UE per l’impiego stagionale non è consentito, come: il contratto di lavoro o, in alternativa, un’offerta di lavoro “vincolante” recanti tutti i dati enumerati dagli stessi articoli 5 e 6; la prova che il cittadino extraUE gode di un’assicurazione malattia estesa a tutti i rischi coperti dal sistema sanitario dello Stato UE ospitante; la prova che il migrante per lavoro stagionale dispone di un alloggio adeguato o che gli verrà messo a disposizione un alloggio adeguato). Invece, per la lett. b) di detto par. 1 dell’art. 9 della Dir. 2014/36/UE, costituisce un’ipotesi di revoca obbligatoria della predetta autorizzazione il fatto che il soggetto in questione soggiorni, nel paese UE ospitante, per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l’autorizzazione stessa. La Repubblica italiana ha comunicato che tali disposizioni sono state recepite tramite l’art. 22, co. 5 ter, del Testo Unico sull’Immigrazione (c.d. TUI). In proposito, tuttavia, la Commissione UE osserva come le norme italiane in questione, da una parte, non traspongano nell’ordinamento italiano l’ipotesi di revoca obbligatoria indicata dalla citata lett. b) del par. 1 del predetto art. 9 - concernente il fatto per cui il migrante, entrato nello Stato UE per svolgervi un lavoro agricolo, vi soggiorni per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato – mentre, dall’altra, introducono nel diritto nazionale una causale di revoca obbligatoria dell’autorizzazione che non è stata prevista dalle menzionate norme UE, vale a dire la circostanza per cui lo straniero, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore, non si rechi presso “lo sportello unico per l’immigrazione”, per firmare il contratto di soggiorno, entro il termine “di cui al comma 6” dello stesso art. 22 del TUI (cioè entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore stagionale nel territorio italiano). In proposito, la Commissione osserva che sia l’omessa previsione, nell’ordinamento italiano, di una causa di revoca obbligatoria prevista dalla Direttiva, sia l’introduzione, nello stesso ordinamento, di una causa di revoca obbligatoria sconosciuta all’ordinamento dell’Unione, costituiscono forme incorrette di recepimento del predetto art. 9, par. 1, della Direttiva 2014/36/UE, la quale è volta a creare, quanto alla normativa relativa alle condizioni di ingresso nella UE dei lavoratori di cui si tratta, situazioni uniformi in tutti gli Stati dell’Unione. Ciò, al fine di istituire un quadro giuridico di riferimento prevedibile, a tutto vantaggio degli operatori economici coinvolti (gli stessi lavoratori e le imprese che li assumono). B) nell’ambito della citata Dir. 2014/36/UE, l’art. 17, par. 1, dispone che i legislatori dei singoli Stati UE istituiscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le ipotesi di inosservanza, da parte dei datori di lavoro, degli “*obblighi loro derivanti a norma della presente Direttiva*” (compresa, per i casi di inadempimento più gravi, la sanzione dell’esclusione dalla facoltà di assumere lavoratori stagionali). Con riguardo a tali disposizioni unionali, l’Italia ha indicato, quali misure di recepimento delle stesse

nell'ordinamento nazionale, le norme di cui all'art. 22, commi dal 12 al 12 quinquies, del TUI: dette misure nazionali prevedono robuste sanzioni detentive e pecuniarie a carico dei datori di lavoro i quali abbiano violato, della Dir. 2014/36/UE, gli obblighi a non attuare forme di "occupazione illegale" dei lavoratori in parola (come quelle che sussistono quando i datori di lavoro occupino alle proprie dipendenze i lavoratori predetti laddove siano privi dello specifico permesso di soggiorno disciplinato dalla Direttiva in oggetto, o risultino in possesso di un certificato scaduto, o revocato, o annullato). Oltre ai succitati commi dell'art. 22 del TUIR, la Commissione ha individuato, come forma di recepimento nell'ordinamento italiano del sopra indicato art. 17, par. 1, della Dir. 2014/36/UE (del quale si rammenta che impone, agli Stati UE, di munire di sanzioni adeguate l'inosservanza di tutti gli obblighi sanciti dalla Direttiva stessa), l'art. 24, co. 15, del TUI e l'art. 603 bis del codice penale italiano. Detto art. 24, co. 15, TUI, infatti, richiama le sanzioni istituite dal già citato art. 22, commi da 12 a 12 quinquies, per tutti i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori "stranieri" per lo svolgimento di lavori "stagionali" in genere (quindi anche i lavoratori provenienti da stati "terzi" e occupati "stagionalmente" nell'agricoltura), laddove tali lavoratori siano privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, o quando detto permesso risulti scaduto o annullato o revocato. Quanto all'art. 603 bis del c.p., lo stesso - applicando penetranti sanzioni detentive e pecuniarie a quanti reclutano manodopera in generale, anche per destinarla al lavoro presso terzi, in "condizioni di sfruttamento" e "approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori" - finisce per ricomprendere, nell'ambito di applicazione delle sanzioni previste, anche situazioni di occupazione illegale di lavoratori contemplate dalla Direttiva sui lavoratori agricolo-stagionali di paesi terzi, della cui attuazione si discute. Circa quanto testè riportato, tuttavia, la Commissione osserva che, come già osservato in precedenza, sia l'art. 22, commi da 12 a 12 quinquies del TUI, sia l'art. 24 dello stesso TUI, sia l'art. 603 bis c.c. non sanzionano "tutti" gli obblighi istituiti dalla Dir. 2014/36/UE (come imporrebbe l'art. 17, par. 1, di essa), ma solo gli obblighi che impongono ai datori di lavoro, i quali assumono cittadini extraUE per impegnarli in attività agricole stagionali, di non spiegare condotte integranti ipotesi di "occupazione illegale" di tali lavoratori. Ne consegue, come sottolinea la Commissione, che il legislatore italiano non ha previsto sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - nonostante vi fosse tenuto ai sensi del citato art. 17, par. 1, della Direttiva - a corollario degli obblighi, non afferenti al tema dell'occupazione illegale, imposti al datore di lavoro dall'art. 20 della Direttiva stessa: si tratta in generale dell'obbligo di garantire, ai lavoratori migranti da paesi terzi nell'Unione per lavorare stagionalmente nell'agricoltura, un alloggio idoneo a consentire loro un tenore di vita "adeguato" (obbligo che si specifica negli obblighi particolari definiti dallo stesso art. 20). Pertanto, la Commissione ritiene non recepito il predetto art. 17, par. 1, laddove il legislatore italiano non ha munito di sanzione adeguata l'inosservanza degli obblighi prescritti dal citato art. 20 della stessa Dir. 2014/36/UE. C) l'art. 18, par. 3, della Direttiva in questione si combina con il disposto del par. 3 del medesimo articolo: quest'ultimo dispone che le competenti autorità interne, ove abbiano ricevuto una domanda di "autorizzazione" allo svolgimento di un lavoro agricolo stagionale da parte di un migrante da un paese terzo, debbano pronunciarsi, circa l'accoglimento o il respingimento della stessa istanza, non oltre 90 gg. dalla presentazione di quest'ultima. A precisazione di tale norma, il succitato par. 3 dello stesso art. 18 stabilisce che: 1) ove le informazioni o la documentazione che il richiedente doveva fornire a sostegno della sua istanza risultino incomplete, le autorità competenti debbano, entro un termine "ragionevole", assegnare ai richiedenti un termine, anch'esso "ragionevole", per fornire i dati mancanti; 2) che, in pendenza di tale ultimo termine, rimanga sospeso il termine di 90 gg. fissato dal già citato par. 1 dello stesso art. 18 per il pronunciamento delle competenti autorità in ordine alla richiesta dell'"autorizzazione" al lavoro agricolo stagionale. Quale misura di recepimento delle disposizioni appena menzionate, l'Italia ha indicato la normativa di cui all'art. 30 bis, co.9, del DPR 394/1999 (Regolamento di attuazione del già citato TUI): al riguardo, tuttavia, la Commissione osserva che le norme nazionali in oggetto non impongono alle autorità interne nessun termine - né indicandolo genericamente come "ragionevole", né fissandolo in modo preciso e univoco - né per quanto riguarda il periodo entro il quale le autorità interne richieste dell'"autorizzazione" debbano richiedere le integrazioni necessarie, né per quanto attiene al periodo entro il quale debbono essere forniti, alle stesse autorità, gli elementi mancanti nell'istanza originaria di autorizzazione. Pertanto, la Commissione conclude nel senso dell'incorretto recepimento dell'art. 18, par. 1. D) la Commissione ha imputato all'Italia anche l'incorretta attuazione dell'art. 20, par. 1, della Dir. 2014/36/UE. Quest'ultimo articolo si coordina con gli artt. 5 e 6 della medesima Direttiva, i quali dispongono che, al momento in cui il datore

di lavoro presenta la richiesta, alle autorità competenti, di essere autorizzato ad assumere il lavoratore cittadino extraUE per attività stagionali in uno Stato UE (rispettivamente per non più di 90 gg. o per un periodo più lungo), deve presentare la “prova”, tra l’altro, del fatto che il lavoratore usufruirà di un alloggio adeguato, nei termini di cui al succitato art. 20 (che viene espressamente richiamato). Detto art. 20 precisa che: a) gli Stati UE debbono esigere, in generale, “prove” del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita da ritenersi “adeguato” secondo il diritto e la prassi nazionale dello Stato UE interessato; b) l’autorità interna competente deve essere informata, altresì, circa “ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale”: infatti, l’obiettivo perseguito dalla Direttiva di garantire al migrante stagionale un alloggio adeguato quale condizione essenziale per un’esistenza dignitosa, verrebbe frustrato qualora, pur imponendo al datore di lavoro la prova che il lavoratore dispone di un tale alloggio al momento dell’assunzione, il legislatore omettesse di stabilire un controllo su eventuali cambiamenti successivi di abitazione da parte del migrante. La Direttiva UE, infatti, intende assicurare al lavoratore di beneficiare di un alloggio dignitoso per l’intera durata del suo soggiorno in uno Stato UE. A tale riguardo, la Commissione UE osserva che la disciplina nazionale italiana – art. 22, co. 2, lett. b) del TUI, art. 24, co. 3, TUI come modificato dal D. Lgs. 203/2016, art. 5 bis TUI e art. 8 bis del Regolamento di attuazione dello stesso TUI (D.P.R. 394/1999) – prevede effettivamente che, al momento della domanda di autorizzazione all’assunzione del lavoratore extraUE a titolo di lavoro agricolo stagionale, il datore di lavoro esibisca prova della disponibilità, da parte del lavoratore stesso, di un alloggio quanto meno conforme ai parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pur tuttavia, nessuna delle norme italiane attuative di detto art. 20 della Dir. 2014/36/UE, come sopra citate, prevede che vengano comunicati alle competenti autorità interne i trasferimenti abitativi successivi del medesimo lavoratore. La Commissione, pertanto, ritiene non correttamente attuato, della Direttiva in oggetto, il predetto art. 20, par. 1. E) con l’art. 24 della Dir. 2014/36/UE, il legislatore ha manifestato la consapevolezza del fatto per cui i diritti, sanciti dalla stessa Dir. 2014/36/UE in favore del lavoratore di nazionalità extraUE soggiornante nell’Unione per motivi di lavoro agricolo stagionale, rischierebbero di rimanere lettera morta laddove i singoli Stati unionali non vegliassero efficacemente sulla loro attuazione concreta: una tale ratio è sottesa al predetto art. 24, il quale stabilisce che, onde evitare eventuali abusi e poter sanzionare le violazioni della Direttiva in oggetto, ciascuno Stato UE deve approntare misure come il monitoraggio, la valutazione e l’ispezione e garantire che quest’ultima possa assumere ad oggetto sia il luogo di lavoro che l’alloggio del lavoratore. A titolo di recepimento di tali disposizioni, l’Italia ha indicato l’art. 4 del D. Lgs. 109/2012 inerente alle sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in condizioni di soggiorno “irregolare”, l’art. 8, commi 2 e 3 del DPR 520/1955 sulla riorganizzazione del Ministero del Lavoro e, infine, l’art. 1, co. 2°, del D. Lgs. 149/2015, sulla razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Nello specifico, il succitato art. 4 del D. Lgs. 109/2012 si limita ad imporre al Ministero del lavoro l’espletamento di controlli adeguati ed efficaci sull’impiego dei soli cittadini di paesi terzi “il cui soggiorno è irregolare”; il già menzionato art. 8, co. 2° e 3° del DPR 520/1955 precisa che gli ispettori del lavoro possono visitare in ogni parte e a qualsiasi ora della notte tutti i luoghi di lavoro nonché i dormitori e i refettori e, ove direttamente connessi all’esercizio dell’azienda ovvero quando nutrano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge, anche i locali annessi; quanto al predetto art. 1, co. 2°, del D. Lgs. 149/2015, vi si sottolinea che il personale ispettivo del Ministero del lavoro gode anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tuttavia la Commissione ha inferito, dal combinato disposto degli articoli sopra indicati, che l’Italia appronterebbe adeguate forme di monitoraggio ed ispezione solo con riguardo ai lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è “irregolare”: pertanto, tali misure non si estenderebbero ai lavoratori di paesi terzi di tipo stagionale/agricolo, i quali fossero in regola rispetto alla Direttiva di cui si tratta (2014/36/UE), in quanto gli stessi risultano essere lavoratori “regolari”. Pertanto, la Commissione rileva che il citato art. 24 di essa Direttiva non sarebbe stato recepito. F) ai sensi dell’art. 26 della Direttiva già citata, ogni Stato UE è obbligato a comunicare alla Commissione, in relazione a ciascun anno di calendario a partire dal 2017 compreso, il numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta, nonché, per quanto possibile, il numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata (sempre nell’anno di riferimento) prorogata, rinnovata o revocata. Tali dati debbono essere disaggregati per cittadinanza e, ove possibile, per periodo di validità dell’autorizzazione e per settore economico. Le statistiche in questione debbono essere inviate, alla Commissione, entro 6

mesi dalla chiusura dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017. Sul punto, la Commissione rileva che l'Italia, non avendo comunicato alcuna statistica per gli anni 2020 e 2021, non ha rispettato l'obbligo in oggetto.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento da parte della Repubblica italiana ai rilievi della Commissione UE comporterebbe, tra l'altro, l'introduzione, da parte del legislatore italiano, di sanzioni efficaci, proporzionate ed effettive a rafforzamento degli obblighi, imposti dall'art. 20 della Direttiva 2014/36/UE a carico del datore di lavoro, di dotare il lavoratore stagionale migrante, nel complesso, di un alloggio adeguato a consentirgli un tenore di vita "adeguato". L'applicazione di tali sanzioni implicherebbe un aumento delle pubbliche entrate erariali.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2022/2122– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora adempiuto ad alcuni obblighi derivanti, a carico di tutti gli Stati membri dell’Unione, dal Regolamento UE 2021/784, volto a combattere la diffusione on line di contenuti terroristici. Quanto agli obblighi di cui si tratta, si precisa quanto segue.

A norma dell’art. 12, par. 1, lettere da a) a d), ogni Stato UE ha l’obbligo di designare un’Autorità, o più Autorità, preposte a loro volta all’adempimento di una serie di compiti previsti dallo stesso Regolamento agli artt. 3, 4, 5 e 18.

Circa la natura di tali compiti, come attribuiti dagli articoli predetti “alle” autorità, o all’“unica” autorità come sopra istituita, si precisa che: l’art. 3 attribuisce all’autorità in questione il potere di “ordinare” ai prestatori di servizi di rimuovere i contenuti terroristici on line o di disabilitare l’accesso ai medesimi; l’art. 4 sancisce che, ove l’ordine concerna un prestatore di servizi di “hosting”, il cui stabilimento principale e il cui rappresentante legale si trovino in uno Stato UE diverso (o in Stati UE diversi) da quello cui appartiene l’autorità che ha emesso l’ordine stesso, questa deve darne notizia all’autorità di tale diverso Stato UE (o di tali diversi Stati UE), la quale, entro 72 ore dalla ricezione della notifica, può emettere una decisione motivata con cui rileva che l’ordine stesso comporta una violazione grave e manifesta dello stesso Regolamento o delle libertà o dei diritti sanciti dalla Carta di Nizza (tale decisione determina la cessazione degli effetti dell’ordine). Inoltre, su istanza del prestatore di servizi di “hosting” o del fornitore di contenuti, l’autorità (o le autorità) dello Stato UE, nel cui territorio si trovano il predetto stabilimento e/o il predetto rappresentante permanente, entro 72 ore dalla ricezione dell’ordine emesso dall’autorità del diverso Stato UE deve, se ritenga che l’ordine stesso comporti una “violazione”, emettere una “decisione” anch’essa determinante la cessazione degli effetti di detto ordine; l’art. 5, invece, dispone che laddove un’autorità ravvisi indizi oggettivi che il prestatore di un servizio di “hosting” sia “esposto a contenuti terroristici”, deve inviargli una “decisione” con la quale lo qualifica formalmente come tale. Quindi, entro sei mesi dalla ricezione di detta decisione, e poi di seguito ogni anno, il prestatore deve comunicare all’autorità le misure specifiche adottate per evitare di veicolare, effettivamente, i contenuti in oggetto. Se, esaminando le comunicazioni dell’“host” dichiarato “esposto a contenuti terroristici”, l’autorità ritiene che questi non abbia assunto misure efficaci, gli “impone” di assumerne delle altre. Si sottolinea, comunque, che, in qualsiasi momento, l’“host” può chiedere all’autorità di rivedere entrambi le decisioni di cui sopra: entro 3 mesi dalla ricezione di tale richiesta, l’autorità deve pronunciarsi su di essa e, se decide di respingerla, deve giustificarsi adducendo motivi oggettivi; per concludere circa i compiti delle autorità di cui si tratta, si sottolinea come, per l’art. 18, par. 1, l’autorità deve applicare, ai prestatori di servizi di hosting che abbiano violato le specifiche norme del Regolamento indicate nello stesso paragrafo, le sanzioni che il legislatore nazionale abbia adottato in merito, dovendo tuttavia, l’autorità stessa, graduarle in considerazione di una serie di circostanze menzionate dal medesimo art. 18 (natura, gravità e durata della violazione, carattere doloso o colposo di essa, eventuali precedenti, livello della solidità finanziaria del prestatore e della sua cooperazione con le autorità, natura e dimensioni del prestatore, intensità del suo grado di colpa stimato anche in base alla valutazione delle misure tecniche e organizzative dallo stesso approntate per evitare le violazioni). L’art. 12, par. 3 del Regolamento in questione stabilisce, quindi, che l’individuazione dell’autorità (o delle autorità) in oggetto debba essere notificata alla Commissione, da ciascuno Stato UE, entro il 7 giugno 2022.

A norma, poi, dell'art. 12, par. 1, dello stesso Reg. UE 2021/784, ciascuno Stato UE deve designare, all'interno dell'autorità (o delle autorità) specificatamente deputata/e allo svolgimento dei compiti sopra indicati, un "punto di contatto" preposto alla trattazione delle richieste di chiarimenti e di riscontro in relazione agli ordini di rimozione emessi dalla stessa autorità competente (o dalle stesse autorità competenti) e per assicurarsi che le informazioni relative al punto di contatto siano rese pubbliche.

Inoltre, a norma dell'art. 18, par. 1, del Regolamento in questione, il legislatore di ciascuno Stato UE deve introdurre, per i casi di violazione, da parte dei prestatori di servizi di "hosting", delle specifiche disposizioni del Regolamento menzionate dal medesimo paragrafo, delle sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". Sempre l'art. 18, par. 1, dispone che ciascuno Stato UE debba notificare alla Commissione, entro la già citata data del 7 giugno 2022, le sanzioni adottate come sopra.

Riguardo a tali obblighi di notifica – segnatamente in relazione alla designazione dell'"autorità (o delle autorità) preposte allo svolgimento delle mansioni sopra individuate, come prevede l'art. 12, par. 3, e alle sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento da parte dei prestatori di servizi di "hosting", come sancito dall'art. 18, par. 1 – la Commissione osserva, con l'invio della presente messa in mora, che gli stessi risultavano, all'epoca della predetta, ancora inevasi da parte della Repubblica italiana.

Dall'omissione di tali notifiche – unitamente al fatto di non aver potuto altrimenti verificare l'attuazione, o meno, da parte dell'Italia, degli obblighi di designazione dell'autorità di cui sopra e di introduzione delle predette sanzioni – la Commissione perviene a ritenere che lo Stato UE in riferimento non abbia ottemperato agli obblighi sostanziali sopra citati. Peraltro, non avendo neppure ricevuto alcuna notifica circa l'istituzione del già indicato "punto di contatto", la Commissione deduce che lo stesso non sia stato ancora istituito. Al riguardo, la Repubblica italiana ha emanato il D Lgs. n. 107/2023, tramite il quale: 1) ha affidato i compiti dell'"autorità", prevista dall'art. 12 del Regolamento unionale, ad uffici già esistenti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia, che avranno cura di svolgerli avvalendosi delle risorse già disponibili in base alla legislazione già vigente; 2) ha istituito – in conformità all'art. 18, par. 1, del Regolamento citato – sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei prestatori di servizi di "hosting" che non rispettino le specifiche disposizioni del Regolamento menzionate dal medesimo paragrafo.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno adeguato la normativa nazionale al Reg. 2021/784 - in particolare all'art. 12 (il quale impone di designare un'Autorità deputata a svolgere i compiti indicati dagli artt. 3,4, 5 e 18 del Regolamento stesso) e all'art. 18 (che impone di istituire congrue sanzioni a carico degli operatori che prestino servizi di Hosting senza rispettare gli obblighi sanciti dal medesimo Regolamento) – tramite il Decreto Legislativo 24 luglio 2023 n. 107. Si precisa – pur inerendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello di riferimento della presente Relazione – che in data 9 febbraio 2024 la presente procedura di infrazione è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il citato D Lgs. n. 107/2023, tramite il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione al Reg. 2021/784, sono state introdotte nell'ordinamento italiano – come impone l'art. 18, par. 1, del Regolamento europeo citato - sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rivolte contro i prestatori di servizi di "hosting" che non rispettino le specifiche disposizioni del Regolamento menzionate dal medesimo paragrafo. L'introduzione di dette sanzioni comporterà un aumento delle entrate erariali.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2022/2006** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel Regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia adempiuto agli obblighi sorgenti dal Regolamento (UE) n. 2016/1953, in particolare a quello sancito dall’art. 4 di esso. Tale Regolamento, onde facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi “terzi” (estranei alla UE) il cui soggiorno, negli Stati dell’Unione, è irregolare, ha stabilito che gli stessi Stati UE elaborino un “documento di viaggio europeo”, dotato di requisiti uniformi, per accompagnare tali cittadini extraUE nei Paesi terzi di transito e di provenienza. Le proprietà di tale documento di rimpatrio, che debbono essere garantite uniformemente da tutti gli Stati unionali, sono indicate dagli artt. 3 e 4 del succitato Regolamento e riguardano, in particolare, il formato dello stesso, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche. I predetti requisiti sono funzionali ad agevolare l’accettazione del documento in oggetto da parte dei Paesi terzi, dal momento che il Regolamento (UE) n. 2016/1953, da una parte, fa seguito a preliminari intese sullo stesso tema formalmente stipulate, con alcuni Paesi extraUE, dall’Unione europea o dai singoli Stati che ne fanno parte e, dall’altra, si inserisce comunque nel quadro della cooperazione con altri Paesi terzi, anche se al di fuori di accordi sanciti ufficialmente. La Commissione UE rammenta, poi, che il Regolamento di cui si tratta è entrato in vigore il 7 dicembre 2016 e che le norme in esso contenute sono divenute efficaci a decorrere dall’8 aprile 2017. Nell’ambito di tale normativa, l’art. 4, par. 2, dispone che ciascuno Stato UE debba inviare alla Commissione, nonché agli altri Stati UE, un esemplare del documento di viaggio in questione. La Commissione sottolinea, ancora, che a tutt’oggi, nonostante il Regolamento (UE) n. 2016/1953 sia divenuto efficace dall’aprile del 2017 come sopra già precisato, la Repubblica italiana non ha ancora inviato, ai soggetti in precedenza indicati, il prototipo di cui si tratta. Quanto alla risposta alla presente “messa in mora” da parte delle Autorità italiane, le stesse hanno comunicato, con nota del 16 novembre 2022, che l’Italia ha già adottato, con l’art. 17 della Legge 238/2031 – anche detta Legge europea 2019/2020 – la normativa interna di adattamento dell’ordinamento italiano a quanto prescritto dal succitato Regolamento (UE) n. 2016/1953. Il predetto art. 17, infatti, ha modificato l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione), aggiungendo, dopo l’art. 6 di quest’ultimo, un art. 6 bis il quale ha demandato al Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, il compito di adottare, entro i successivi tre mesi, un Decreto recante un modello di documento di viaggio “conforme” ai requisiti definiti dal già menzionato Regolamento UE. Con la stessa nota del 16/11/2022, tuttavia, le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che, al momento, il succitato Decreto del Ministero dell’Interno non era stato ancora adottato, risultando ancora non conclusa la trattazione di alcune questioni preliminari come quella relativa alla quantificazione della spesa annua per coprire il fabbisogno concreto di tali documenti come esemplati sul modello/tipo, la verifica dell’esistenza di “coperture” finanziarie a sostegno della spesa medesima e lo svolgimento dell’attività di concertazione con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. Il 29 marzo 2023, il Ministero dell’Interno della Repubblica italiana ha adottato apposito Decreto, recante l’“Approvazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2022 è stata inviata una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2021/2180– ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della legislazione nazionale con la Direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni della Direttiva UE 2017/541, relativa alla lotta contro il terrorismo, non siano state pienamente recepite nell'ordinamento italiano. Ogni Stato UE avrebbe dovuto recepire tale Direttiva entro e non oltre l'8/09/2018. Ora: l'art. 24, par. 2, di essa impone a ciascuno Stato UE di assumere le misure necessarie affinché, “immediatamente dopo” un attentato terroristico, siano messi a disposizione delle relative vittime, “per tutto il tempo necessario”, dei “servizi di sostegno” concepiti specificatamente per le peculiari esigenze delle persone offese da tale tipologia di reato. Detta specifica forma di “sostegno”, pertanto, deve aggiungersi alle altre attività di supporto approntate, in generale, nei riguardi delle vittime di tutti i tipi di reato. L'art. 24, par. 3, impone, tra l'altro, che tali speciali servizi di sostegno siano riservati, gratuiti e facilmente accessibili, comprendendo sia l'assistenza emotiva e psicologica, sia la consulenza e l'informazione su “ogni” pertinente questione di natura giuridica, o pratica, o finanziaria. Detto art. 24, par. 2, è stato attuato nell'ordinamento italiano con gli artt. 90, 90 bis e 90 quater del c.c.p. (introdotti dal D. L. 2015/212), nonché con l'art. 6, co. 2°, della L. 2004/206 e con l'art. 14 del D. L. n. 1999/300. Circa i suddetti articoli del codice di procedura penale italiano, la Commissione rileva, in primo luogo, come questi ultimi non attuino correttamente il già citato art. 24 della Dir. UE 2017/541, in quanto ricondurrebbero le vittime di attentati terroristici alla generale categoria dei soggetti che la normativa italiana qualifica come “in condizione di particolare vulnerabilità”: ciò, pur consentendo alle vittime del terrorismo di accedere a specifiche garanzie nell'ambito dei procedimenti penali in genere, nega loro la possibilità di beneficiare di uno “speciale” sistema di sostegno. Inoltre, detti artt. 90 e 90 bis c.p.p. italiano, pur imponendo che venga fornita alle vittime di terrorismo - sin dal primo contatto con l'autorità che procede penalmente per l'attentato terroristico - un'ampia congerie di informazioni, riferiscono queste ultime alla sola sfera del procedimento penale. Ciò contrasta con il citato art. 24, par. 3, della Direttiva, il quale prevede che a tali vittime vengano fornite informazioni su “ogni” altra pertinente questione giuridica, pratica e finanziaria. La Commissione osserva, ancora, che il legislatore italiano ha previsto che dette informazioni vengano fornite “sin dal primo contatto con l'autorità procedente” – e quindi, necessariamente, quando il procedimento penale è già stato instaurato - e non, come esige la Direttiva, prima di tale momento e, precisamente, “immediatamente dopo” l'evento terroristico. Peraltro, anche il già citato art. 6, co. 2, della L. 2004/206 (relativo all'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari), omette di precisare che tale supporto deve essere garantito immediatamente dopo l'attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Osserva la Commissione, peraltro, che nessuno dei provvedimenti attualmente vigenti in Italia, indicato dalle autorità italiane in proposito, predispone nei riguardi delle vittime del terrorismo un sostegno facente immediato seguito all'attentato terroristico e garantito, inoltre, “per tutto il tempo necessario”: in particolare, neppure l'assistenza alle vittime del terrorismo, come prevista dal “Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica”, sarebbe “immediata”, né sarebbe assicurata oltre una prima fase di emergenza (per cui non viene estesa a “tutto il tempo necessario”). Quanto, poi, al fatto che in Italia siano stati stanziati, dal 2004, Euro 50.000 annui per il sostegno “psicologico” alle vittime del terrorismo, la Commissione obietta che gli stanziamenti di bilancio dipendono dalle scelte degli esecutivi in carica e, pertanto, sarebbero aleatorie e non assicurerebbero il sostegno in questione “per tutto il tempo necessario”. Infine, la Commissione obietta che l'art. 14 del D. L. n. 1999/300 ometterebbe di menzionare, tra le competenze del Ministero dell'Interno, la prestazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2023 è stato emesso un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. La procedura è stata archiviata il 3 ottobre 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare nuove spese per la Finanza pubblica, dal momento che la Commissione richiede, per le vittime di attentati terroristici, un sistema di sostegno supplementare e integrativo rispetto a quello che, attualmente, la Repubblica italiana garantisce alle vittime di qualsiasi tipologia di reato.

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione. La procedura è stata archiviata il 3 ottobre 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

AGRICOLTURA

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/0151	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2023/0151- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell’ordinamento interno italiano, la direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva in questione, gli Stati UE pongono in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, poiché tali provvedimenti non le sono stati comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati e che, di conseguenza, la Direttiva in questione non sia stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2023 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non dovrebbero derivare ulteriori oneri per la Finanza Pubblica

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE**“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24/01/2018 la Corte UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente. Ai fini del superamento della presente procedura, il legislatore italiano ha introdotto l'art. 10 bis del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023. Tale articolo reca “Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate.

PAGINA BIANCA

AMBIENTE

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/0152	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	PM	No	Stato invariato
Scheda 5 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto NO ₂	SC (C-573/19)	No	Stadio invariato
Scheda 8 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM ₁₀ in Italia	SC (C-644/18)	No	Stadio invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 9 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-668/19)	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM ex 260 TFUE (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	Decisione di ricorso ex 260 (C-85/13)	Sì	Stato invariato
Scheda 13 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08) (C-653/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2077	Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche"	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2023/0152** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, la Direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.

Ai sensi dell’art. 2 di detta Direttiva, gli Stati membri della UE sono tenuti a porre in essere, entro e non oltre il 1° giugno 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali provvedimenti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che tale Direttiva non sia stata ancora recepita nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2023 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Direttiva in oggetto, nell’ordinamento interno italiano, mediante il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 26 giugno 2023. Si precisa – nonostante la seguente informazione attenga al semestre successivo a quello cui si riferisce la presente Relazione – che procedura di infrazione in oggetto è stata archiviata in data 7 febbraio 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2021/2028 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato l’art. 3, par. 2 e l’art. 4, par. 1 della Direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva “Habitat”) sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché l’art. 4, par. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva “Uccelli”). Le succitate disposizioni della Direttiva Habitat impongono ad ogni Stato UE di inviare alla Commissione, entro un triennio dalla notifica di essa Direttiva, un elenco di “siti” nei quali si trovino una o più delle tipologie di habitat naturali enumerate all’allegato I della Direttiva stessa e/o che risultino ospitare una o più delle specie enumerate all’allegato II della medesima. L’individuazione di tali siti, nonché la sua notifica alla Commissione (vedi sopra), è condizione preliminare all’inserimento dei predetti nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria (c.d. “SIC”), elaborata dalla Commissione UE proprio in base agli elenchi nazionali dei singoli Stati dell’Unione e volta a richiamare l’adozione di misure nazionali e unionali di mantenimento, o anche di ripristino se necessario, delle condizioni ambientali delle aree speciali identificate. L’insieme dei vari SIC costituisce la rete “Natura 2000”. Il singolo Stato UE deve, altresì, accompagnare la designazione di ogni sito con la compilazione di un formulario standard già approntato dalla Commissione con decisione 2011/484/UE, come vuole l’art. 4, par. 2 della Direttiva in questione. Il formulario contiene una serie di dati utili a favorire la cooperazione delle autorità nazionali e unionali, ai fini di una sempre più adeguata identificazione dei siti meritevoli di protezione ai sensi della Direttiva in oggetto. L’individuazione dei siti in argomento, sia da parte delle autorità nazionali che di quelle UE, deve essere rigorosamente improntata ai criteri di cui all’allegato III della predetta Direttiva, i quali presentano una rilevanza “scientifica”. I dati del formulario sopra citato, inoltre, debbono essere aggiornati alla luce dei risultati periodici del monitoraggio e della sorveglianza che le autorità nazionali esercitano sui siti qualificati come SIC, in ultima battuta, dalla Commissione UE. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione ha più volte sollecitato – sulla base delle informazioni scientifiche in suo possesso – l’integrazione di nuove aree negli elenchi dei siti predisposti e notificati dalle autorità interne del predetto Stato UE, affinché la Commissione stessa potesse istituire nuovi SIC o estendere quelli esistenti. Le ultime decisioni della Commissione UE, recanti l’elenco unionale dei SIC, risalgono tutte al 2020 e indicano, sul territorio italiano, n.ro 1294 SIC per la “regione biogeografica mediterranea”, n.ro 589 SIC per la “regione biogeografica continentale” e n.ro 453 SIC per la “regione biogeografica alpina”. Tuttavia la Commissione stessa ritiene, in base agli studi e ai dati scientifici in suo possesso, che la Repubblica Italiana – pur avendo incluso almeno in un Sito ogni tipologia di habitat e/o di specie rilevante per gli allegati I e II della “Direttiva habitat” in questione – debba, comunque: 1) proporre SIC aggiuntivi, interessanti altre aree connotate dalla presenza dei medesimi habitat e/o delle medesime specie; 2) integrare, nei formulari inerenti a siti già proposti per determinate specie e/o tipi di habitat, i dati relativi ad altre specie e/o tipi di habitat menzionati negli allegati I e II della Direttiva di cui si tratta; 3) attivare ulteriori ricerche per valutare la possibilità di istituire nuovi SIC; 4) ampliare, correggere o cancellare determinate informazioni inserite nei formulari annessi alla designazione di determinati Siti. Per tali carenze, in generale, nella proposta dei Siti interessati dalla Direttiva habitat, l’Italia viene considerata inadempiente alle norme in apice menzionate. Per quanto riguarda la Dir. 2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli), il già menzionato art. 4, par. 1 impone a ciascuno Stato UE di istituire delle “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) nei territori, marittimi o terrestri, più idonei alla conservazione delle specie ornitologiche elencate nell’allegato I della Direttiva stessa, nonché nei territori che registrano la presenza di specie migratrici, che ritornano regolarmente, non menzionate nel predetto allegato. Quanto all’Italia, le sue competenti autorità hanno classificato, fino ad ora, n.ro 627 Zone di Protezione Speciale (ZPS), le quali coprono, nel loro complesso, kmq 40295 di superficie terrestre e kmq 8809 di superficie marina. Le autorità UE hanno sempre adottato, come parametro di riferimento ai fini della

valutazione della corretta individuazione della ZPS da parte dei singoli Stati UE, l'inventario IBA (Inventory of Important Bird Areas), elaborato dall'associazione "Birdlife International": al riguardo, nel 1994 la Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, addebitandole di non aver designato come ZPS alcune aree che, secondo le valutazioni dell'IBA 1989, dovevano essere classificate come tali ai sensi della succitata Dir. 2009/147/CE. Il 3 aprile 2008, in seguito alla designazione di tali Zone da parte delle autorità italiane competenti, la procedura venne archiviata. La Commissione rileva, tuttavia, come gli inventari IBA successivi a tale archiviazione si siano avvalsi di ricerche scientifiche più evolute, che hanno dimostrato la presenza, all'interno del territorio italiano terrestre e marino, di aree che l'Italia non ha ancora qualificato come ZPS, pur ricorrendone tutti i presupposti ai sensi della predetta Dir. 2009/147/CE. In particolare, l'inventario IBA del 2015 ha individuato alcune aree marine importanti per la presenza della specie ornitologica "berta maggiore", le quali sono state solo parzialmente designate come ZPS da parte della Repubblica Italiana. In ragione di tali carenze nelle individuazioni delle ZPS, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 4, par. fi 1 e 2 della Dir. 2009/147/CE ("Direttiva Uccelli").

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2299 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione in Italia della Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite del PM_{2,5}”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, quanto all’inquinamento dell’aria da “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}), abbia violato gli obblighi di cui al combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato XIV, nonché quelli di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/50/CE. Quest’ultima, in generale, impone ad ogni Stato UE di ricondurre, entro precisi termini temporali, il livello di alcune sostanze inquinanti dell’aria/ambiente nell’ambito di determinati “valori limite” indicati dalla stessa Direttiva. In particolare, per il combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV, entro e a partire dall’01/01/2015 ogni Stato UE deve presentare – in ogni “zona” e “agglomerato” in cui è diviso il suo territorio, ai sensi della Direttiva – una concentrazione di “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}) non superiore a 25 microgrammi per metro cubo. Quindi, il già citato art. 23 stabilisce che - laddove, in uno Stato UE, il termine previsto dalla Direttiva decorra senza che il livello di concentrazione di una sostanza inquinante, nell’aria, sia stato riportato a norma (cioè sotto la relativa “soglia”) - lo stesso Stato adotti un apposito “piano d’azione”, contenente misure “appropriate” a far sì che, “nel più breve tempo possibile”, i valori esistenti vengano “regolarizzati”. In Italia, all’01/01/2015, diverse aree presentavano ancora livelli di concentrazione di PM_{2,5} superiori alla predetta soglia massima e, alla data della presente messa in mora - cioè al 30/10/2020 e, quindi, ben oltre il termine dell’01/01/2015 - i livelli effettivi delle polveri ultrasottili nell’aria risultavano, ancora, sopra-soglia nelle seguenti quattro aree italiane: “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”; “Zona B-pianura”, “Agglomerato di Venezia”; “Agglomerato di Padova”. La Commissione ravvisa, in tale situazione, una violazione del combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV. Essa ritiene, peraltro, che risulti violato anche il già citato art. 23 della Dir. 2008/50/CE, in quanto la mancata predisposizione, da parte delle Autorità italiane a partire dall’01/01/2015, di “piani d’azione” effettivamente adeguati a regolarizzare “nel più breve tempo possibile” le situazioni non a norma, si evince non solo dall’oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni “sopra-soglia” di PM_{2,5}, ma anche dai seguenti elementi: 1) il governativo “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” (2019) non recherebbe “misure appropriate”, in quanto carente di una stima del probabile impatto, sull’inquinamento, degli interventi in esso divisi; 2) circa la “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”, il “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” prevede che le concentrazioni aeree di PM_{2,5} saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non “nel più breve tempo possibile”; 3) circa la “Zona B – pianura”, il già citato “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” ha non solo indicato misure di risparmio energetico troppo aleatorie, ma, anche per tale “Zona”, ha eccessivamente procrastinato il rispetto dei valori limite per le PM_{2,5}, indicandolo al 2025; 4) circa l’“Agglomerato di Venezia” e l’“Agglomerato di Padova”, il “Piano regionale del 2016 per la qualità dell’aria della Regione Veneto” non offre alcuna proiezione di stima dell’impatto delle sue misure sulla riduzione delle emissioni, né indica l’anno di previsione del rientro “sotto/soglia” di dette emissioni

Stato della Procedura

Il 30/10/2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto gli artt. 9 e 9 bs del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023. Detto art. 9 recita come segue:

1. al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza

della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. 1-ter. Lente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5. 1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1 bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1 bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142."; b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: "9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti." Quanto all'art. 9 bis, lo stesso reca "disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedura di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare nuovi oneri a carico della Finanza Pubblica, laddove si adottassero, a contrasto dell'inquinamento dell'aria, misure di incentivazione economica in favore degli operatori che adottassero comportamenti "virtuosi" sotto il profilo della ecosostenibilità.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2018/2249 - ex art. 258 del TFUE**

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non ottemperi a diverse prescrizioni della Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) per l’art. 1 di essa Direttiva, ciascuno Stato UE deve individuare - secondo i criteri di cui all’allegato I - le “acque” che presentano o potrebbero presentare un livello di inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”, o di eutrofizzazione, superiore a determinate “soglie” stabilite dalla Direttiva stessa; 2) a seguito di tale individuazione, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica della Direttiva in questione, “designare”, in termini di “zone vulnerabili ai nitrati” (c.d. ZVN), tutte le zone che “scaricano” nelle medesime acque (sia quelle, tra tali acque, che presentano un inquinamento derivante da nitrati, sia quelle che presentano eutrofizzazione). Ai fini della designazione di tali zone, è sufficiente che, circa le stesse, l’attività agricola rappresenti la fonte principale, anche se non esclusiva, del loro inquinamento e dell’inquinamento delle acque in cui tali zone “scaricano”. Almeno ogni 4 anni, è obbligatoria una riesamina di dette “designazioni”, la quale può comportare un loro eventuale aggiornamento (art. 3, par. fi 4 e 5): questo implica che vengano inserite, nel novero delle stesse designazioni, le zone scaricanti in acque originariamente “a norma” e tuttavia deterioratesi in seguito. Tale revisione delle designazioni fa seguito ai risultati del monitoraggio svolto sul territorio, di triennio in triennio, dalla rete delle stazioni dette “punti di controllo privilegiati”; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE - entro 2 anni dalla prima designazione delle medesime e un anno dalle designazioni seguenti - debbono predisporre dei “programmi di azione”: questi debbono contenere le misure, indicate dall’allegato III, di contrasto all’inquinamento e all’eutrofizzazione che interessano le “acque” inquinate e le “zone vulnerabili” che in esse scaricano. Tali “programmi di azione” vengono applicati entro 4 anni dalla loro adozione; 4) gli Stati UE, come dal par. 6 dell’art. 5, verificano l’efficacia di detti “programmi d’azione” mediante adeguati “programmi di controllo”, attuati, questi ultimi, grazie al sistema dei già menzionati “punti di controllo prescelti”. Ove, da tali controlli, emerga che la qualità delle acque stesse non presenta miglioramenti a seguito dell’applicazione dei “programmi di azione”, questi ultimi debbono essere integrati con la prescrizione di misure “aggiuntive” o di azioni “rafforzate” (combinato disposto dei par. fi 5 e 6 di detto art. 5); 5) per l’art. 10, par. 2, della Direttiva, ogni Stato UE deve presentare, entro sei mesi dalla fine di ogni periodo di monitoraggio delle acque (periodo della durata di tre anni), una Relazione che rappresenti i risultati di tale controllo, esposti secondo i criteri di cui all’allegato V. Tale Relazione consente sia di individuare le nuove zone meritevoli di classificazione come “vulnerabili”, sia di declassificare quelle ritornate a norma, sia di verificare l’efficacia dei programmi di azione: ove i dati in essa riportati, infatti, dimostrino che i valori dell’inquinamento da nitrati o dell’eutrofizzazione non sono migliorati rispetto al periodo antecedente a quello cui la Relazione medesima si riferisce, si impone la modifica dei vigenti piani d’azione, con l’inserimento negli stessi di misure aggiuntive e di azioni rafforzate.

Rispetto a tutte le citate norme della Dir. 91/676/CEE, la Commissione UE ravvisa, quanto all’Italia, la seguente situazione, come acclarata in relazione al periodo 2012/2015: A) Risultano superati dall’Italia, attualmente, gli addebiti circa la violazione dell’art. 5, par. 6, e dell’art. 6, par. 1, della Direttiva 91/676/CEE, che la Commissione aveva mosso allo Stato UE a motivo dell’inadeguatezza della rete italiana delle stazioni di monitoraggio (queste ultime, come sopra già precisato, sono preposte ad un’attività di controllo che permette l’individuazione di nuove “Zone vulnerabili ai nitrati”, nonché la valutazione dell’efficacia dei citati “programmi d’azione”, di talché un numero troppo ridotto di tali punti di controllo compromette inevitabilmente l’attuazione della Direttiva in oggetto). Al riguardo, la Commissione ha ritenuto plausibili ed adeguate le giustificazioni addotte dalle autorità italiane circa la soppressione di stazioni di monitoraggio già esistenti e, in qualche caso, della sostituzione delle stesse con misure alternative ugualmente efficaci: pertanto, attualmente, la rete di stazioni di monitoraggio esistente in Italia soddisfa i parametri stabiliti dalla Direttiva; B) quanto all’addebito circa la violazione

dell'art. 3, par. 4, in combinato disposto con l'allegato I - a motivo della carente attività, in Italia, nella designazione nei termini di "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (ZVN) delle zone che risultano "scaricare" in acque recanti un livello di inquinamento da nitrati e/o di eutrofizzazione superiore alle specifiche "soglie" indicate dalla stessa Dir. 91/676/CEE - la Commissione ritiene superati i suoi addebiti con riferimento alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Veneto: tali regioni, secondo i risultati del monitoraggio 2012/2015, presentavano aree da qualificarsi come "vulnerabili" in aggiunta a quelle già individuate nel periodo 2008/2011: tali "nuove" aree inquinate, tuttavia, non erano state ancora ufficialmente designate come ZVN dalle competenti autorità italiane. Alla fine del 2020, però, le regioni sopra citate risultavano aver provveduto a tale designazione. Per quanto riguarda la Regione Umbria, invece, la Commissione ravvisa la seguente situazione: nella "messa in mora complementare", la Commissione stessa aveva individuato, nella medesima Umbria 18 aree meritevoli di essere qualificate come ZVN. Attualmente la Commissione ritiene plausibili le giustificazioni adottate dalle autorità italiane circa la mancata qualificazione, in termini di ZVN, di n. 10 aree tra le 18 predette. Tuttavia, per le restanti 8 aree, rimangono fermi gli addebiti della Commissione, nei riguardi della Regione Umbria, circa l'illegittimità delle mancate designazioni e, pertanto, circa la violazione dell'art. 3, par. 4, in combinato disposto con l'allegato I; C) Carenza nell'integrazione, nei "programmi di azione esistenti", di misure supplementari e di azioni rafforzate: al riguardo, la Commissione ritiene che, delle 12 Regioni individuate nella "messa in mora complementare" (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria) - le quali, in violazione dell'art. 5, par. 5 e 6, avevano omesso di integrare i rispettivi "piani d'azione" con misure "aggiuntive" e "azioni rafforzate", pur avendo constatato che i piani di azione esistenti e in corso di applicazione non avevano determinato un miglioramento dei livelli preesistenti di inquinamento idrico da nitrati o di eutrofizzazione - le regioni Emilia Romagna, Liguria e Umbria risultino, attualmente, aver provveduto a rinforzare le misure previste dai rispettivi piani di azioni, per cui risultano superati, nei loro riguardi, gli addebiti elevati dalla Commissione circa la violazione dell'art. 5, par. 5 e 6, della Dir. 91/676/CEE. La Commissione stessa ritiene, tuttavia, che tali addebiti rimangano fermi, a motivo dell'inadeguata integrazione dei piani di azione già esistenti, per le Regioni restanti (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia); D) deroghe eccessive all'istituzione di un divieto continuativo, sufficientemente esteso nel tempo, di uso di determinati fertilizzanti: nella precedente "messa in mora complementare", la Commissione aveva rilevato come - sebbene un decreto del 25/02/2016 del Ministero dell'Agricoltura avesse dotato di una significativa durata il divieto continuativo dell'utilizzo di certi fertilizzanti, responsabili dell'inquinamento da nitrati e/o dell'eutrofizzazione -. l'efficacia della stessa proibizione era stata svuotata dalla successiva attribuzione, alle Regioni, del potere di restringerne significativamente l'estensione temporale tramite apposite deroghe inserite nei rispettivi "programmi di azione", con conseguente violazione dell'art. 5, par. 4, in combinazione con l'allegato III, punto 1, sub 1: attualmente, la Commissione ritiene superato tale addebito nei riguardi delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, le prime 3 in quanto hanno provveduto a modificare i loro programmi d'azione istituendo, comunque, un divieto continuativo di almeno 60 giorni in ordine all'uso dei predetti fertilizzanti, l'ultima in quanto ha dimostrato che il proprio piano di azioni non contiene deroghe alle previsioni contenute nel citato Decreto del Ministero dell'Agricoltura, quest'ultimo esente da rilievi della Commissione. La Commissione ritiene, tuttavia, che i rilievi in ordine al presente punto rimangano fermi per le Regioni Lombardia e Umbria, in quanto nei rispettivi piani di azione il divieto continuativo di uso di alcuni specifici fertilizzanti (pesantemente responsabili dell'inquinamento da nitrati e dell'eutrofizzazione) non assume la durata ritenuta compatibile con la normativa UE.

Stato della Procedura

Il 15 febbraio 2023 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2181 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, di contrasto all’inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull’inosservanza delle norme succitate, concerne gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scarichino sia in acque “normali” che in acque “sensibili” (sono “sensibili” le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all’inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull’osservazione dei dati emergenti, per l’Italia, dall’esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l’art. 3 debbono scaricare detti reflui in “reti fognarie” dotate dei requisiti ex allegato I A. L’art. 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricanti in acque normali, subiscano un trattamento “secondario” o “equivalente”, in esito al quale presentino gli standards di cui all’allegato I, sezione B. L’art. 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricanti in aree “sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Infine, l’art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all’allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards ex allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione UE. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l’art. 3 che prescrive impianti fognari ad esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto art. 3 (per cui è evidente che i trattamenti ex artt. 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l’art. 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili - non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un’adeguata gestione delle “variazioni stagionali di carico”; 4) violato l’art. 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE****“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di “*tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I*” e “*habitat delle specie di cui all’allegato II*”. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di “*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*”, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE. Le autorità italiane, onde superare la presente procedura, hanno introdotto l’art. 8 bis del D. l. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023, il quale recita come segue:

“1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché

all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura comporta l'insorgenza di nuovi oneri per la Finanza pubblica, nei termini dell'istituzione del Fondo descritto nel precedente riquadro.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, con sentenza ex art. 258 TFUE, che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti dai seguenti articoli della Direttiva 2008/50/CE: l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI; l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A. L’inottemperanza agli obblighi suddetti attiene alla situazione esistente, negli “agglomerati” e “zone” del territorio italiano come di seguito indicati, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. Il già citato art. 13 impone infatti, agli Stati della UE, di garantire che, nei loro rispettivi territori, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa, fra cui l’NO₂, non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della stessa: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Quando, nell’ambito di uno Stato UE, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, l’art. 23 della stessa Direttiva obbliga lo stesso Stato a comunicare alla Commissione un “piano di gestione dell’aria ambiente”, il quale deve, da una parte, risultare efficace rispetto alla finalità di ricondurre sotto-soglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO₂ e, dall’altra, deve contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Quanto alla posizione dell’Italia, la Commissione ritiene tale Stato membro inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto art. 13 in combinazione con l’allegato XI, in quanto si è verificato un pressoché continuo e sistematico superamento dei valori limite annuali della concentrazione di NO₂ (che la Direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria) nelle seguenti aeree: a) dal 2010 fino al 2018 incluso, negli agglomerati di Torino, di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Firenze e di Roma, nonché nel Comune di Firenze; b) nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino al 2018 incluso, nell’agglomerato di Catania; c) dal 2010 fino al 2017 incluso, nella “zona A – pianura ad elevata urbanizzazione”; d) nel biennio 2010-2012 e, in seguito, dal 2014 fino al 2017 incluso, nelle “zone industriali”. Si precisa, infine, che tale sconfinamento dai massimali consentiti sussiste tuttora; 2) di cui al suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto dall’11 giugno 2010 non ha adottato, nei suoi “piani di gestione della qualità dell’aria”, misure appropriate a riportare, “nel più breve tempo possibile” i valori effettivi delle concentrazioni di NO₂ entro i massimali di cui alla sopra citata Dir. 2008/50/CE: tale inadempienza è fatta evidente, tra l’altro, dal fatto che gli sconfinamenti delle concentrazioni di NO₂, nelle aree sopra menzionate, hanno avuto una persistenza pluriennale. Altresì, la violazione del già citato art. 23 risulta anche dalla circostanza per cui i “piani di gestione”, presentati sino ad oggi dalle autorità italiane competenti, talvolta non riportano – o riportano in modo inesatto - alcuni dei dati “minimi” che, in base all’Allegato XV, parte A, debbono necessariamente figurare nei piani suddetti, come quelli relativi a: 1) l’individuazione delle specifiche “fonti” che, in ciascuna delle aree considerate, sono responsabili dello sfioramento delle “soglie” di inquinamento fissate dalla Direttiva; 2) un “calendario” di attuazione delle misure programmate; 3) la “stima” del programmato miglioramento, nonché dei tempi necessari all’ottenimento dello stesso, come determinato dalle misure divise. La comunicazione di tali dati è, a detta della Corte UE, imprescindibile ai fini di consentire, alla Commissione, di verificare l’efficacia dei medesimi “piani di gestione”.

Stato della Procedura

In data 12 maggio 2022, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la Repubblica italiana, con sentenza C- 573/19 ai sensi dell’art. 258 TFUE, inadempiente agli obblighi che le derivano dall’appartenenza alla UE. Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto gli artt. 9 e 9 bis del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023. Detto art. 9 recita come segue:

1. al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nei casi in cui

risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. 1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5. 1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1 bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1 bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.”; b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: “9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.” Quanto all'art. 9 bis, lo stesso reca “disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedura di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare un aumento degli oneri a carico della Finanza Pubblica, laddove le competenti autorità interne adottassero, a contrasto dell'inquinamento dell'aria, misure di incentivazione economica di comportamenti ecosostenibili da parte degli operatori più direttamente coinvolti nelle problematiche rappresentate.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10/11/2020, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI, nonché dall’art. 23, della Direttiva 2008/50/CE. Detto art. 13 dispone che, in ogni Stato UE, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’“aria ambiente” non superino determinati “valori limite”, indicati dal succitato allegato XI. Tale allegato indica, altresì, le “date” entro cui ogni Stato UE deve riportare ciascun elemento inquinante, menzionato nell’allegato stesso, entro le “soglie” predette: in particolare, alcune sostanze inquinanti dovevano essere riportate nei limiti, stabiliti da tale allegato XI, già entro l’01/05/2005 – in ciò riprendendo pedissequamente, la Dir. 2008/50/CE in argomento, l’allegato I della previa Dir. 1999/30/CE – mentre il livello di altre sostanze, menzionate per la prima volta dalla stessa Dir. 2008/50/CE, doveva essere ricondotto “a norma” entro l’01/01/2010. Si precisa che le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria, in ciascuno Stato UE, vengono stimate con riferimento a “zone” e ad “agglomerati”. L’art. 23, par. 1, 2° periodo di essa Dir. 2008/50/CE stabilisce che laddove in uno Stato UE - alla scadenza dei termini cronologici stabiliti dall’allegato XI - i livelli di inquinamento dell’“aria ambiente” risultino superiori ai valori-limite di cui sopra, tale Stato deve approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante le misure “appropriate” per ricondurre tali livelli di inquinamento, nel tempo “più breve possibile”, entro i suddetti massimali. Detto “piano di gestione” deve contenere, inoltre, le misure descritte all’allegato XV.

Per consentire la verifica circa il rispetto delle “soglie” in questione, l’art. 11 della Dir. 96/62/CE obbliga ogni Stato UE ad inviare, alla Commissione, una Relazione annuale sui livelli di inquinamento dell’aria nelle “zone” e negli “agglomerati” presenti sul territorio di esso Stato. Si precisa che l’Italia è già stata destinataria della procedura di infrazione n. 2008/2194, nel cui ambito la Corte di Giustizia ha accertato che tale Stato UE – pur essendo obbligato, per l’art. 5, par. 1, della Dir. 1999/30/CE allora vigente, a garantire che i “valori limite” per le sostanze inquinanti dell’aria, specificati nell’allegato I, fossero rispettati alcuni dal 2001 e altri dal 2005 - presentava tuttavia, per il periodo 2006-2007 e per 55 tra zone e agglomerati, un sfioramento di tali valori. Tale procedura, poi, è stata archiviata dietro promessa dell’Italia di adottare un cospicuo pacchetto di misure, onde ripristinare urgentemente il rispetto dei massimali di cui alla Direttiva.

Dall’11/06/2010, la succitata Dir. 1999/30/CE è stata abrogata dalla presente Dir. 2008/50/CE, la quale, tuttavia, ha ripreso senza modifiche i valori limite previsti dalla prima Direttiva e, per le sostanze inquinanti già in questa menzionate, anche i termini cronologici per l’adeguamento, a tali massimali, da parte degli Stati UE. Nell’ambito della presente procedura 2014/2147, invece, la stessa Corte UE ha sentenziato, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, che: 1) dal 2008 fino all’11/06/2010 – cioè fino alla data in cui la Dir. 2008/50/CE doveva essere attuata in tutti gli Stati UE - l’Italia ha continuato, in modo sistematico per diverse “zone” e “agglomerati”, a mantenere le concentrazioni di sostanze inquinanti, nell’aria-ambiente, a livelli ben superiori ai valori-limite stabiliti dall’art. 5, par. 1, in combinazione con l’allegato I, della succitata Dir. 1999/30/CE. Atteso che alcuni di tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l’01/01/2001, mentre gli altri dovevano esserlo entro l’01/01/2005, risulterebbe evidente che i “piani d’azione” applicati dall’Italia nel periodo già menzionato, cioè dal 2008 all’11/06/2010, non erano adeguati a riportare a norma, in tempo ragionevole, i livelli di inquinamento effettivi, come dimostra il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo: pertanto, l’Italia avrebbe derogato agli obblighi di cui al già citato art. 5, par. 1; 2) a partire dalla predetta data dell’11 giugno 2010 fino al 28 giugno 2017 (che è la data concessa all’Italia per rispondere al “parere motivato” della procedura, nonché quella a cui debbono riferirsi i fatti valutati in sentenza), la stessa Repubblica italiana ha continuato, sistematicamente – salvo qualche parentesi sporadica - a mantenere i predetti livelli di inquinamento al di sopra dei valori limite di cui al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE. Considerato che tali

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

valori/limite dovevano essere inderogabilmente rispettati entro l'01/01/2001 alcuni, ed entro l'01/01/2005 altri, come dalla previgente Dir. 1999/30/CE e come ribadito dalla successiva Dir. 2008/50/CE, risulterebbe che i "piani d'azione" applicati dall'Italia dall'11/06/2010 fino al 28 giugno 2017 e anche oltre, ove posti a confronto con il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo, non contenevano le "misure appropriate" a riportare a norma, "nel più breve tempo possibile", i livelli di inquinamento effettivi: pertanto, l'Italia avrebbe derogato, per il periodo sopra delimitato, agli obblighi derivanti dall'art. 23, par. 1, della Dir. 2008/50/CE.

Stato della Procedura

Il 10/11/2020, con sentenza C-664/18, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, ex art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto l'art. 9, l'art. 9 bis e l'art. 10 del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023. L'art. 9 recita come segue:

1. al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. 1-ter. Lente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5. 1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1 bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1 bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142."; b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: "9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti."

L'art. 9 bis dello stesso D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023 reca "Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299".

L'art. 10 dello stesso D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023 reca forme di restrizione alle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare un aumento degli oneri a carico della Finanza Pubblica, laddove venissero adottate, a contrasto delle attività comportamenti l'inquinamento dell'aria, misure recanti la disposizioni di incentivi economici in favore degli operatori disposti ad assumere comportamenti "virtuosi" sotto il profilo della ecosostenibilità.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia ha dichiarato, con sentenza ex art. 258 TFUE, che la Repubblica italiana ha violato gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, sulla protezione delle acque contro l’inquinamento da reflui urbani. A contrasto di tale inquinamento, la Direttiva impone agli Stati UE numerosi obblighi, circa gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per “abitante equivalente”). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato art. 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti previsti dall’allegato A. L’art. 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque “normali”, o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all’art. 3 come sopra citato, ad impianti ove subiscano un trattamento “secondario” o “equivalente”; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento “secondario” o “equivalente”, siano conformi agli standards di cui all’allegato I B. Quanto all’art. 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. “sensibili”, cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse “aree sensibili” e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più “spinto” (come dai criteri di cui al punto B dell’allegato I) di quello “secondario” o “equivalente”, ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali” (vedi art. 4). Nello specifico, poi, il par. 4 dello stesso art. 5 dispone che, per quanto concerne i reflui scaricanti nelle già menzionate “aree sensibili”, la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% dell’azoto totale. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla problematica del trattamento dei reflui nel territorio italiano, sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura, le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata Direttiva. In particolare, la Corte di Giustizia UE ritiene che: 1) in numerosi agglomerati – come singolarmente elencati nel dispositivo della presente sentenza – le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato art. 3; 2) in numerosi altri agglomerati caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato art. 4 della Direttiva – e partitamente elencati nel dispositivo della presente sentenza – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui ad un trattamento secondario o equivalente, non venga adempiuto; 3) in diversi agglomerati – singolarmente elencati nel dispositivo della presente sentenza – caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall’art. 5 della Direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente, lo stesso obbligo non venga attuato; 4) nei diversi agglomerati, singolarmente individuati dall’elenco di cui al dispositivo della presente sentenza, la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, non raggiunga la soglia del 75% per il fosforo totale e almeno del 75% dell’azoto totale, in violazione, pertanto, dei parametri stabiliti all’art. 5, par. 4 della Direttiva in oggetto; 5) nei numerosi agglomerati, singolarmente enumerati dal dispositivo della presente sentenza, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le “variazioni stagionali di carico”, ad onta del succitato art. 10.

Stato della Procedura

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Il 6 ottobre 2021, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, l'inadempienza dell'Italia agli obblighi che le derivano dall'ordinamento UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti potrebbe comportare un aumento della spesa pubblica.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno prodotto dall’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contestava all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto gestione commissariale straordinaria – ometteva di conformarsi a molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. La Commissione osservava, altresì, che il successivo DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione esistente, allontanava vieppiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016. Pertanto, le autorità italiane hanno emanato il DPCM 29 settembre 2017, il quale, modificando il precedente DPCM 14 marzo 2014 sopra citato, ha previsto l’assoggettamento dell’ILVA ad una serie di interventi di tutela sanitaria e ambientale da realizzarsi entro scadenze diverse: il termine di scadenza più lontano nel tempo risulta quello stabilito per la realizzazione completa di alcune tra le misure sopra citate, le quali dovevano essere tassativamente ultimate non oltre il 23 agosto 2023. Pertanto, in data 1° settembre 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Commissione UE una nota del Ministero dell’Ambiente, con la quale si dava contezza del fatto che, all’epoca, l’ISPRA (deputata alla certificazione dell’attuazione delle misure di cui si tratta) aveva certificato la realizzazione di sedici degli interventi in oggetto e stava accertando la realizzazione dei restanti.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il legislatore italiano ha introdotto l’art. 9 bis del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023, recante la rubrica: “Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina, attualmente, oneri finanziari ulteriori.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che l’Italia non avrebbe ancora dato completa attuazione alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE il 21 marzo 2019 (C- 498/17), con la quale la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE, inerente alle discariche di rifiuti. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica avrebbe dovuto presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si sarebbero volute adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui sarebbe stato presentato il piano di riassetto avrebbe dovuto decidere: o l’approvazione del medesimo piano, con la conseguente autorizzazione a mantenere la discarica in attività, o l’immediata chiusura dell’impianto considerato; 3) da ultimo, ove le competenti autorità interne avessero deciso per la continuazione delle attività della discarica, le stesse avrebbero dovuto autorizzare i lavori fissando - nel caso in cui fosse stato necessario adottare un piano di riassetto - un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, si sarebbero dovuti terminare i lavori necessari all’adeguamento delle discariche ai requisiti di cui alla citata Dir. 1999/31/CE. La Commissione, tuttavia, osservava che a settembre 2009, quando il periodo degli otto anni predetti era già scaduto da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che in tutto sussistevano ancora 46 discariche “irregolari” - in quanto o autorizzate ad essere mantenute in esercizio ma non ancora messe a norma, oppure non autorizzate alla continuazione della loro attività ma purtuttavia non ancora fatte oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva. A seguito dell’ulteriore evoluzione della presente procedura di infrazione n. 2011/2215, la Commissione adiva per la prima volta, ai sensi dell’art. 258 TFUE, la Corte di Giustizia UE: quest’ultima asseriva, con relativa sentenza, che in Italia rimanevano ancora n. 44 discariche “esistenti”, di cui una parte non risultava ancora chiusa pur in mancanza dell’autorizzazione a rimanere in esercizio, mentre la restante parte, che aveva ottenuto la predetta autorizzazione, non risultava ancora “messa a norma” secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE. Con la presente messa in mora ex art. 260 TFUE, successiva alla sentenza citata, la Commissione ha rilevato che, delle 44 discariche menzionate dalla Corte di Giustizia UE - non ancora a norma né ancora chiuse e, pertanto, in condizioni di contrarietà alla Direttiva di cui si tratta - ne rimanevano ancora 12 (dodici).

Stato della Procedura

Il 7 aprile 2022 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, fossero destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane venissero realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per 12 Comuni; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per 6 Comuni; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine a 14 Comuni. In ordine ai casi predetti, elencati ai nn. da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 1° giugno 2023 la Commissione ha deciso – senza formalizzare tale decisione, per il momento, in un ricorso ufficiale - di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Contestualmente, la Commissione ha deciso di proporre alla suddetta Corte UE, ove questa accogliesse il suo ricorso, di imporre alla Repubblica italiana quanto segue: 1) una penalità di € 13.640,00 per ogni giorno intercorrente tra la data della prima sentenza della Corte UE (10/04/2014) in ordine alla presente procedura di infrazione, e la data della seconda sentenza ex art. 260 TFUE, con la precisazione che la somma in oggetto non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a € 9.548.000; 2) una penalità di mora giornaliera di € 122.760,00, dovuta dal giorno in cui la Corte UE pronuncerà la seconda sentenza (ex art. 260 TFUE) fino al giorno in cui la Repubblica italiana non risulterà essersi completamente conformata a tale pronuncia. Il citato importo della penalità giornaliera di mora sarà oggetto di progressive decurtazioni secondo il principio della degressività, man mano che i singoli “agglomerati” verranno resi conformi alla normativa UE. La Commissione UE, altresì, invita la Repubblica italiana a comunicare quanto prima gli interventi che intende adottare, onde scongiurare che la Commissione stessa dia

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

seguito alla presente decisione di deferimento dell'Italia di fronte alla Corte UE e, di conseguenza, proceda all'iscrizione di un formale ricorso presso la Corte medesima.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE, ai fini del superamento della presente procedura di infrazione, implica un aggravio della spesa pubblica. A tali oneri si aggiungerebbero, qualora la Corte UE dovesse condannare l'Italia per la seconda volta – evenienza resa più probabile dalla decisione della Commissione di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE – le gravose spese supplementari connesse alle sanzioni pecuniarie che verrebbero irrogate.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Emergenza rifiuti in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Alla fine del II semestre 2023, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE la somma complessiva di € 325.760.000,00

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034** - ex art. 260 del TFUE

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di “penale”, per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla succitata Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo “ricorso” alla Corte di Giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, come definito dall'All.to A, sez. B; all'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e siano progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle “acque reflue” scaricanti in acque cosiddette “normali” ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque “sensibili”.

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l'Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonché di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Alla fine del II semestre 2023, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE la somma complessiva di € 142.867.997,22

Scheda 15- Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Non corretta applicazione delle Direttive 75/442/CE sui “rifiuti”, 91/689/CEE sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all'applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'art. 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 02/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all'Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Alla fine del II semestre 2023, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE la somma complessiva di € 265.485.589,04

PAGINA BIANCA

APPALTI

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MMC	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	MM ex 260 (C-526/17)	No	Stato invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2018/2273 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione**Violazione**

Con lettera di messa in mora la Commissione europea ha contestato la non conformità dell’ordinamento interno rispetto alle seguenti disposizioni della:

Direttiva 2014/24/UE

Art. 5, par. 8, 1 e 2 c; Art. 5, par. 9; Art. 18, par. 1; Art. 57, par. 2, 2 c. e par. 4, lett. G); Art. 63, par. 1 e 2;

Art. 69, par. 1 e 3; Art. 71.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 16, par. 8, 1 c e par. 9, 1 c; Art. 36, par. 1, Art. 79, par. 1, 2, 3, Art. 84, par. 1 e 3, Art. 88.

Direttiva 2014/23/UE

Art. 3, par. 1; Art. 38, par. 2; par. 5, 2 c e par. 7 lett. F); Art. 42.

Inoltre con lettera di costituzione in mora complementare:

Direttiva 2014/24/UE:

art. par. 1 e 2; art. 2, par. 1, punto 10; art. 18, par. 1; art. 19, par. 1; art. 57, par. 2, 2 c; art. 63, par. 1 e 2

art. 71; art. 80, par. 2.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 2, punto 6; Art. 36, par. 1; Art. 37, par. 1; Art. 79, par. 1, 2, 3; Art. 88; Art. 97, par. 2

Direttiva 2014/23/UE

Art. 1, par. 1 e 2; Art. 3, par. 1; Art. 5, punto 2; Art. 26, par. 1; Art. 38, par. 2 e par. 5, 2 c.; Art. 42.

Stato della Procedura

In data 7 aprile 2022 è stata inviata una 2° messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto l’art. 24 ter del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023, il quale, rubricato “Modifiche all’articolo 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273”, recita come segue: “All’articolo 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’art. 125 del medesimo decreto legislativo per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea contesta, all'Italia, di non avere ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18/09/2019 (C-526/17). Con essa, si dichiarava che la Repubblica italiana - laddove, attraverso l'ANAS, senza previa gara pubblica aveva prorogato fino al 31/12/2046, in favore della Società Autostrada Tirrenica (SAT), la concessione a costruire e gestire l'autostrada "A12 Civitavecchia-Livorno" (rispetto al termine originario del 31/10/2028) - aveva violato gli artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE. Con tale sentenza, la Corte UE ha sottolineato che, dai predetti artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE, si deduce che le "concessioni" da parte delle Amministrazioni, o di altri organismi di diritto pubblico, debbano essere affidate, se di valore pari o superiore alla "soglia" di cui all'art. 56, ad operatori economici selezionati mediante procedure improntate, tra l'altro, al principio della necessità di applicare una "parità di trattamento" a tutti i partecipanti. Fra tali procedure, la più conforme agli anzidetti principi è quella della "pubblica gara", la cui disciplina stabilisce, in primo luogo, l'obbligo di notificare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, che la stessa gara è stata indetta. Da tale normativa, la giurisprudenza UE ha dedotto altresì che, scaduto il termine finale originario di una "concessione", la stessa non possa essere prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, ma debba essere "riaffidata" (anche se allo stesso affidatario iniziale) solo attraverso una nuova gara pubblica: infatti, anche se lo stesso affidatario uscente fosse stato individuato mediante lo stesso tipo di selezione (gara pubblica), potrebbero essere intervenute, in seguito, circostanze diverse, tali da imporre una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e una nuova selezione dell'affidatario mediante una nuova gara. La stessa sentenza ha rilevato la violazione degli artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE solo con riguardo alla tratta già completata dell'autostrada Civitavecchia/Livorno, vale a dire la tratta Livorno – Cecina, rispetto alla quale, pertanto, la Corte UE ha stabilito che la concessione in favore della SAT non possa prolungarsi oltre la data originariamente stabilita (31 ottobre 2028). La Corte UE ha pertanto richiesto alle autorità italiane di modificare la Convenzione con SAT, riportandone il termine dal 31/12/2046 (come illecitamente prorogato) al 31/10/2028. Pertanto, l'Italia ha adottato l'art. 35, co. 1 ter del D. L. "Proroga termini" n. 162/2019 (convertito con modificazioni nella L. n. 8/2020), nel quale si prevede di modificare la convenzione ANAS-SAT come segue: 1) soppressione, nei riguardi della SAT, della concessione a costruire le tratte autostradali ulteriori rispetto alla già ultimata tratta Livorno-Cecina; 2) permanenza, in favore della stessa SAT, della concessione a gestire la tratta Livorno-Cecina non oltre il 31/10/2028. Le competenti autorità italiane, quindi, hanno inviato alla Commissione UE, per riceverne un preventivo gradimento (confort letter), la bozza di modifica della Convenzione in oggetto, contenente i punti sopra descritti. La Commissione ha notificato al Governo italiano, con nota del 20/07/2022, la "confort letter" che le era stata richiesta sulla bozza predetta. Ancora, tuttavia, non si è pervenuti alla stipula della Convenzione modificativa in oggetto, per la necessità di integrare dei residui passaggi amministrativi ancora mancanti, come dettati dalla normativa italiana. E' stato in ogni caso emanato il D. L. n. 215/2023, successivamente convertito, senza modificazioni, nella Legge n. 18/2024, il cui art. 8, co. 10 ha disposto che la concessione in favore di SAT, avente ad oggetto la gestione della tratta autostradale Livorno-Cecina, dovrà intendersi inderogabilmente cessata al 31/10/2028, a prescindere dal fatto che l'attuale Convenzione tra ANAS e SAT venga modificata in tal senso.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Le autorità italiane, ai fini del superamento della presente procedura di infrazione, hanno introdotto l'art. 8, comma

10, del Decreto Legge n. 215/2023. Tale Decreto Legge è stato convertito, senza modificazioni, nella Legge n. 18/2024

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Essendo previsto, nel progetto di modifica alla Convenzione tra l'ANAS e la società SAT, che quest'ultima rinunci a tutti

gli eventuali contenziosi che potrebbe instaurare nei riguardi dell'Anas stessa, quest'ultima non sarebbe costretta ad affrontare spese inerenti ad una sua difesa in sede giudiziaria. Pertanto, non risultano ulteriori oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. Si precisa – pur attenendo, la seguente informazione, al semestre successivo a quello cui si riferisce la presente Relazione – che in data 24 aprile 2024 la presente procedura di infrazione è stata archiviata.

PAGINA BIANCA

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	SC ex 260 C-576/18	Sì	Stato invariato
Scheda 2 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stato invariato
Scheda 3 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stato invariato
Scheda 4 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stato invariato
Scheda 5 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	Decisione di RC ex 260 C-207/05	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Sardegna

Violazione

La Corte di Giustizia UE rileva che la Repubblica italiana non ha completamente eseguito la sentenza del 29/03/12, con cui la Corte stessa aveva dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE: tali obblighi imponevano al predetto Stato UE di recuperare gli “aiuti di Stato” consistenti nei finanziamenti erogati, agli alberghi della Sardegna, in base alla Legge Regionale n. 9/1998. Durante il procedimento di fronte alla Corte UE, esitato nella sentenza di condanna della Repubblica italiana ex art. 260 TFUE (di cui alla presente scheda), l'Italia ha dimostrato di aver provveduto al recupero dell'89% dell'importo totale della somma capitale già erogata alle imprese alberghiere beneficiarie, nonché dell'83% della stessa somma capitale aumentata dei dovuti interessi. La Corte UE, al riguardo, ha rilevato che tali dati rappresentano la più evidente dimostrazione di come la Repubblica italiana non abbia provveduto, al presente, al recupero “integrale” delle somme dovute. Al riguardo, l'Italia ha sostenuto che le operazioni di recupero hanno dovuto subire un notevole ritardo, a motivo dell'impugnazione e della conseguente sospensione e in taluni casi dell'annullamento - da parte delle corti nazionali, in completa conformità a quanto previsto dal diritto interno italiano – degli ordini di recupero emessi dalle competenti autorità amministrative italiane, in ottemperanza all'obbligo di recupero stabilito dalla succitata Decisione UE. A tale argomento, la Corte UE ha opposto che le regole del diritto interno di uno Stato UE non possono giustificare il mancato rispetto del diritto dell'Unione. Infatti, la Corte UE ha sottolineato che il diritto dell'Unione ammette solo in ristrettissimi casi che le autorità giudiziarie di uno Stato UE possano “sospendere” un ordine di recupero di “aiuti di Stato illegittimi”, emesso in ottemperanza ad un obbligo UE. In particolare, tale “sospensione” verrebbe autorizzata solo in presenza delle seguenti condizioni: 1) che il giudicante stesso proponga, nell'ambito del giudizio di impugnazione contro l'ordine di recupero, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, l'aspirante beneficiario della sospensione stessa rischi un danno grave e irreparabile, ove la medesima non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le sospensioni giudiziarie, di cui davano notizia le Autorità italiane a giustificazione dei loro indugi nel recupero degli “aiuti di Stato” in oggetto, non presentavano i predetti requisiti.

Stato della Procedura

Il 12/03/2020, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha condannato la Repubblica italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie, per non aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Attualmente, tutti gli aiuti erogati sono stati recuperati, salvo quelli già corrisposti ad imprese al momento soggette a procedure fallimentari: in relazione a queste ultime, nondimeno, risulta che i crediti statali al recupero degli aiuti sono stati regolarmente insinuati al passivo fallimentare. Tale situazione è stata ritenuta soddisfacente dalla Commissione UE, la quale – nel semestre successivo a quello cui si riferisce la presente Relazione e, precisamente, il 24 aprile 2024 - ha archiviato la procedura di infrazione di cui si tratta.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In ragione della sentenza di condanna riportata, l'Italia ha dovuto corrispondere al bilancio UE la somma forfettaria di € 7.500.000,00, oltre a € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza ex 260 TFUE del 12/03/2020 - nell'esecuzione della precedente sentenza ex 258 TFUE del 29/03/2012, cioè nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Alla fine del 2° semestre 2023, la Repubblica italiana ha corrisposto al bilancio UE la somma di €
78.140.000,00

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest’ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell’erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l’INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l’esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch’esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all’obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l’Italia non avrebbe controllato l’attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l’INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha rilevato che l’Italia non aveva ancora dato esecuzione alla pregressa sentenza C-302/09: pertanto, ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica sono derivati, alla Repubblica italiana, dall’assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività.

In totale, alla fine del 2° semestre 2023, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE la somma complessiva di € 194.877.336,91.

Si precisa che, in data 24 aprile 2024, la Commissione ha deciso l’archiviazione della presente procedura.

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdetto dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche. Si anticipa che, al 28/07/2020, risultava recuperata la percentuale dell'89,9% degli aiuti dichiarati illegittimi.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. In data 15 giugno 2023, è stata inviata una nota della P. C. M. alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea, ai fini del successivo inoltro alla Commissione UE, con la quale si dava contezza del fatto che soltanto tre imprese non avevano, all'epoca, ancora restituito gli “aiuti di Stato” già percepiti e che, tuttavia, la possibilità di tale recupero veniva prospettata nell'ambito dei procedimenti di insolvenza rispettivamente pendenti nei riguardi delle imprese predette.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, hanno distolto

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

la Commissione UE dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 4 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 euro da recuperare (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Alla fine del 2° semestre 2023, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE, in totale, la somma di € 86.486.866,33

Scheda 5 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456** - ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito “sospesa”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

ENERGIA

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/0266	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	PM	No	Stato invariato
Scheda 2 2021/0059	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 3 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	MM ex 260 (C-744/19)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2021/0266** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Violazione

La Commissione europea rileva come l’Italia non abbia ancora completamente recepito, nel proprio ordinamento interno, le disposizioni contenute nella Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. A norma dell’art. 36 di detta Direttiva UE 2018/2001, ciascuno Stato UE deve porre in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli articoli da 2 a 13, da 15 a 31, dell’articolo 37 e degli allegati II, III e da V a IX della medesima Direttiva. Ai fini dell’attuazione della Direttiva in oggetto, l’Italia emanava il D. Lgs. n. 199/2021. Tuttavia, la Commissione UE ritiene che diverse disposizioni della succitata Dir. UE 2018/2001 non siano state ancora trasposte nell’ordinamento italiano, come di seguito meglio descritto: 1) art. 4 par. 2, par. 3 co. 1° e 2°, par. 4 co. 1°: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli artt. 5, 6, 7 e 8, 13, 14 e 15 del succitato D. Lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono che i regimi di sostegno alla produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili si fondino su incentivi basati su criteri di mercato (idonei, pertanto, a tenere conto dei costi e non inutilmente distorsivi del mercato stesso energetico), che risultino altresì funzionali a massimizzare l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell’energia elettrica e a garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato e che, infine, vengano concessi con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi; 2) art. 4 par. 6 lett. a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l’art. 6 co. 1 lett. c) di detto D. Lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte nella parte in cui prevedono l’obbligo, per le autorità interne, di stabilire e pubblicare: a) criteri non discriminatori e trasparenti per le procedure di gara volte a selezionare gli operatori da ammettere ai regimi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili; b) date e norme chiare per la consegna del progetto; 3) art. 4 par. 6 lett. b): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite nell’ambito della disciplina dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 199/2021, non risultano trasposte per il fatto che il legislatore italiano non ha prescritto l’obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti; 4) art. 6 par. 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l’art. 6 co. 1 lett. c) e con l’art. 9 del D. Lgs. n. 199, non sono state trasposte nella parte in cui istituiscono il divieto che il sostegno, concesso ai progetti relativi alla produzione di energie rinnovabili, subisca revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e da compromettere la sostenibilità economica dei progetti; 5) art. 15 par. 1 co. 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli artt. 4, 24, 25, 38 e 45 e con l’all. II del D. Lgs. n. 28/2011, non sono state trasposte nella parte in cui prescrivono che le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze per gli impianti di energia da fonti rinnovabili siano necessarie e proporzionate; 6) art. 16 par. 3: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite negli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 199, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono che lo sportello amministrativo debba, in favore degli sviluppatori di progetti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mettere a disposizione il manuale delle procedure amministrative; 7) art. 16 par. 5 co. 2: tali disposizioni non sono state trasposte, nella normativa italiana, nella parte in cui impongono l’obbligo di provvedere affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative; 8) art. 19 par. 8: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite nell’art. 46 co. 1 del D. Lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte né nella parte in cui stabiliscono l’obbligo, per i fornitori, di utilizzare le c.d. “garanzie” per dimostrare, nell’ambito del proprio mix energetico, quale sia la quota o la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, né nella parte in cui prevedono un limite alla necessità delle stesse garanzie ove si tratti di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti

rinnovabili, per la quale, infatti, esse prevedono che sia sufficiente il rilascio di una sola garanzia d'origine la quale specifichi entrambe le caratteristiche; 9) art. 19 par. 9: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 46 co. 8, del D. lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono l'obbligo di riconoscere le "garanzie di origine" rilasciate da altri Stati UE; 10) art. 19 par. 11: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 46 co. 8, non sono state trasposte nella parte in cui istituiscono il divieto di riconoscere le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo, se quest'ultimo non ha concluso un apposito accordo con la UE; 9) art. 21 par. 2 lett. d: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 30 del D. lgs. n. 199, non sono state trasposte in quanto il legislatore italiano, pur autorizzando l'autoconsumatore a vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta, non prevede, a differenza delle suddette norme UE, che egli sia remunerato in rapporto al valore di mercato di tale energia elettrica; 10) art. 21 par. 6 lett. b): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 8 e l'art. 10 co. 1 del D. lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte laddove il legislatore italiano, pur prevedendo un sostegno pubblico agli autoconsumatori, non ha indicato né le misure volte ad affrontare gli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato, né le misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti; 11) art. 22 par. 3: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con il "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC), non sono state trasposte laddove il PNIEC stesso, pur indicando le misure che saranno adottate per promuovere le comunità di energia rinnovabile, non effettua una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nel territorio italiano; 12) art. 22 par. 4 lett. g): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli artt. 8, 10 e 33 del D. lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte laddove prevedono che vengano forniti, alle comunità di energia rinnovabile, strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; 13) art. 24 par. 4 lett. a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 27 del D. lgs. n. 199/2021, sono rimaste non trasposte nella parte in cui prevedono a carico di ciascuno Stato UE – in quanto tenuto ad aumentare la quota di energia rinnovabile, nei settori del riscaldamento e del raffrescamento, indicativamente di 1,3 punti percentuali come media annuale per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020 – l'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare che l'aumento di detta quota di energia rinnovabile si realizzi anche attraverso i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, tramite una delle due opzioni previste dalle stesse norme UE; 14) l'art. 24 par. 9: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 10, co. 17 del D. lgs. n. 102/2014, sono rimaste non trasposte nella parte in cui prevedono che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento siano chiaramente definiti e attuati dall'autorità competente, in conformità al medesimo articolo; 15) art. 29, par. 1, co. 1°: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 42, co. 1°, del D. lgs. n. 199/2021, sono rimaste non trasposte laddove precisano che l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve essere presa in considerazione - per essere conteggiata sia nel contributo all'obiettivo della UE fissato all'art. 3, par. 1, sia nella quota di energia rinnovabile di ciascuno Stato UE, sia per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili e, infine, per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario - esclusivamente se tale energia rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai par. fi da 2 a 7 e al par. 10; 16) art. 29, par. 1, co. 5°: poiché la normativa italiana non ha individuato l'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ne deriva, secondo la Commissione, che l'art. 42, co. 1, del D. lgs. n. 199 – il quale, secondo le autorità italiane, avrebbe trasposto l'art. 29, par. 1, co. 5 di cui si tratta – non recepirebbe, in sostanza, la precisazione per cui gli stessi criteri si applicano a prescindere dall'origine geografica della biomassa; 17) art. 29, par. 12: le autorità italiane hanno deliberatamente omissso di trasporre tali disposizioni, le quali stabiliscono che gli Stati UE non rifiutano di prendere in considerazione – ai fini dell'inclusione nel conteggio del contributo all'obiettivo della UE fissato all'art. 3, par. 1 e in quello della quota di energia rinnovabile di ciascuno Stato UE, nonché ai fini della misurazione del rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili e, infine, allo scopo di determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario – i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente allo stesso art. 29, anche se la valutazione si fonda su criteri di sostenibilità diversi da quelli di cui ai par. fi da 2 a 7 e al par. 10 del medesimo articolo, 18) art. 30, par. 9, co. 1°: le autorità italiane hanno deliberatamente omissso di

trasporre tali disposizioni, le quali vietano agli Stati UE di imporre ai fornitori l'obbligo di fornire altre prove di conformità, rispetto ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, laddove abbiano presentato prove ottenute conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dei par. 4 o 6 del medesimo articolo; 19) art. 15, par. 8, co. 1°: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 28 del D. Lgs. n. 199/2021, non sono state completamente trasposte in quanto la predetta normativa italiana non prevede l'obbligo, per le autorità, di valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine e di assicurare che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori; 20) l'art. 21, par. 2, lett. a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'art. 30 del D. Lgs. n. 199/2021, non sono state trasposte con riguardo ai punti i) e ii) relativi alle procedure e agli oneri applicabili agli autoconsumatori; 21) l'art. 30, par. 3, co. 2°, prima frase: tali disposizioni, secondo le autorità italiane, sarebbero state recepite con l'art. 43, co. 6, del D. Lgs. n. 199, ma queste ultime norme riguardano soltanto il controllo che il Ministero della transizione ecologica deve esercitare sul funzionamento degli organismi di certificazione, per cui non recepiscono gli obblighi sanciti dall'art. 43 della Direttiva, di cui si tratta: In particolare, non viene recepita la precisazione per cui tali obblighi si applicano a prescindere dal fatto che i biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano stati prodotti nell'Unione o importati.

Stato della Procedura

Il 15/07/2022, la Commissione europea ha inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato trasposizione alla Direttiva UE 2018/2001 mediante il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2021/0059 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica italiana abbia omissso di recepire, nel proprio ordinamento interno, diverse disposizioni della Direttiva UE 2019/944 e, inoltre, abbia recepito in modo solo parziale altre disposizioni della medesima. La Commissione ha raggiunto tali conclusioni, circa le disposizioni della Direttiva che ritiene non essere state per niente recepite, in ragione del fatto per cui la Repubblica italiana non ha fornito, in relazione alle stesse, informazioni precise circa le disposizioni normative italiane che avrebbero dovuto trasporle nell’ordinamento nazionale. La Direttiva in oggetto, circa l’attuazione delle disposizioni in essa contenute, prevedeva i seguenti termini: quello del 31/12/2020 per gli articoli da 2 a 5, l’articolo 6, par. 2 e 3, l’articolo 7, par. 1, l’articolo 8, par. 2, lett. e j) e l), l’articolo 9, par. 2, l’articolo 10, par. 2, l’articolo 11, par. 2, l’articolo 12, gli articoli da 11 a 24, gli articoli 26, 28 e 29, gli articoli da 31 a 34, l’articolo 36, l’articolo 38, par. 2, gli articoli 40 e 42, l’articolo 46, par. 2, lett. d), gli articoli 51 e 54, gli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, l’articolo 70, punti da 1 a 3, l’articolo 70, punto 5, lett. b), e l’articolo 70, punto 6, e gli allegati I e II; quello del 31/12/2019, per l’art. 70, punto 5, lett. a); quello del 25/10/2020, circa l’art. 70, punto 4. L’art. 71 della Direttiva in parola stabiliva che le disposizioni nazionali, che ogni Stato UE avrebbe dovuto adottare ai fini del recepimento stesso, dovessero essere immediatamente comunicate alla Commissione medesima. Peraltro, lo stesso art. 71 dispone che le norme nazionali, emesse in recepimento di quelle contenute nella stessa Direttiva, debbano contenere un riferimento alla medesima o essere corredate di un tale riferimento. Si precisa, anche, che con riguardo a tutte le Direttive in generale – come ha chiarito anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-543/17 – gli Stati UE debbono, laddove comunichino alla Commissione la relativa normativa nazionale di attuazione (cioè di recepimento), indicare in modo puntuale, nell’ambito di questa, le disposizioni specifiche che hanno recepito ciascuna disposizione della stessa Direttiva. In quanto alla Dir. 2019/944, di cui alla presente procedura di infrazione, le autorità italiane ne hanno comunicato il recepimento con il D. Lgs. n. 210/2021, al quale hanno allegato una Tabella di Concordanza (MNE(2021)08463) recante indicazione di varie disposizioni nazionali, contenute nel predetto Decreto Legislativo o anche in testi normativi anteriori, le quali corrisponderebbero alle disposizioni comprese nella Direttiva di cui si tratta. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che tale Tabella di Concordanza non indicherebbe con precisione, in rapporto a diverse disposizioni della Direttiva, le specifiche norme nazionali che le avrebbero rispettivamente recepite. Da ciò, la Commissione stessa ha ritenuto che tali norme di recepimento non siano state nemmeno adottate. Tali norme della Dir. UE 2019/944, rimaste ancora totalmente inattuuate, sarebbero le seguenti: l’art. 2, punti 15, 21, 24, 26 e 43; l’art. 3, par. 3 e 4; l’art. 7, par. 1, lett. re a) e b); l’art. 8, par. 2, lett. re j) e l); l’art. 14, par. 3 e 5; l’art. 15, par. 4; l’art. 16, par. 3, lett. re d) ed e); art. 1, par. 1, lett. b) e par. 2, lett. c); art. 23, par. 5; art. 24, par. 1 e 3; art. 31, par. 5; art. 32, par. 1 e 2; art. 34; art. 36, par. 3 e 4; art. 40, par. 1, lett. re da a) a c); art. 40, par. 2 e 5; art. 54, par. 5, lett. re b), e) e g); art. 59, par. 1, lett. re d), j), m), n), q), s), v), x) e y); art. 59, par. 7 e 9; art. 61; art. 62, par. 1, lett. re a) e c), par. 2, lett. re b) e c) e par. 3; allegato 1, punto 5; allegato II, punti 1 e 2. Altresì, la stessa Commissione ha ritenuto “parzialmente” recepite altre disposizioni della Direttiva in questione: queste ultime sarebbero state, effettivamente, riprese da vigenti norme italiane, ma in modo non completamente fedele. Al riguardo, la Commissione ha indicato le seguenti disposizioni della stessa Dir. UE 2019/944: l’art. 2, punto 9, il quale fornisce una definizione di “mercati dell’energia elettrica” più estesa di quella fornita dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l’art. 2, punto 48, che fornisce una definizione di “servizio ancillare” più estesa di quella indicata dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l’art. 17, par. 5, il quale riferisce la “partecipazione della gestione della domanda” a “tutti” i mercati dell’energia elettrica”, laddove le

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

norme italiane di recepimento limitano tale partecipazione solo ad alcuni mercati dell'energia elettrica; l'art. 31, par. 7, il quale prevede delle deroghe, rispetto all'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza, che non sono state recepite dalle norme italiane di attuazione; l'art. 31, par. 9, che prevede un obbligo preciso di cooperazione tra il gestore del sistema di distribuzione e il gestore del sistema di trasmissione, che non è stato recepito dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'art. 40, par. 1, lett. d), il quale prevede che il gestore del sistema di trasmissione debba assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi alcuni, di tali servizi, indicati puntualmente dalle stesse norme UE ma, per converso, non indicati dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'art. 40, par. 1, lett. h), il quale attribuisce dei compiti, al gestore del sistema di trasmissione, che le norme italiane di attuazione non hanno ripreso in toto, limitandosi a stabilire che lo stesso gestore deve riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943; l'art. 42, par. 1 e 2, sui "poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione", il quale non è stato completamente recepito dalle norme italiane di attuazione dal momento che le stesse hanno omissso di recepire l'ultima frase del primo paragrafo e l'ultima parte del secondo paragrafo; l'art. 58, lett. d), che non è stato recepito, dalle norme italiane di attuazione, quanto all'espressione *"nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento"*; l'art. 58, lett. e), il quale non è stato recepito quanto all'aggiunta *"e impianti di stoccaggio dell'energia"*; l'art. 58, lett. g), che non è stato recepito quanto all'aggiunta *"in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori"*; l'art. 59, par. 1, lett. c), il quale non è stato recepito completamente in quanto le norme italiane di recepimento hanno omissso di riprendere le espressioni *"in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione"* e *"accordo entro un termini di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento"*; l'art. 59, par. 1, lett. o, che non è stato recepito quanto all'aggiunta sull'impatto dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Non sarebbe stata altresì recepita la seguente parte di tali disposizioni: *"il rapporto tra i prezzi relativi ai consumi domestici e i prezzi all'ingrosso, l'evoluzione delle tariffe e dei prelievi della rete, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti"*; l'art. 59, par. 1, lett. p), il quale fa riferimento ai "clienti" in genere, laddove le norme italiane di attuazione hanno ristretto tale definizione generica.

In conclusione, pertanto, la Commissione UE ritiene che numerose disposizioni contenute nella Direttiva in oggetto (UE 2019/944) non siano state nemmeno parzialmente recepite dalla normativa italiana, mentre altre siano state recepite soltanto in modo parziale.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2023 la Commissione europea ha inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2019/944 mediante il D. Lgs. n. 210/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2266 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata osservanza da parte dell’Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Violazione

La Commissione europea ha contestato, all’Italia, la mancata osservanza di diverse disposizioni, presenti nella Direttiva 2011/70/EURATOM, circa i contenuti necessari del “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, che ogni Stato UE deve presentare alla Commissione stessa. Le prescrizioni disattese dalla Repubblica italiana, nel rispettivo “programma nazionale”, sarebbero le seguenti: A) per l’art. 11, par. 1, il “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” deve contenere la descrizione di “tutte” le fasi di tale gestione, da quella iniziale della “generazione” dei materiali in questione a quella finale del loro “smaltimento”. Peraltro, il successivo art. 12, par. 1, lett.re a) e b), sottolinea che il predetto “programma nazionale” deve enunciare, in primo luogo, gli “obiettivi generali” perseguiti - in tema di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - dalle politiche dello Stato UE redigente il programma stesso e, inoltre, indicare il “come” della realizzazione di essi obiettivi: a quest’ultimo riguardo, nel “programma” in questione debbono essere descritte le “tappe” più rilevanti del processo di gestione delle sostanze sopra menzionate e, peraltro, i tempi in cui si prevede che ciascuna di tali tappe venga realizzata. Ora: il “programma nazionale” presentato dall’Italia non solo non reca sufficienti informazioni sulle tappe “intermedie” della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ma, soprattutto, risulta lacunoso circa la descrizione dell’ultima tappa di detto iter, rappresentata dalla fase dello “smaltimento” dei rifiuti radioattivi “ad alta attività” e del “combustibile esaurito”. Infatti, il programma stesso – precisato che i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e il “combustibile esaurito” verrebbero depositi, soltanto in via provvisoria, nella struttura detta “deposito nazionale” – non menziona alcuna soluzione concreta circa la sorte definitiva degli stessi materiali, limitandosi ad auspicare il conferimento di tali prodotti in un deposito geologico gestito in comune con altri Stati UE. Tuttavia, il “programma” originariamente presentato dalle autorità italiane non precisava né il come né il quando dell’eventuale realizzazione di tale soluzione, né risulta ancora pervenuta alla Commissione UE un’integrazione al programma stesso, la quale contenga i dati in questione. Pertanto, laddove il programma nazionale non descrive, nei suoi profili fondamentali, la fase finale dello “smaltimento” dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato art. 12, par. 1, lett.re a) e b), in combinazione con l’art. 11, par. 1; B) dal momento che non contiene una precisa individuazione della fase finale dello “smaltimento” del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo stesso “programma” omette di indicare, di conseguenza, anche le “soluzioni tecniche” – tecnologie e metodologie - che dovrebbero essere applicate in ordine alla tappa finale dello “smaltimento” del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta attività: sotto tale profilo, quindi, il “programma” in oggetto non si conforma nemmeno all’art. 12, par. 1, lett. d), il quale prescrive che nel suo ambito vengano indicate, tra l’altro, le “soluzioni tecniche” per tutte le fasi della gestione dei materiali in argomento); C) ai sensi dell’art. 12, par. 1, lett. f), il “programma” in oggetto deve contenere, altresì, l’indicazione di quali attività specifiche di “ricerca”, “sviluppo” e “dimostrazione” lo Stato UE intenda promuovere allo scopo di rendere concrete le soluzioni circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con particolare attenzione alle soluzioni inerenti la fase gestionale dello “smaltimento”. Al riguardo, le autorità italiane si sarebbero limitate a richiamare il proposito, da parte della Sogin S.p.A. – quale organismo operante nel settore in argomento - di presentare, ai Ministeri competenti al riguardo, un programma di attività di ricerca e di sviluppo: sul punto, tuttavia, la Commissione UE ritiene che, non essendo stato precisato né il “quando” della presentazione di tali progetti, né la natura specifica delle attività predette, né i finanziamenti all’uopo occorrenti, si debba concludere che il “programma” difetta dell’indicazione anche dei dati in questione,

come richiesti dal succitato art. 12, par. 1, lett. f); D) ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. g), il "programma nazionale" di ogni Stato UE deve individuare gli "indicatori chiave di prestazione" (KPI), in base ai quali le autorità interne competenti dovranno monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del programma stesso. Al riguardo, le autorità italiane si sono impegnate ad integrare tali parametri nel contenuto del programma – che ne è attualmente privo – limitandosi ad enumerare, per il momento, una serie di KPI che, a loro avviso, potrebbero essere adottati al riguardo: tuttavia, la Commissione osserva che i parametri così individuati non sarebbero idonei a consentire una valutazione dei progressi nell'avanzamento dell'attuazione del programma, per cui ritiene, anche a questo riguardo, che il "programma" medesimo non si conformi nemmeno al sopra citato art. 12, par. 1, lett. g); E) per l'art. 12, par. 1, lett. h), in combinazione con l'art. 9, il "programma nazionale" deve recare una valutazione dei "costi" della propria attuazione, nonché la loro ripartizione temporale. Inoltre, deve descrivere le "ipotesi di costo" su cui è stata fondata la stima dei costi in oggetto. Per converso, la Commissione UE ritiene che il "programma nazionale", quale presentato dalle autorità italiane, non conterrebbe una ripartizione dettagliata dei propri costi di attuazione, come allocati in corrispondenza delle diverse fasi del programma medesimo: il "programma", infatti, si limiterebbe a riportare i costi relativi ad alcuni soltanto dei passaggi considerati nel programma stesso, come i costi di "decommissioning" degli impianti nucleari e di attuazione del "deposito nazionale" e di un futuro "parco tecnologico". Inoltre, non verrebbero nemmeno individuate le "ipotesi di costo" alla base delle valutazioni di costo indicate, né verrebbe fornita una distribuzione "cronologica" dei costi medesimi. Pertanto, risulta violato anche il predetto art. 12, par. 1, lett. h).

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2022 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2131** – ex art. 258 del TFUE

“Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato l’art. 13, paragrafo 10 del Regolamento UE 2017/1938. Quest’ultimo si fonda sulla consapevolezza della dipendenza energetica dell’Europa da paesi esterni ad essa (c.d. “Paesi terzi”), soprattutto dalla Federazione Russa riguardo all’approvvigionamento di gas naturale. A tal proposito, lo stesso Regolamento indica gli strumenti idonei a garantire che, laddove uno Stato dell’Unione subisca la sospensione della somministrazione di gas da parte di uno stato extraUE, i consumatori interni al predetto Stato UE – soprattutto quelli che usano il gas stesso per scopi puramente domestici (c.d. “clienti protetti”) – continuino a beneficiare della fornitura energetica. Tali strumenti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di un meccanismo detto “quadro di solidarietà”: esso assicura ad uno Stato UE, il quale si trovi a fronteggiare un blocco delle forniture di gas naturale da parte di stati terzi, l’approvvigionamento dello stesso gas ad opera di altri Stati dell’Unione, direttamente o per il tramite di uno stato terzo. In via propedeutica all’efficace funzionamento di tale “quadro di solidarietà”, gli Stati UE sono tenuti, dal Reg. UE 2017/1938 in questione, a stipulare accordi “intergovernativi”: nell’ambito di questi ultimi debbono essere definite, in concertazione, le misure e le modalità “tecniche”, “giuridiche” e “finanziarie” che, attuate, servono a garantire il funzionamento dello stesso “quadro di solidarietà”. Una delle più rilevanti, tra le misure “finanziarie” da definire nei pertinenti accordi intergovernativi, consiste nell’“equa e tempestiva compensazione” da corrispondersi, allo Stato UE che attua l’intervento di “solidarietà”, da parte dello Stato UE che ne beneficia. In particolare, in base all’art. 13, par. 10 del Regolamento in oggetto, gli Stati UE avrebbero dovuto dividere le suddette modalità e misure del quadro di solidarietà – tramite gli opportuni accordi intergovernativi – entro e non oltre il 1° dicembre 2018, descrivendole, poi, in un relativo “piano di emergenza”. Peraltro, la Commissione, allo scopo di agevolare gli Stati UE nel raggiungimento degli accordi intergovernativi finalizzati alla realizzazione del “quadro di solidarietà”, nel febbraio del 2018 pubblicava delle “linee guida” (Raccomandazione 2018/177) relative ai contenuti delle intese in questione. Tuttavia, nel “piano di emergenza”, presentato dall’Italia il 19 dicembre 2019, tali misure e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie non sono state descritte. Le competenti autorità italiane, interpellate al riguardo, hanno fatto presente di aver partecipato e di stare partecipando al momento, attivamente, alla realizzazione di un accordo con l’Austria e la Slovenia e ad un altro con la Germania e la Francia; esse autorità precisano, inoltre, di non essere ancora pervenute alla conclusione di detti accordi in quanto: 1) la diversità degli ordinamenti interni dei vari Stati UE, coinvolti nella concertazione, rende difficoltosa la definizione di misure “giuridiche” condivise; 2) risulta complesso il raggiungimento di un consenso, con gli Stati partners, circa la quantificazione della misura “finanziaria” consistente nella corresponsione dell’indennità, allo Stato UE interveniente “solidalmente”, da parte dello Stato UE in crisi energetica.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Transizione ecologica, Ministero della Salute

Violazione

La Commissione UE ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE emessa in data 14 gennaio 2021, con la quale il supremo giudice europeo ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di trasporre, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene inoltre che, al momento dell’attuazione della Direttiva in questione, debba essere applicato il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto, al momento dell’invio della presente messa in mora ex art. 260 TFUE, non le era ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione riteneva che la stessa Direttiva non fosse ancora stata attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 23 maggio 2022 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE, in quanto l’Italia non avrebbe attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 gennaio 2021. Le autorità italiane hanno inteso trasporre la Dir. 2013/59/EURATOM nell’ambito dell’ordinamento interno, in prima battuta, mediante il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101.

Inoltre, il legislatore italiano, ai fini del superamento della presente procedura, è intervenuto mediante:

l’art. 7 del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla Legge n. 103/2023, il quale recita come segue: “1. Al fine di assicurare l’individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 26”.

E mediante l'art. 8 dello stesso D. L. n. 69/2023 come convertito dalla Legge n. 103/2023, il quale recita come segue:

“1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare la progettazione e l'attuazione di interventi riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio e di qualità dell'aria in ambienti chiusi

3. *Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

4. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'art. 26.*

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura sono derivati gli effetti finanziari meglio indicati nel precedente riquadro, relativi all'istituzione di un apposito Fondo per far fronte alle esigenze sopra descritte: pertanto, si rileva l'insorgenza di nuovi oneri per la Finanza pubblica. La procedura è stata archiviata il 24 aprile 2024 a seguito dell'adozione del Piano di azione nazionale del Radon.

PAGINA BIANCA

FISCALITÀ E DOGANE

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2021/0447	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	SC (C-341/20)	No	Stato invariato
Scheda 3 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	No	Stato invariato

Scheda 1- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2021/0447** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze/Dip. Tesoro

Violazione

La Commissione europea riteneva che la Repubblica italiana non avesse ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 23 di tale Direttiva UE 2019/1153, ciascun Stato UE deve porre in essere, entro e non oltre il 1° agosto 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa Direttiva nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le erano stati ancora comunicati alla data dell’invio della presente “messa in mora” (29/09/2021), la Commissione riteneva che, alla stessa data, i medesimi non fossero stati nemmeno adottati, con il che desumeva che la Direttiva in oggetto non fosse stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021, la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1153 mediante il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 186. La Commissione, attualmente, è impegnata nella verifica della normativa di recepimento in questione. Le Autorità italiane hanno già chiesto, alla Commissione stessa, l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato come previsto dall’art. 15 del D. Lgs 186/2021

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE**

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

A seguito di procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (lettera di messa in mora del 18.5.2018, parere motivato del 9.11.2018), culminata con il deferimento del caso alla Corte di Giustizia UE (C-341/2020), quest'ultima, con sentenza del 16.9.2021 ex art. 258 del TFUE, ha accolto le contestazioni della Commissione ritenendo violato, da parte della Repubblica italiana, l'art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE. Tali disposizioni, in via di principio, esentano dall'accisa i carburanti utilizzati per la “navigazione” – compresa quella rivolta all'esercizio della pesca – che si svolga in acque “comunitarie”. Tuttavia, le stesse norme UE prevedono l'eccezione per cui, ove la predetta “navigazione in acque comunitarie” si qualifichi, specificatamente, come “navigazione delle imbarcazioni private da diporto”, i carburanti forniti per tale attività risultano comunque sottoposti ad accisa. La “navigazione delle imbarcazioni private da diporto” – come fattispecie, quindi, gravata da imposta – ricorre, per le succitate norme UE, ogni volta che la navigazione medesima venga esplicata dal proprietario di un'imbarcazione, o da chiunque abbia diritto ad usarla a titolo di “locazione” o ad altro titolo, per scopi non “commerciali” (commerciale è l'attività di erogazione, a titolo oneroso, di servizi di trasporto o di qualsiasi altro servizio). Quindi, per le norme UE fin qui considerate, l'elemento, che distingue una situazione imponibile da un'altra esente, riposa sul tipo di attività esercitata dall'“utilizzatore finale” del natante. Pertanto, per l'ordinamento UE e, in particolare, per il già citato art. 14, par. 1, lett. c) della Dir. 2003/96/CE: 1) se l'utilizzatore finale del natante coincide con il “proprietario” di tale imbarcazione – che, quindi, non l'ha concessa in godimento né ad un locatario, né ad un noleggiatore – il carburante utilizzato per la navigazione sarà esente da accisa se detto soggetto svolge, a mezzo del natante stesso, un'attività commerciale, cioè se esplica l'attività di navigazione o per prestare a pagamento servizi di trasporto o altri servizi, o per conto della pubblica Amministrazione; viceversa, se il proprietario del natante impiega lo stesso per una navigazione non volta a scopi lucrativi (gratuita), il carburante fornito per la navigazione medesima dovrà sopportare l'accisa; 2) se l'utilizzatore finale del natante coincide con un noleggiatore o un locatario del natante (ai quali il proprietario ne abbia concesso l'utilizzo), entrambi potranno usufruire dell'esenzione laddove esercitino la navigazione per scopi commerciali, cioè per erogare, a pagamento, servizi vari (tra cui, principalmente, quello del trasporto di merci), ovvero per erogare servizi per conto della pubblica Amministrazione; laddove, invece, tale noleggiatore o locatario svolgano attività di navigazione per sé stessi, o per altri gratuitamente (insomma non in forma commerciale), dovranno pagare l'accisa sul carburante a tali scopi utilizzato. Con tale disciplina europea, la Corte UE non ritiene essere compatibile la disciplina italiana in materia: quest'ultima dispone, all'art. 1 del Decreto n. 225/2015, che i carburanti utilizzati per la “navigazione in acque comunitarie” siano, in linea generale, esentati dall'accisa, con l'eccezione dei “prodotti energetici usati dalle imbarcazioni private da diporto”. Fin qui, è evidente che la normativa italiana riprende fedelmente la disciplina UE. Tuttavia, al par. 6 di detto art. 1 del Decreto 225/2015, è altresì stabilito che l'esenzione dall'accisa operi in ogni caso, laddove l'imbarcazione venga utilizzata nell'ambito di un contratto di “noleggio”. Sembra pertanto che il legislatore italiano, a differenza di quello UE, non ritenga rilevante – ai fini della scelta circa l'esenzione dall'accisa o la sua applicazione – il tipo di “uso” che il noleggiatore faccia del natante stesso (a scopo commerciale, o, diversamente, a titolo gratuito). Tale soluzione, per le Autorità italiane, sarebbe, tuttavia, compatibile con le già indicate disposizioni UE: infatti, sia il suddetto par. 6 dell'art. 1 del Decreto n. 225/2015, sia la Circolare 5/D del 15/03/2016, richiedono imprescindibilmente – affinché i carburanti, i quali alimentano un natante

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

concesso a noleggio, siano esenti da accisa - che la gestione della navigazione venga assunta direttamente dal noleggiante e mai dal noleggiatore. Peraltro, le norme italiane, relative al settore sulla navigazione, qualificano il “noleggio” di un’imbarcazione come un rapporto il quale supporrebbe, in ogni caso, che il noleggiatore rivesta il ruolo di fruitore “passivo” di un servizio commerciale offerto dal noleggiante (il quale, per la definizione fornita dalle norme italiane, non solo assume la navigazione, ma si occupa anche del reclutamento del personale di bordo). Pertanto, il fatto che, secondo il diritto italiano, quando un natante è oggetto di “noleggio” viene, sempre, utilizzato dal noleggiante per rendere a titolo oneroso un servizio complesso in favore del noleggiatore – per cui l’esistenza di un noleggio implicherebbe, automaticamente, l’impiego commerciale del natante stesso - giustificerebbe la sistematica esenzione, dall’accisa, del natante “noleggiato”. Per converso, la Corte di Giustizia UE sostiene che, nonostante il tenore delle norme italiane, il ruolo “reale” del noleggiatore non sarebbe sempre quello di fruitore passivo di un servizio erogato dal noleggiante, potendo, talvolta, assumere egli stesso la gestione diretta della navigazione: in tal caso, ai fini dell’applicazione o meno dell’accisa in conformità al diritto UE, risulta necessario guardare al tipo di attività esplicata da tale utilizzatore finale del natante, così che quest’ultimo venga ammesso all’esenzione fiscale, di cui si tratta, solo ove utilizzi l’imbarcazione per l’esercizio di un’attività commerciale, soggiacendo, invece, all’accisa sui carburanti, ove utilizzi l’imbarcazione per sé stesso o per altri a titolo gratuito.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia UE ha emanato, il 16.9.2021, una sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 258 TFUE, ha dichiarato la normativa italiana incompatibile con l’art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE.

Di seguito, i competenti Servizi della Commissione, con lettera amministrativa del 11.10.2021, hanno chiesto all’Italia di adeguare la propria normativa ai principi dettati dalla pronuncia.

L’Italia ha soddisfatto le esigenze della Commissione adottando un Decreto Ministeriale il quale, in coerenza con i rilievi sollevati dalla Commissione stessa con la presente procedura, ha opportunamente modificato il precedente Decreto Ministeriale n. 225/2015.

Il 13 marzo 2024, pertanto, la Commissione ha archiviato la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non sono al momento stimabili effetti finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 132”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme fiscali italiane, in tema di IVA, contrastino con la disciplina UE, come segue: 1) l’art. 4, co. 4, del DPR n. 633/72 “esclude” dall’IVA le cessioni di beni/prestazioni di servizi da parte di associazioni, eseguite per le finalità istituzionali ideali delle associazioni stesse, in favore di soci delle stesse o di altri soggetti ad esse collegati, dietro “corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”. A motivo di detta “esclusione” dall’IVA, l’Italia invoca il fatto che le operazioni in oggetto verrebbero eseguite non per finalità economiche ma ideali: la Commissione replica che le stesse, in quanto realizzate dietro corrispettivo (“corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”), debbono per ciò stesso essere qualificate come “economiche”, essendo irrilevante la finalità perseguita dall’ente. Dette transazioni, quindi, debbono essere soggette per lo più ad IVA, mentre quelle, di esse, munite degli elementi ex art. 132, par. 1, lett. m) ed n) della Dir. 2006/112/CE, ne vanno “esentate”; 2) l’art. 4, co. 5, del DPR n. 633/72, “esclude” dall’IVA tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi, anche dietro corrispettivo, eseguite dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, in occasione di manifestazioni propagandistiche. Tali operazioni, infatti, come realizzate solo in circostanze occasionali, non si inscriverebbero in un’attività “economica”, richiedendo, quest’ultima, una certa “stabilità”. La Commissione replica che, almeno in periodi di elezioni, i partiti politici eseguono tali transazioni nell’ambito di numerose manifestazioni, ovvero sia nel contesto di un flusso stabile: di talché, tali operazioni rientrano, nel loro insieme, in una vera e propria attività economica. Pertanto, esse debbono per lo più essere soggette ad IVA, con l’eccezione di quelle recanti le condizioni ex art. 132, par. 1, lett. i) od o) della Dir. 2006/112/CE, le quali andrebbero definite “esenti”; 3) l’art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale “esclude” dall’IVA la somministrazione di alimenti e bevande, anche dietro corrispettivo, da parte di bar ed esercizi presso i luoghi di svolgimento dell’attività “istituzionale” di associazioni di “promozione sociale”, ove tale commercio sia “strettamente complementare” all’attività istituzionale dell’associazione stessa e si diriga solo verso gli associati. La Commissione osserva che, almeno nei casi di “associazioni di “promozione sociale” di grandi dimensioni e con molti iscritti, la somministrazione di alimenti di cui si tratta non è “occasionale”, per cui integrerebbe un’attività “economica”; inoltre, la Commissione osserva che la “stretta complementarietà” di tale somministrazione, con le finalità istituzionali dell’associazione, sarebbe ravvisabile in pochi casi, risultando invece assente nella maggior parte delle situazioni. Tali operazioni dovrebbero quindi soggiacere ad IVA.

Stato della Procedura

Il 25.07.2019 è stata notificata una 2° messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Si precisa che l’8.10.2009 era stata notificata una messa in mora e il 3.6.2010 una messa in mora complementare, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Nel corso dell’iter procedurale, anche a seguito delle interlocuzioni con la Commissione, la maggior parte delle contestazioni sono state accantonate e il 25.07.2019 la Commissione ha notificato una 2° messa in mora complementare ex art. 258 TFUE (vedi sopra), che ha sostanzialmente ridotto il campo delle contestazioni ad ipotesi per le quali nella risposta alla lettera di messa in mora complementare l’Italia aveva mostrato disponibilità ad un adeguamento della legislazione domestica. L’Italia ha dunque provveduto a tale adeguamento mediante l’articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

L'entrata in vigore delle citate disposizioni è stata rinviata al 1° gennaio 2024 dall'articolo 1, co. 683, della legge n. 234 del 2021. Successivamente l'art. 4, comma 2-bis, lett. a) e b), del D.L. 10/05/2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/07/2023, n. 87, ha previsto che le disposizioni di cui al co. 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 (che adeguano il d. P. R. n. 633 del 1972 alle indicazioni contenute nella procedura di infrazione) si applichino a decorrere dal 1° luglio 2024. Si precisa che il 7 febbraio 2024 la presente procedura di infrazione è stata archiviata.

Impatto finanziario

All'art 5, commi dal 15 quater al 15 sexies, del DL 146/2021, modificato dalla Legge 215/2021, che ha modificato gli articoli 4 e 10 del DPR 633/1972, non sono stati ascritti effetti sul gettito.

GIUSTIZIA

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2006	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per-sonale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MMC	No	Stato invariato
Scheda 3 2016/4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	PM	Sì	Variazione di stato (da MMC a PM)

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2023/2006** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito correttamente, nel proprio ordinamento interno, alcune disposizioni della Direttiva 2013/48/UE, la quale introduce una serie di garanzie in favore dei soggetti indagati o imputati. Tali disposizioni, come recepite dal legislatore italiano in modo non conforme, sono le seguenti: A) l’art. 3, par. 3, lett. b), il quale impone a ciascuno Stato UE di riconoscere, in generale, sia a soggetti “indagati” (cioè sottoposti ad indagini penali ma non destinatari di un’accusa precisa e formale come gli “imputati”) che a soggetti “imputati”, il “diritto” alla “partecipazione effettiva” di un difensore ai loro “interrogatori”. La stessa norma, poi, attribuisce ai singoli legislatori nazionali il potere di definire i termini e le modalità di tale “partecipazione effettiva”, fatta salva la necessità, in ogni caso, che tale discrezionalità non si spinga sino al punto di vanificare sostanzialmente il diritto in considerazione. La norma in oggetto, peraltro, deve essere interpretata alla luce del Considerando n. 25 della medesima Direttiva, il quale precisa: a) che gli “interrogatori”, rispetto ai quali viene riconosciuto il diritto alla partecipazione dei difensori, sono quelli condotti sia dalle autorità di polizia sia da altre autorità di contrasto, nonché quelli condotti dalle autorità giudiziarie, compresi, in quest’ultima tipologia, quelli tenuti nell’ambito di udienze di fronte al giudice; b) che i difensori, in quanto ammessi a “partecipare effettivamente” agli interrogatori degli indagati e degli imputati, possono “porre domande”, “chiedere chiarimenti” e “rendere dichiarazioni” che debbono essere verbalizzate secondo le modalità in vigore nei singoli Stati UE. Ora, la normativa italiana – precisamente all’art. 350, co. 3, c.p.p. - prevede che la polizia giudiziaria abbia la possibilità di sottoporre ad “interrogatorio” (in questo senso deve interpretarsi il riferimento all’assunzione di “sommarie informazioni”) un indagato, durante le indagini che precedono l’inizio di un processo penale, solo se gli garantisce la necessaria “assistenza” del difensore, il quale viene indicato, dalle stesse norme, come avente “l’obbligo” di “presenziare” all’interrogatorio stesso. Al riguardo, la Commissione ritiene che il citato art. 350, co. 3°, c.p.p. non fornisca un recepimento corretto, nell’ordinamento italiano, della predetta normativa di cui all’art. 3, par. 3, lett. b) della Dir. 2013/48/UE, in quanto la funzione di “assistere” o presenziare ad un interrogatorio potrebbe esaurirsi in un atto di mera presenza passiva all’interrogatorio dell’assistito, senza comprendere l’ampiezza di poteri che, invece, è implicita alla nozione, usata dal legislatore UE, di “effettiva partecipazione”. Per la normativa italiana di attuazione, quindi, il diritto dell’indagato e dell’imputato potrebbe considerarsi rispettato per il mero fatto che un suo difensore venga ammesso ad assistere passivamente al suo interrogatorio, mentre la corrispondente normativa della Direttiva impone che si riconosca, al soggetto sottoposto ad indagine penale o ad imputazione, il diritto ad essere affiancato da un difensore legittimato ad espletare un ruolo attivo, il quale pertanto, durante l’interrogatorio del suo assistito, abbia la facoltà di porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni di cui ha il potere di esigere la verbalizzazione. Pertanto, le disposizioni di cui all’art. 3, par. 3, lett. b), della Direttiva non sono state correttamente recepite dall’art. 350 co. 3°, c.p.p. in quanto quest’ultimo restringe il diritto sancito dalle stesse norme UE in oggetto. Ora, si sottolinea che lo stesso legislatore UE ha previsto delle deroghe al diritto, dell’indagato e dell’imputato, di godere della partecipazione effettiva di un difensore ai loro interrogatori. La Direttiva, tuttavia, circoscrive tali eccezioni entro limiti assolutamente rigorosi, in ragione dell’esigenza di tutelare al massimo un diritto, come quello in specie, che riflette principi democratici fondamentali. Pertanto, le disposizioni dell’art. 3, par. 6, stabiliscono che il diritto in questione possa essere derogato solo alle seguenti condizioni: a) esclusivamente nella fase che precede il processo; b) soltanto ove sussistano

“circostanze eccezionali”; c) solo ove la stessa deroga sia ammessa “nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso”; d) solo laddove la deroga in questione sia imposta da una delle seguenti circostanze: d1) dalla “necessità impellente” di evitare “gravi conseguenze negative” per i beni – non attinenti alla sfera economica ma a quella personale – della “vita”, della “libertà” e dell’“integrità fisica” (art. 3, pr. 6, lett. a); d2) dalla “necessità indispensabile” di garantire un “intervento immediato delle autorità inquirenti” finalizzato ad evitare che un procedimento penale venga compromesso in modo sostanziale (art. 3, par. 6, lett. b). In proposito, la Commissione UE ha individuato diverse disposizioni nazionali italiane che introdurrebbero, al diritto dell’indagato o imputato di avvalersi dell’effettiva partecipazione di un difensore ai loro interrogatori – deroghe più ampie di quelle definite dalle norme UE sopra citate: si tratta, nel complesso, dell’art. 104, commi 3 e 4 del c.p.p., dell’art. 350, commi da 5 a 7, c.p.p., e dell’art. 503, comma 3, c.p.p.. In particolare, il citato art. 104, commi 3 e 4 del c.p.p. stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari relative alle gravi fattispecie di reato previste dall’art. 3 bis e 3 quater del c.p.p. (si tratta della “contraffazione”, della “schiavitù”, della “prostituzione minorile”, del “rapimento a scopo di rapina o estorsione” e dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), e limitatamente a tali ipotesi, il giudice può, sempre che sussistano “specifiche ed eccezionali ragioni di cautela”, emanare un provvedimento motivato che differisca, per non più di cinque giorni, il diritto dell’indagato di conferire con il proprio difensore (con la precisazione che, in caso di arresto o di fermo, tale potere compete al pubblico ministero): in proposito, la Commissione osserva che tale ipotesi di deroga al diritto dell’indagato ad essere effettivamente assistito da un difensore durante gli interrogatori, come disciplinata dalla legislazione italiana, risulta molto più estesa – in quanto espressa in termini generali e non connessa a circostanze specifiche – di quella contemplata dalle già citate disposizioni dell’art. 3, par. 6, lettere a) e b) della Dir. 2013/48/UE. Infatti, essa non riprenderebbe fedelmente né le disposizioni di cui alla lett. a) del succitato par. 6 dell’art. 3, né quelle di cui alla lett. b) delle stesse. Quanto alla predetta lett. a), si osserva che la deroga configurata all’art. 104, commi 3 e 4 del c.p.p. italiano, pur risultando subordinata alla sussistenza di “specifiche ed eccezionali ragioni di cautela” (la cui nozione, in effetti, potrebbe ricomprendere in sé quell’elemento di urgenza e di improcrastinabilità richiamato dalla deroga prevista dalla lett. a del par. 6 dell’art. 3 della Direttiva), omette tuttavia qualsiasi riferimento al nesso di funzionalità che la stessa deroga dovrebbe presentare – per essere ammessa dalla normativa UE – rispetto alla tutela dei beni specifici della “vita”, della “libertà” e dell’“integrità fisica” di una persona, al fine di evitare a questi ultimi “gravi conseguenze negative” (vedi la predetta lett. a) del par. 6 dell’art. 3 della Dir. 2013/48/UE). Peraltro, la medesima deroga in oggetto (prevista, si ribadisce, dalla normativa italiana di cui all’art. 104, commi 3 e 4 c.p.p.), non risulta nemmeno sovrapponibile all’ipotesi di deroga segnatamente disciplinata alla sopra indicata lett. b) del par. 6 dell’art. 3 della stessa Dir. 2013/48/UE: al riguardo, infatti, la Commissione ritiene che l’unica concordanza tra i due schemi normativi sia ravvisabile in ordine alle condizioni che legittimano l’una e l’altra ipotesi di deroga. Infatti, si potrebbe ritenere che le “specifiche ed eccezionali ragioni di cautela” – come interpretate dalla giurisprudenza italiana, che le ritiene inerenti ad una necessità straordinaria di intervenire a tutela dello svolgimento normale delle indagini penali – ricomprendano nel loro ambito semantico e giuridico anche il concetto della “necessità di un intervento immediato” a tutela del procedimento penale, che le disposizioni della Direttiva assumono a condizione della deroga di cui alla lett. b) del par. 6 dell’art. 3. Tuttavia, ritiene la Commissione che tra le due fattispecie non possano riscontrarsi ulteriori analogie, atteso che l’ipotesi di deroga prevista dalla normativa italiana ritiene sufficiente, affinché sia giustificata la sospensione del diritto dell’indagato, che ricorrano le predette “specifiche ed eccezionali ragioni di cautela”, laddove l’ipotesi disciplinata dal citato art. 3, par. 6, lett. d) pretende, affinché sia consentita la deroga allo stesso diritto, che tali ragioni di tutela siano condizione indispensabile per un intervento immediato la cui mancanza, in modo specifico, comprometterebbe in modo sostanziale un procedimento penale. Il legislatore italiano prevede poi, all’art. 350, comma 5 del c.p.p., un’ulteriore ipotesi di deroga – rispetto al diritto dell’indagato” ad ottenere che un difensore partecipi effettivamente al suo interrogatorio – che non rispetterebbe i requisiti di cui al citato art. 3, par. 6, lettere a) e b): le disposizioni italiane in questione, infatti, stabiliscono che la polizia giudiziaria ha il potere, “sul luogo o nell’immediatezza del fatto”, di assumere dall’indagato”, anche se non assistito da un difensore, notizie e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini. Il co. 6 di tale art. 350 c.p.p., tuttavia, stabilisce che tali informazioni e notizie non possono, comunque, essere documentate e utilizzate nel dibattimento (ma soltanto

utilizzate, come già precisato al co. 5, per “proseguire le indagini”). Si precisa che le predette “informazioni e notizie”, che la polizia giudiziaria assume “*sul luogo o nell'immediatezza del fatto*”, vengono raccolte nell’ambito di una gamma di operazioni che comprende sia gli “interrogatori” che gli atti di indagine e di raccolta delle prove. Pertanto, il predetto art. 350, co. 5°, del c.p.p. consente agli agenti di polizia giudiziaria, purché agiscano sul luogo del fatto o nella sua immediatezza, anche di “interrogare” un indagato senza che, allo stesso interrogatorio, partecipi fattivamente un difensore del soggetto in questione: come è evidente, quindi, l’ipotesi in specie non riprende nessuna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 3, par. 6, lettere a) e b) della Dir. 2013/48/UE, giustifica la disapplicazione del diritto di un indagato (o imputato) ad essere assistito da un difensore durante gli interrogatori. Al riguardo, peraltro, si sottolinea che – pur non ammettendo, la normativa italiana al riguardo, che tali informazioni possano essere documentate e utilizzate nell’ambito del dibattimento – la medesima normativa consente comunque l’uso delle stesse informazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, per cui le disposizioni di cui all’art. 350, co. 5, del c.p.p. rappresentano una deroga non consentita nei riguardi del diritto dell’indagato ad essere assistito fattivamente da un difensore durante gli interrogatori. Il medesimo art. 350 del c.p.p. italiano prevede altresì, al co. 7, il potere della polizia giudiziaria di assumere dall’indagato, non assistito da un difensore, “dichiarazioni spontanee” le quali, ancorché entro limiti molto ristretti, sono utilizzabili anche nel dibattimento: le stesse, infatti, pur non essendo utilizzabili in via diretta, possono essere comunque impiegate dal pubblico ministero e dai difensori per contestare le deposizioni una volta rese. Anche sotto tale profilo, quindi, la Commissione ritiene di ravvisare un’eccezione – al diritto di un soggetto ad essere interrogato solo in quanto assistito da un difensore – che prescinde da “tutti” i presupposti con i quali la normativa UE circoscrive la possibilità stessa di una tale deroga (compreso il presupposto per cui la medesima è consentita, in ogni caso, solo nella fase precedente al processo propriamente inteso e quindi non nella fase dibattimentale: nel caso italiano in considerazione, infatti, le “dichiarazioni spontanee” assunte in mancanza del difensore dell’indagato sono ritenute utilizzabili, sia pure entro un margine limitato, all’interno del dibattimento). La Commissione ritiene che la normativa italiana vigente conculchi – oltre al diritto dell’indagato e dell’imputato di essere interrogati solo con l’assistenza di un difensore – anche altri diritti che la Direttiva UE in oggetto riconosce agli indagati e agli imputati: infatti, l’art. 5, par. 1, della stessa Direttiva (2013/48/UE) stabilisce che gli indagati e gli imputati, laddove siano privati della libertà personale, hanno il diritto di comunicare tale situazione “*ad almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro*”. A tale riguardo, con il disposto dell’art. 387, co. 1°, del c.p.p., il legislatore italiano introduce delle limitazioni al diritto UE in oggetto, in quanto riconosce all’“arrestato” e al “fermato” solo il diritto ad informare, della propria situazione, i “familiari”: è evidente, al riguardo, che la nozione di “familiari”, usata dal legislatore italiano, è molto più ristretta di quella generica di “persona” impiegata dal legislatore UE. Di conseguenza, ai sensi di tale art. 387, co. 1°, del c.p.p. italiano, un soggetto privato della libertà personale non potrebbe renderne edotto un datore di lavoro o un amico, come, al contrario, gli viene consentito dalle corrispondenti norme UE. Infine, la Commissione valuta se siano state o meno recepite, nell’ordinamento italiano, le norme di cui all’art. 5, par. 2, della Dir. 2013/48/UE in oggetto. Le stesse prevedono che, laddove della libertà personale venga privato un indagato o imputato che sia un minore di età, di tale condizione di cattività venga data comunicazione ai titolari della potestà genitoriale ma che, laddove la comunicazione nei riguardi di tali soggetti sia incompatibile con il “*superiore interesse del minore*”, la stessa debba essere eseguita nei riguardi di “*un altro adulto idoneo*”. Diversamente, l’art. 18, co. 1, del D.P.R. 448/1998, stabilisce che dell’arresto e del fermo di minori di età venga data immediata notizia all’“*esercente la potestà dei genitori*” e, tuttalpiù e in mancanza di quest’ultimo, all’“*eventuale affidatario*”. Pertanto, tali disposizioni nazionali non consentono che, in considerazione del superiore interesse del minore, venga informato un soggetto – in quanto “adulto idoneo” – diverso da quelli menzionati (che sono il genitore esercente la potestà genitoriale e l’affidatario). Di conseguenza, anche le disposizioni di cui all’art. 5, par. 2, della Dir. 2013/48/UE non sarebbero state recepite correttamente nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2023 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il 25 maggio 2024 è stato adottato un parere motivato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2018/2335 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’ordinamento italiano non abbia ancora correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 2011/93/UE, relativa ai reati sessuali nei confronti dei minori. Con lettera di “messa in mora” ex art. 258 TFUE, la Commissione attribuiva alla Repubblica italiana la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno, delle seguenti disposizioni della medesima Direttiva: l’art. 2, lett. c), p. iii), in relazione all’art. 5, par. fi da 2 a 6; l’art. 9, lett. f); l’art. 10, par. 1; l’art. 11; l’art. 15, par. fi 1 e 2; l’art. 18, par. 3 e l’art. 20, par. 3, lett. e). L’Italia rispondeva in prima battuta con una nota del 28 marzo 2019, cui facevano seguito ulteriori comunicazioni, fino all’ultima di esse recante la data del 18 gennaio 2022: la Commissione, prendendo atto delle delucidazioni rappresentate nelle note in oggetto, ha ritenuto che le disposizioni della Dir. 2011/93/UE, in precedenza menzionate, siano state effettivamente recepite nell’ordinamento nazionale italiano, con l’eccezione della norma di cui all’art. 18, par. 3. Inoltre, la stessa Commissione ha individuato, nel corpo della Dir. 2011/93/UE in questione, alcune ulteriori disposizioni cui le autorità italiane non avrebbero dato attuazione. Di seguito, si indicano le disposizioni della Dir. 2011/93/UE, concernente i reati sessuali contro i minori, che non avrebbero ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento italiano: 1) l’art. 18, par. 3 della Direttiva stabilisce che ove sia incerta l’età di un soggetto, divenuto vittima di uno o più dei reati sessuali contro i minori configurati dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva stessa e, tuttavia, “*vi sia motivo di ritenere*” che lo stesso sia un minore, il medesimo debba senz’altro essere considerato tale e, di conseguenza, essere ammesso immediatamente all’assistenza, al sostegno e alla protezione secondo quanto disposto dagli artt. 19 e 20 di essa Direttiva. La Commissione ritiene – contro la posizione delle autorità italiane – che tali disposizioni non siano state recepite né dall’art. 8, co. 2, del D.P.R. n. 448/1988, che disciplina il caso in cui l’incertezza verta sull’età dell’autore del reato e non su quella della vittima di esso, né dall’art. 90, co. 2 bis c.p.p., il quale – stabilendo che laddove vi siano dubbi circa la minore età della vittima di un qualsiasi reato ed essi permangano anche dopo l’espletamento di una perizia, la minore età debba essere presunta, ma “*soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali*” – non garantisce in modo chiaro che alla vittima di un reato sessuale definito nell’ambito degli articoli da 2 a 7 della Dir. 2011/93/UE, sulla cui minore età sussistano dei dubbi, vengano senz’altro garantiti l’assistenza, il sostegno e la protezione di cui agli artt. 19 e 20 della stessa Direttiva, non solo durante il processo e al suo interno, ma anche prima e dopo il processo medesimo e anche al di fuori di esso; 2) l’art. 19, par. 5, della Direttiva stabilisce che alla famiglia, cui appartenga la vittima minorenne di reati sessuali e che si trovi in uno degli Stati UE, vengano estesi l’assistenza, il sostegno e la protezione previste per la vittima stessa e, in particolare, vengano garantiti i diritti che l’art. 4 della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI riconosce alla vittima predetta (come il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un’autorità competente, i diritti relativi alla presentazione di una denuncia, il diritto di ricevere informazioni sul caso e, ove si tratti di famiglia che ha in uso una lingua straniera, di comprendere ed essere compresi e di ottenere interpretazioni e traduzioni): le disposizioni dell’ordinamento italiano – tra cui gli artt. 90 bis, 90 ter, 143 bis, 107 ter, 336 bis, 351, 362 e 391 bis – che le autorità nazionali hanno indicato come idonee a recepire le predette disposizioni UE, non sono ritenute pertinenti dalla Commissione, in quanto prevedono misure di protezione, sostegno e assistenza esclusivamente nei riguardi della vittima minorenne, senza estendere lo stesso trattamento alla famiglia di quest’ultima; 3) l’art. 20, par. 3, lett. d) della Direttiva dispone che, nelle indagini penali relative ai reati di natura sessuale contro i minori – specificatamente i reati da 3 a 7 della stessa Dir. 2011/93/UE – la vittima minorenne, ove possibile e opportuno, sia ascoltata sempre dalle stesse persone: al riguardo, le autorità

italiane hanno ammesso che nessuna norma istituisce l'obbligo formale di garantire alla vittima minorenni tale forma di protezione, ma che, nell'ambito delle indagini preliminari, viene rispettata normalmente una prassi in tal senso. Tuttavia, la Commissione osserva sia che le autorità italiane non hanno fornito alcuna indicazione precisa circa tale prassi, sia che, di per sé, una mera prassi amministrativa, per sua natura modificabile a piacimento e non accompagnata da adeguata pubblicità, è già stata considerata dalla Corte di Giustizia UE come inadeguata a dare adempimento ad obblighi sanciti dalla normativa dell'Unione; 4) l'art. 22 della Direttiva stabilisce che le persone, le quali abbiano *"il timore di poter commettere"* i reati di abuso sessuale dei minori come definiti dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva, possano accedere a programmi o misure di intervento efficaci, predisposti dalle autorità nazionali allo scopo di valutare e prevenire il rischio eventuale che gli stessi reati vengano commessi: al riguardo, alle autorità italiane – le quali ritengono che tali disposizioni risultino recepite laddove l'ordinamento italiano prevede, in generale, che il Sistema Sanitario Nazionale offra assistenza per tutti i tipi di patologia, tra cui, ovviamente, anche quelli di natura sessuale – la Commissione replica che il succitato art. 22 della Direttiva impone alle competenti autorità interne di apprestare, ai fini della valutazione e della prevenzione del rischio di cui sopra, programmi e misure di intervento "specifici" e ulteriori rispetto alle generali mansioni di cura spettanti all'Amministrazione sanitaria; 5) l'art. 24 della Direttiva dispone che le autorità nazionali degli Stati UE adottino programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo *"il rischio di recidiva"* di reati sessuali a danno di minori. Tali programmi e interventi, peraltro, debbono essere configurati in modo da garantire le specifiche esigenze di sviluppo degli autori dei reati in questione, quando essi, al pari delle vittime, siano minorenni. Inoltre, la Direttiva assume, come destinatari di tali programmi e interventi, non solo i soggetti nei cui confronti sia stata emessa una formale condanna, ma anche quelli semplicemente assoggettati a procedimenti penali *"in itinere"*, non ancora esitati nella sentenza finale. Le autorità italiane sostengono che tali disposizioni risultino già recepite, essenzialmente, con l'art. 13 bis della Legge n. 354/1975, il quale stabilisce che, a seguito della condanna, il reo venga sottoposto ad un esame psicologico volto all'individuazione, in rapporto alla sua personalità, della misura – eventualmente alternativa alla detenzione in carcere – più adeguata ad una sua riabilitazione e, pertanto, all'eliminazione del rischio di una sua *"recidiva"*. In proposito, la Commissione replica che i trattamenti previsti dalla succitata normativa italiana vengono da essa riservati esclusivamente ai *"condannati"*, cioè a quanti siano già stati assoggettati ad una condanna da parte di un giudice penale, e non anche – come vorrebbe invece la Direttiva di cui si tratta – ai soggetti semplicemente *"imputati"*, nel corso del procedimento penale a loro carico, anche se non ancora esitato in una condanna. Inoltre, la Commissione sottolinea che le autorità italiane non avrebbero ancora dimostrato se e come, nell'ordinamento italiano, la valutazione psicologica del condannato per un reato di abuso sessuale nei riguardi di un minore, nonché la conseguente scelta del trattamento più adeguato al recupero del reo, terrebbero conto delle specifiche esigenze di sviluppo degli autori dei reati in questione, quando essi, al pari delle vittime, fossero minorenni.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2022 è stata comunicata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2016/4081** – ex art. 258 del TFUE.

“Compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene in contrasto, con diverse Direttive UE, la normativa italiana – segnatamente il D. Lgs. n. 116/2017 come modificato dalla Legge 234/2021 – sul trattamento dei “magistrati onorari”. Questi ultimi si dividono in “giudici onorari di pace”, “viceprocuratori onorari” e “giudici onorari di Tribunale” (ferma la precisazione che l’inquadramento come “giudice onorario di Tribunale” non trova più applicazione per i giudici onorari assunti dopo il 15/08/2017). All’interno della categoria dei magistrati onorari, è altresì individuabile un’ulteriore differenza – circa alcuni aspetti giuridici – tra quelli assunti dopo il 15/08/2017 e quelli già in carica a tale data, nonché, nell’ambito di quest’ultimo sottoinsieme, tra quelli “stabilizzati” o “messi a ruolo” (cioè assunti a tempo indeterminato fino ai 70 anni di età) in base alle procedure di cui all’art. 1, co. 629 della Legge n. 234/2021, e quelli invece che, non avendo beneficiato di tale stabilizzazione, sono cessati dal servizio. Posta tale premessa, la Commissione UE ritiene che la disciplina nazionale concernente i magistrati onorari sia incompatibile, quanto a molteplici aspetti, con le seguenti disposizioni UE: con le clausole 4, n. 1 e 5, n. 1, dell’accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE sulla tutela dei lavoratori “a tempo determinato”; con la clausola 4, n. 1, dell’accordo quadro allegato alla Dir. 97/81/CE sulla tutela dei lavoratori “a tempo parziale”; con gli artt. 3, 5, 6 e 7 della Dir. 2003/88/CE sull’orario di lavoro dei lavoratori (dipendenti) e, infine, con gli artt. 8, e 11, n. 2, lett. b), della Dir. 92/85/CEE sulla tutela della “maternità”.

A) Circa il contrasto della normativa italiana sui “giudici onorari” con la Dir. 2003/88/CE sull’orario di lavoro: tale Direttiva attribuisce, ai “lavoratori dipendenti”, diritti inderogabili a diversi “periodi di riposo” (giornaliero, settimanale e annuale). La Commissione ritiene che detta Direttiva si applichi anche ai “magistrati onorari”, poichè qualificabili sia come “lavoratori” in generale, sia come lavoratori “dipendenti” nello specifico. La loro condizione di “lavoratori”, prima ancora di ogni più specifica qualificazione, sarebbe dimostrata dalla natura “effettiva” (e quindi né marginale né accessoria) della loro attività (che, infatti, sarebbe di fatto esercitata ben al di là dei due giorni a settimana previsti formalmente dall’art. 1, co. 3° del D. Lgs. 116/2017) e sul fatto ulteriore di essere, la stessa attività, scambiata con una “retribuzione” (infatti, le somme corrisposte ai magistrati onorari, pur formalmente definite in termini di “indennità” e non di “retribuzione”, rappresentano in sostanza il “corrispettivo” del loro operato, come dimostrato anche dal fatto per cui la parte “variabile” di tale indennità è proporzionata al “quantum” di lavoro svolto). Gli stessi “magistrati onorari”, peraltro, oltre a rientrare nella definizione di “lavoratori” in genere, sarebbero inquadrabili anche in quella più specifica di “lavoratori dipendenti”, dal momento che sarebbero gerarchicamente sottoposti al datore di lavoro (Ministero della Giustizia): tale soggezione sarebbe resa evidente dal fatto di essere sottoposti al potere disciplinare del C.S.M., nonché all’obbligo di organizzare il lavoro nel rispetto di “tabelle” definite “aliunde” e, infine, a quello di osservare gli ordini di servizio del capo dell’ufficio e i provvedimenti organizzativi del C.S.M. stesso. Quindi, essendo i magistrati onorari riconducibili alla categoria dei lavoratori “dipendenti”, gli stessi dovrebbero andare soggetti alla citata Dir. 2003/88/CE sull’orario di lavoro” (cui si sottraggono solo i “lavoratori autonomi”): ne deriva che i magistrati onorari dovrebbero beneficiare dei vari “periodi di riposo” attribuiti dalla medesima Direttiva. In proposito, però, la Commissione osserva che non esistendo ancora nell’ordinamento italiano, a tutt’oggi, un sistema oggettivo e affidabile di misurazione della durata effettiva dell’orario di lavoro dei magistrati onorari (i quali, di fatto, debbono attendere alla loro attività ben oltre i due giorni settimanali formalmente previsti – vedi sopra), gli stessi finiscono per essere esclusi dal godimento dei citati “periodi di riposo”, in quanto questi ultimi debbono essere necessariamente quantificati in rapporto ai periodi “lavorati”. Pertanto, la disciplina nazionale configgerebbe con gli artt. 3, 5 e 6 della Dir. 2003/88/CE sull’orario di

lavoro". Circa il tema dei diritti dei giudici onorari ai riposi "obbligatori", si precisa infine che vanno soggetti ad una disciplina peculiare i magistrati onorari che, già in servizio al 15 agosto 2017, siano stati "stabilizzati" come dall'art. 1, co. 629, della L. n. 234/2021 e abbiano optato per l'"esclusività" dell'attività giudiziaria: circa tale insieme di giudici onorari, le autorità italiane hanno sottolineato che il medesimo viene assimilato al personale amministrativo giudiziario di Area III (F1, F2, F3) non solo quanto al trattamento economico, ma anche in ordine alla disciplina dell'orario lavorativo. Pertanto, come per tale categoria di funzionari l'ordinamento italiano garantisce l'esatta misurazione dell'orario lavorativo e dei conseguenti "periodi di riposo", lo stesso verrebbe assicurato nei riguardi dei magistrati onorari stabilizzati in regime di "esclusività": la Commissione, tuttavia, obietta che le autorità italiane non avrebbero specificamente indicato, al riguardo, le disposizioni interne che sancirebbero l'asserita equiparazione in ordine ai periodi di riposo.

B) la Direttiva 1999/70/CE sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato" (detti anche "a termine"): la Commissione ritiene che i "giudici onorari" siano qualificabili non solo come "lavoratori dipendenti" (vedi sopra), ma, altresì, come lavoratori "a tempo determinato" secondo la definizione di cui alla clausola 3, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla predetta Dir. 1999/70/CE: infatti, per tale clausola, sono lavoratori dipendenti "a tempo determinato" quelli il cui contratto o rapporto di lavoro abbia una durata il cui termine finale è rappresentato dal verificarsi di un evento certo e oggettivo (come lo scadere di una certa data). Sarebbero pertanto lavoratori dipendenti "a tempo determinato" tutti i magistrati onorari e cioè, segnatamente, sia quelli assunti dal 16 agosto 2017 in poi (assumibili per 4 anni la prima volta e quindi per un solo ulteriore quadriennio), sia quelli assunti prima di tale data (assumibili per un quadriennio la prima volta e, in seguito, sino al compimento di altri 3 successivi quadrienni). Si precisa, ovviamente, che, per i magistrati onorari "stabilizzati" - e quindi trasformati in lavoratori "a tempo indeterminato" dal momento della stabilizzazione stessa sino al compimento dell'età pensionabile prevista per gli altri lavoratori - si deve considerare "a tempo determinato" solo l'attività esplicata prima di detta "stabilizzazione". In quanto qualificabili come "lavoratori dipendenti a tempo determinato" (nei termini sopra indicati), ai magistrati onorari deve essere applicato il già citato Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE e, in particolare, la clausola 4, n. 1 di esso, la quale vieta ai legislatori nazionali di applicare, al lavoratore a tempo determinato, "condizioni di impiego" meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo indeterminato "comparabili" ai primi (salvo che la presenza di "ragioni oggettive" non giustifichi la diversità di trattamento tra le due categorie). In proposito, la Commissione ritiene che - essendo la "comparabilità", secondo la giurisprudenza UE, fondata su una molteplicità di fattori come la "natura del lavoro svolto", le condizioni di formazione richieste ad un lavoratore in funzione di un dato lavoro e, infine, le condizioni di accesso al lavoro di cui si tratta - i "lavoratori a tempo indeterminato", "comparabili" con i magistrati onorari, siano i giudici "togati". Per contro, le autorità italiane sostengono che il lavoro dei magistrati togati non sia "comparabile" con quello dei giudici onorari, in ragione dei seguenti principali elementi: i) l'attività dei magistrati onorari presenta una "qualità" diversa da quella dei magistrati togati, in quanto la prima si risolve o nella trattazione di pratiche di ridotta complessità tecnica o nell'esercizio di una mera funzione di supplenza rispetto ad alcune limitate funzioni dei magistrati togati; ii) i magistrati togati vengono assunti in ragione del superamento di un "concorso" e, dopo la nomina, sono sottoposti ad un tirocinio preparatorio, laddove i magistrati onorari non sono sottoposti né ad un concorso né al tirocinio predetti. A tali argomenti, la Commissione ha replicato che la modesta complessità tecnica del contenzioso attribuito ai giudici onorari non rilevarebbe nel senso di avvalorare la tesi della non "comparabilità" tra la loro attività e quella dei magistrati togati, deponendo piuttosto, nel senso della "comparabilità", il fatto che sia gli uni che gli altri esplicherebbero le loro funzioni attraverso atti dello stesso tipo, sia pure afferenti ad oggetti di minore spessore tecnico per quanto riguarda i giudici onorari. Tuttavia, la stessa Commissione ritiene che il maggior grado di competenza richiesto ai giudici togati, nonché il fatto che questi ultimi accedano alle loro funzioni mediante selezione concorsuale, siano argomenti comunque validi, se non a dimostrare la non "comparabilità" del lavoro dei medesimi con quello dei giudici togati, ad integrare comunque quelle "ragioni obiettive" che - in base al disposto della stessa clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE - potrebbero giustificare la disapplicazione della regola dell'uguaglianza delle "condizioni di impiego" come sancita dalla clausola medesima. In ogni caso, la Commissione ha individuato, nei giudici "togati", i "lavoratori a tempo indeterminato" comparabili con i "giudici onorari", laddove il legislatore italiano, per converso, manterrebbe nei riguardi dei secondi

le seguenti discriminazioni: **i)** quanto all'indennità per gravidanza, malattia e infortunio; **ii)** quanto al trattamento previdenziale; **iii)** quanto alle modalità e ai livelli della retribuzione; **iv)** quanto al trattamento fiscale; **v)** quanto alla retribuzione delle ferie annuali. Circa i punti elencati, si precisa quanto segue: **i)** in rapporto alle situazioni della gravidanza, della malattia e dell'infortunio, le autorità italiane hanno addotto che i giudici onorari godono del seguente trattamento: quelli "stabilizzati" (cioè già in carica al 16/08/2017 e assunti in ruolo fino ai 70) godono del trattamento per malattia, infortunio e gravidanza riconosciuto alla categoria di funzionari cui sono stati equiparati, cioè al personale amministrativo giudiziario di Area III (F1, F2, F3), nonostante la Commissione obietti, al riguardo, che non vi sarebbero norme interne che attribuiscono espressamente, a tali magistrati onorari, il trattamento predetto. Quanto, invece, agli altri magistrati onorari, le autorità italiane adducono che, in presenza di malattia, infortunio o gravidanza, gli stessi percepirebbero le indennità spettanti ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'INPS o iscritti alla Cassa Forense. A tale riguardo, la Commissione precisa che le autorità nazionali non hanno, tuttavia, precisato se tali indennità sono uguali alla retribuzione spettante agli stessi magistrati onorari quando lavorano effettivamente. Per tale motivo, la Commissione ritiene permanere il dubbio che, sotto il profilo in oggetto, i giudici onorari rimangano trattati meno favorevolmente dei giudici togati, i quali, durante la gravidanza, la malattia o un infortunio, percepiscono la stessa retribuzione loro spettante nell'esercizio delle loro funzioni; **ii)** quanto ai trattamenti previdenziali e assistenziali, le autorità italiane precisano che i contributi dei giudici onorari, che sono stati "stabilizzati" e hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni giudiziarie, vengono versati direttamente dal datore di lavoro (Ministero della Giustizia), laddove tutti gli altri giudici onorari debbono provvedere, essi stessi, a versare i loro contributi o alla gestione separata per i lavoratori autonomi presso l'INPS, o alla "Cassa forense": a tale riguardo, la Commissione ritiene che i giudici onorari versino in una posizione peggiore rispetto a quella dei giudici togati, poiché, laddove questi ultimi sono sempre sollevati dell'onere di provvedere alla corresponsione dei loro contributi (in quanto, al riguardo, provvede il Ministero della Giustizia in qualità di "sostituto di imposta"), i magistrati onorari sono tenuti essi medesimi a versare i contributi che li riguardano, con l'ulteriore considerazione che, quanto ai magistrati onorari stabilizzati e optanti per l'esclusività delle funzioni giudiziarie, nessuna norma nazionale italiana stabilirebbe, specificatamente, che l'obbligo di versare i loro contributi graverebbe sul datore di lavoro (Ministero della Giustizia) piuttosto che sui medesimi; **iii)** per quanto riguarda i modi della retribuzione e il suo livello, la Commissione osserva che – salvo che per i giudici onorari "stabilizzati", per i quali valgono le considerazioni specifiche di cui infra – i giudici onorari, in generale, sono discriminati rispetto ai magistrati togati, per i seguenti motivi: **x)** sia per essere retribuiti trimestralmente laddove i magistrati togati lo sono mensilmente; **y)** sia per il fatto di percepire una retribuzione composta di una parte "fissa" molto modesta e di una parte "variabile" proporzionata al carico di lavoro effettivo, laddove il magistrato togato percepisce uno stipendio interamente quantificato in una misura fissa – e quindi indipendente dall'effettivo carico di lavoro – considerevolmente più consistente della parte fissa dello stipendio del giudice onorario. Quanto, poi, ai magistrati onorari "stabilizzati", la Commissione osserva che gli stessi, pur percependo una retribuzione definita per l'intero nella stessa misura "fissa" riconosciuta ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria di area III, sono retribuiti pur sempre in modo peggiorativo rispetto a tale personale amministrativo: infatti, la loro retribuzione include solo lo stipendio e la tredicesima mensilità riconosciuti al personale dell'amministrazione giudiziaria di area III, ma non altre voci retributive spettanti a quest'ultimo, come quelle connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; inoltre, il livello della retribuzione dei giudici onorari "stabilizzati" è fermo al 31/12/2021 e, quindi, non comprende ulteriori scatti eventualmente attribuiti dalla contrattazione collettiva successiva a tale data; infine, l'anzianità considerata ai fini dello stipendio è quella acquisita entro il 15/08/2017, con conseguente esclusione del computo dell'attività esplicata tra la data predetta e quella della "stabilizzazione"; **iv)** quanto al trattamento fiscale, la Commissione rileva che i magistrati onorari – salva l'eccezione di quelli "stabilizzati" optanti per il regime di "esclusività" – subiscono un trattamento nettamente peggiore rispetto a quello riservato ai giudici togati: l'imposta sul reddito di questi ultimi, infatti, viene liquidata e versata dal datore di lavoro, mentre, essendo qualificato il reddito dei giudici onorari come "da lavoro autonomo", l'imposta gravante su di esso deve essere liquidata e versata al Fisco dagli stessi lavoratori, i quali, di conseguenza, hanno l'onere di aprire una partita IVA. Peraltro, gli stessi giudici onorari, pur essendo il loro reddito qualificato come "autonomo", subirebbero lo svantaggio – a differenza degli altri lavoratori autonomi in generale – di non poter detrarre dal loro

reddito imponibile le spese sostenute per l'esercizio della professione. Quanto, poi, ai giudici onorari "stabilizzati" e optanti per l'"esclusività" dell'attività giudiziaria, le autorità italiane sottolineano che in favore dei medesimi, in quanto equiparati in linea di massima ai funzionari giudiziari amministrativi di area III, è direttamente il datore di lavoro a provvedere alla detrazione dell'imposta sulla retribuzione: sul punto, tuttavia, la Commissione obietta che tali conclusioni non troverebbero riscontro in norme specifiche dell'ordinamento italiano; **v)** in ordine, poi, alla retribuzione delle "ferie annuali", l'art. 24 del D. Lgs. n. 116/2017 stabilisce che, nonostante i magistrati onorari non prestino la loro attività durante il periodo feriale (corrispondente al mese di agosto), anche durante lo stesso venga loro riconosciuta l'"indennità" disciplinata dall'art. 23. Circa il termine "indennità", la Commissione rileva lo stesso potrebbe essere interpretato nel senso di escludere i magistrati onorari "stabilizzati" (che sono quelli già in servizio alla data del 16/08/2017 e che hanno superato le procedure di stabilizzazione) dal diritto alla retribuzione delle ferie annuali: infatti, atteso che i magistrati onorari "stabilizzati" non percepiscono l'"indennità" ex art. 23 del Decreto 116/2017 (nella sua composizione di una parte fissa e di una proporzionale al lavoro svolto), bensì un "compenso" fisso (ex art. 29 del Decreto stesso), il riconoscimento in loro favore dell'"indennità" di cui all'art. 23 equivarrebbe ad un nulla di fatto. Pertanto, la Commissione eccepisce che non vi sarebbero norme specifiche attributive, anche nei riguardi dei magistrati onorari stabilizzati, del diritto alla retribuzione anche per il periodo feriale annuale. Inoltre, la Commissione osserva che l'art. 31 di detto Decreto applica, ai giudici onorari già in servizio al 15/08/2017 e fino alla loro "stabilizzazione" (o fino alla cessazione dal servizio stesso ove non vengano stabilizzati), un regime "transitorio" che prevede una retribuzione fondata sul semplice riconoscimento, in favore di tali soggetti, del diritto a percepire le "indennità" tradizionalmente riconosciuti ai magistrati onorari: da ciò, la Commissione deduce che, in relazione al periodo "transitorio" di cui si tratta, i magistrati onorari interessati sarebbero privati della retribuzione per le ferie annuali (di agosto), in quanto l'indennità loro attribuita è essenzialmente parametrata sull'attività in concreto svolta, la quale, nel mese di agosto, non viene esercitata. La Commissione, pertanto – posto l'assunto per cui i magistrati onorari sarebbero "comparabili" ai giudici togati, il che pone la normativa italiana, che applica ai primi un trattamento peggiore rispetto ai secondi (vedi sopra), in contrasto con le norme dell'Unione – esamina se gli argomenti addotti dalle autorità italiane, relativi alle diverse modalità di reclutamento dei giudici onorari (assenza di concorso) e alla minore complessità delle vertenze loro assegnate, potrebbero integrare quelle "ragioni obiettive" che, per la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, giustificerebbero una disparità di trattamento tra categorie comunque "comparabili": al riguardo, la Commissione precisa che le "ragioni obiettive" in questione dovrebbero essere individuate con riguardo a "ciascuno" dei profili di discriminazione sopra considerati, non essendo ammissibili – secondo la giurisprudenza UE – deroghe alla parità di trattamento che si riferissero agli aspetti indicati considerandoli in generale.

C) la Direttiva 92/85/CEE, al combinato disposto dei suoi artt. 8 e 11, par. 2, lett. b), dispone che le lavoratrici abbiano il diritto ad un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte - compreso un congedo obbligatorio di almeno 2 settimane - durante il quale deve essere loro corrisposta un'indennità almeno equivalente alla prestazione per malattia. Tale indennità di maternità, pertanto, dovrebbe essere riconosciuta – stante la sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE – anche ai giudici onorari donne. Poiché, per converso, l'art. 25 del suddetto D. Lgs. n. 116/2017 esclude che, in caso di malattia e infortunio, nonché in caso di gravidanza, al giudice onorario competeva l'erogazione di cui al predetto art. 23, la Commissione ritiene violata, altresì, la già menzionata Dir. 92/85/CEE;

D) Infine, la Commissione ravvisa, nel fatto della mancata attribuzione ai giudici onorari delle numerose garanzie sopra descritte, per converso riconosciute in favore dei giudici "togati" – quanto alla retribuzione in caso di gravidanza, malattia o infortunio, quanto al regime previdenziale, quanto ai livelli e alla modalità della retribuzione, quanto al trattamento fiscale e, infine, quanto alla retribuzione delle ferie – non solo una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (che esprime la regola della parità di trattamento delle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato "comparabili"), ma, altresì, una violazione della clausola 4 della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro "a tempo parziale": il giudice onorario, infatti, si qualifica come lavoratore "a tempo parziale", atteso che lo stesso viene definito, dalla clausola 3 dello stesso accordo quadro, come quello il cui orario di lavoro normale,

calcolato su base settimanale, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Ora, il "lavoratore a tempo pieno", "comparabile" al giudice onorario, è il giudice professionale: dunque, poiché detto giudice togato lavora di regola 5 giorni alla settimana, a fronte del lavoro di soli 2 giorni settimanali del giudice onorario, quest'ultimo si deve classificare, in aggiunta alle altre definizioni già considerate, anche come lavoratore "a tempo parziale". Ora, la clausola 4 dell'accordo quadro in questione stabilisce che, quanto alle condizioni di impiego, al lavoratore a tempo parziale non deve essere riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato al lavoratore a tempo pieno comparabile (salva la presenza di ragioni oggettive).

La Commissione ritiene, altresì, che la vigente normativa sui giudici onorari non solo contrasti con la succitata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, ma anche con la clausola 5 del medesimo Accordo, la quale, a meno che non ricorrano i presupposti enunciati dalla clausola stessa, vieta ad un datore di lavoro di assumere un lavoratore – quando l'attività di questo debba soddisfare un'esigenza non temporanea dell'azienda - con una serie di successivi contratti "a termine", uguali nel contenuto e intervallati da periodi più o meno brevi. Un tale divieto riposa sul fatto per cui tale reiterazione di contratti a termine può prestarsi allo scopo abusivo, da parte del datore, di ottenere dal lavoratore una prestazione sostanzialmente "a tempo indeterminato", pur concedendogli il trattamento meno favorevole riservato al lavoratore "a termine". Pertanto, la già citata clausola 5, come già precisato sopra, subordina la possibilità di stipula di successivi contratti di lavoro "a termine", tra i medesimi datore e lavoratore e per l'esplicazione della stessa prestazione, alla presenza di almeno uno dei seguenti presupposti limitativi: 1) che sussistano "ragioni obiettive" per ciascun rinnovo a termine; 2) che venga determinato il numero massimo di rinnovi; 3) che venga determinata la durata totale massima della serie di contratti a termine. Inoltre, la citata clausola 5 dispone che gli stessi Stati UE istituiscano, laddove la reiterazione del contratto di lavoro a termine avvenga nell'inosservanza dei limiti sopra indicati, "efficaci" e "proporzionate" sanzioni. Si consideri, ora, quale sia la situazione dei giudici onorari in Italia, rispetto alla normativa UE che vieta l'"abuso" dei contratti a termine: a tal uopo, è necessario tenere presente il distinguo tra magistrati onorari assunti prima del 16/08/2017 (e quindi già in servizio a tale data) e i giudici onorari assunti successivamente alla data in questione: 1) quanto ai magistrati onorari assunti prima del 16/08/2017: tali giudici onorari risultavano, ai sensi dell'art. 29, co. 5, del D. Lgs. n. 116/2017, assumibili una prima volta per 4 anni e in seguito per tre quadrienni successivi (in tutto 16 anni). La Commissione ha osservato, in proposito, che tale termine di 16 anni, ancorché stabilito a priori, è tuttavia troppo lungo (come già affermato dalla Corte di Giustizia UE in casi simili) e, pertanto, la reiterata assunzione per un tale eccessivo periodo sarebbe "abusiva". Ora, la stessa clausola 5 dell'Accordo quadro asserisce che, quando una successione di contratti di lavoro a termine risulti "abusiva", la stessa deve essere sanzionata in modo "efficace" e "proporzionato": secondo la Commissione (sulla scia della giurisprudenza UE), una sanzione efficace e proporzionata deve essere individuata nell'imposizione, al datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da lui subito a motivo stesso della reiterazione illegittima del contratto a termine. A titolo di tale "risarcimento danni" in relazione al caso di specie (magistrati già in servizio alla data del 16/08/2017), il legislatore italiano ha introdotto l'art. 1, co. 629 della L. 234/2021, il quale dispone che: 1) "tutti" i magistrati onorari già in servizio alla data del 16/08/2017 possano essere "stabilizzati", cioè assunti "a tempo indeterminato", previo superamento di procedure valutative da tenersi secondo uno scadenziario distribuito nel biennio 2022 – 2024; 2) i magistrati onorari, già in servizio al 16/08/2017, i quali di fatto non vengano stabilizzati (o perché non superino dette procedure valutative, o perché non facciano domanda di stabilizzazione) ottengano dallo Stato, per ogni anno di lavoro "a termine" pregresso, un'"indennità" (integrativa rispetto a quella trimestrale già loro corrisposta) dell'importo di € 2.500 lorde - se per l'anno di servizio di riferimento abbiano operato per almeno 80 giornate - e di € 1500 lorde se per l'anno di riferimento abbiano operato per meno delle predette 80 giornate, fermo restando che l'accettazione di tale indennità perequativa, da parte del magistrato, lo priva automaticamente di qualsiasi ulteriore diritto rivendicabile in ragione del pregresso lavoro a termine. Circa tale intervento normativo del legislatore italiano, la Commissione ha obiettato quanto segue: a) con riguardo ai magistrati onorari "stabilizzati", l'opportunità della stessa "stabilizzazione" non assolverebbe del tutto all'obbligo di risarcimento danni da parte del datore di lavoro (lo Stato, nella fattispecie): poiché, infatti, la "stabilizzazione" opera solo per il futuro, lo Stato dovrebbe inoltre garantire, agli stessi magistrati "stabilizzati", la liquidazione di somme idonee a

ristorarli del pregiudizio subito per essere stati oggetto, prima di tale assunzione definitiva, di una reiterazione “abusiva” del contratto di lavoro “a termine”; b) con riguardo ai magistrati onorari “non stabilizzati” (o perché non hanno superato le prove all’uopo previste, o perché non hanno presentato la relativa domanda) e, pertanto, automaticamente cessati dal servizio, la Commissione osserva che le “indennità”, loro attribuite per il pregresso in cui hanno lavorato “a termine”, rappresentano una forma di risarcimento predeterminato e standardizzato: con ciò, è evidente che tale risarcimento forfettario impedisce, al singolo magistrato – secondo quanto, del resto, espressamente previsto dallo stesso art. 1, co. 629 della L. 234/2021 - di ottenere in giudizio il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che egli abbia in concreto riportato per effetto dell’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine.

Stato della Procedura

Il 21 luglio 2023 è stato comunicato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. A titolo di adeguamento della normativa nazionale ad alcuni dei rilievi sollevati dalla Commissione UE nell’ambito della presente procedura di infrazione, le autorità italiane hanno adottato l’art. 15 bis della Legge 112/2023 (di conversione del D. L. 75/2023), con il quale hanno introdotto alcune disposizioni circa la tutela previdenziale dei magistrati onorari confermati del contingente ad esaurimento di cui all’art. 29 del D. Lgs. 116/2019.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento complessivo dell’Italia alle diverse richieste della Commissione UE comporterebbe la corresponsione, in favore dei giudici onorari, di una serie di largizioni finanziarie - stipendiali e previdenziali - attualmente non previste dalla vigente normativa nazionale. Si prospetterebbe, pertanto, un relativo considerevole aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2022/4113	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	PM	Sì	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2022/4024	Violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza	MM	Sì	Stato invariato
Scheda 3 2021/4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	RC	Sì	Variazione di stato (da PM a RC)
Scheda 4 2021/2059	Non conformità delle misure nazionali italiane alla Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "Regolamento IMI"	PM	No	Stato invariato
Scheda 5 2020/0066	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stato invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Scheda 6 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	PM	Sì	Stato invariato
Scheda 7 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2022/4113** – ex art. 258 del TFUE.

“Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all’assegno unico e universale con l’articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l’articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni italiane relative all’istituto dell’“assegno unico e universale”, introdotto dal Decreto Legislativo n. 230/2021, siano incompatibili con l’art. 45 TFUE, con gli artt. 4, 7 e 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e con l’art. 7 del Regolamento (UE) n. 492/2011.

Il predetto “assegno familiare”, in vigore dal 1° marzo 2022, consta di un’erogazione periodica in denaro in favore dei “nuclei familiari” in cui i “genitori” abbiano dei figli “a carico”, o in quanto minori di età, o in quanto disabili (senza limiti di età) o perché di età non superiore ad anni 21 e privi di occupazione (salve ulteriori precisazioni). I percettori dell’assegno sono, per i figli minori, i genitori (o il genitore) esercenti/e la potestà genitoriale, mentre, in relazione ai figli maggiorenni, l’idoneità a percepire l’assegno stesso viene riconosciuta sia ai genitori sia ai figli medesimi. L’emolumento di cui si tratta, pertanto, viene formalmente attribuito, per lo più, ai genitori esercenti la potestà genitoriale, siano essi “lavoratori” ovvero soggetti “economicamente inattivi” e, altresì, a prescindere dall’entità del loro reddito (di qui l’appellativo di “universale” per l’assegno in questione): quest’ultima, infatti - come calcolata attraverso l’indicatore denominato “Situazione Economica Equivalente” (ISE) - influisce esclusivamente, per relazione inversa, soltanto sul mero importo dell’assegno stesso (si sottolinea, al riguardo, che l’assegno in questione spetta, sia pure in misura minima, anche ai nuclei familiari con ISEE superiore ad € 40.000).

Ulteriori requisiti, richiesti dalla normativa italiana ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno unico universale, fanno riferimento alla necessità che gli aspiranti all’assegno stesso risultino essere, cumulativamente: a) cittadini italiani o di altri Stati dell’Unione europea, ovvero cittadini di Stati extraUE ma titolari, in tal caso, o dello status di “soggiornante di lungo periodo”; b) titolari, al momento della domanda per l’accesso all’assegno, della “residenza” in Italia e, altresì: b1) di una pregressa residenza in Italia di almeno due anni; ovvero b2) di un contratto di lavoro di durata superiore a 6 (sei) mesi. In proposito, la Commissione osserva che tale normativa interna, pur non discriminando direttamente, quanto all’ammissione all’erogazione in oggetto, i cittadini di altri Stati UE e di Stati extraUE rispetto ai cittadini italiani (formalmente, si ammette che anche i primi possano accedere al godimento della prestazione di cui si tratta), tuttavia finisce per porre tali cittadini stranieri, in sostanza, in una posizione di svantaggio rispetto ai cittadini italiani medesimi: è infatti evidente che, nella maggior parte dei casi, il requisito della “residenza” in Italia - sia quella attuale che quella, almeno biennale, precedente alla richiesta dell’assegno stesso - può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani piuttosto che dai “transfrontalieri” (sono, questi ultimi, i cittadini di altri Stati UE presenti in Italia come “lavoratori” o come soggetti “economicamente inattivi”). Pertanto, la normativa italiana - laddove richiede i presupposti relativi alla “residenza” quali condizioni necessarie per accedere all’“assegno unico universale” - finisce per porre i cittadini di altri Stati UE, in ordine alla possibilità di godere dell’assegno stesso, in una posizione sostanzialmente peggiore rispetto a quella in cui versano i cittadini italiani. Ne deriva che i “transfrontalieri”, pur non essendo discriminati in forma diretta (la normativa nazionale, infatti, formalmente riconosce anche a loro il diritto all’“assegno” in parola), lo diverrebbero comunque in via indiretta e surrettizia, essendo loro richiesto un requisito - appunto quello della “residenza” attuale e pregressa - che in sostanza, proprio perché cittadini di altri Stati UE, sono in grado di soddisfare con molta più difficoltà di quanto non sia possibile ai cittadini italiani (discriminazione “indiretta”). Tale indiretta penalizzazione dei cittadini di altri Stati UE rispetto ai cittadini italiani, come

ravvisata dalla Commissione, contrasterebbe, in primo luogo, con gli artt. 4, 7 e 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che verte sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di tutti gli Stati dell'Unione europea. Il primo degli articoli citati, cioè l'art. 4, stabilisce che *"le persone alle quali si applica il presente regolamento"* - nel cui novero, ai sensi dell'art. 2, rientrano anche i "cittadini" di ogni Stato membro della UE - *"godono delle stesse prestazioni di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato"*: ciò significa che i cittadini di uno Stato membro della UE, presenti nel territorio di un altro Stato membro, in via di principio hanno diritto a godere, a parità delle restanti condizioni oggettive, delle medesime "prestazioni" di "sicurezza sociale" che quest'ultimo Stato (c.d. Stato "ospitante") concede ai suoi cittadini. Quanto all'identificazione delle "prestazioni" inerenti alla sfera della "sicurezza sociale", come quelle rispetto alle quali deve operare il citato principio della parità di trattamento tra operatori "domestici" e operatori "transfrontalieri", si precisa che rientrano tra di esse - a norma del punto j) dell'art. 1 del medesimo Regolamento - le "prestazioni familiari", le quali sono da ravvisarsi in "tutte" le erogazioni in natura o in denaro finalizzate a "compensare i carichi familiari" (art. 1, lett. z).

La Commissione, pertanto, qualificando l'"assegno unico e universale" - istituito dalla normativa italiana di cui al D. Lgs. n. 230/2021 - come "prestazione familiare" e, pertanto, come una prestazione di sicurezza sociale in generale, ritiene che ad esso debba applicarsi il già citato art. 4 del Reg. 883/2004, il quale impone che le prestazioni di sicurezza sociale, istituite da uno Stato UE, vengano da esso erogate senza discriminazioni sia ai soggetti "interni" (cioè aventi la cittadinanza dello stesso Stato) sia ai "transfrontalieri" (a parità, ovviamente, delle restanti condizioni): da ciò, la Commissione sostiene che la normativa italiana attualmente vigente - in quanto, attraverso le clausole di "residenza" come sopra descritte, indirettamente discrimina i cittadini transfrontalieri, rispetto a quelli italiani, con riguardo al godimento dell'assegno in parola - realizzi una violazione del predetto art. 4 del Reg. 883/2004. Inoltre, il requisito per cui il genitore, aspirante all'assegno in questione, deve vantare una residenza in Italia nei termini di cui alla normativa italiana di cui si tratta, violerebbe anche l'art. 7 del Reg. 883/2004, il quale vieta espressamente che le prestazioni in denaro, istituite da uno Stato UE, vengano da questo negate a motivo del fatto che il percettore, o i suoi familiari, risiedano in un altro Stato UE. Da ultimo, la Commissione critica la normativa italiana, di cui si tratta, anche laddove la stessa prevede che i "figli a carico" possano essere considerati, ai fini della quantificazione dell'assegno in questione, solo se "conviventi" con i genitori (art. 3 del D. Lgs. n. 230/2021): infatti tali disposizioni - finendo per escludere anche i genitori, residenti in Italia, dall'assegno per i figli a carico residenti in altri Stati UE (in quanto non "conviventi" con i genitori stessi) - si porrebbero in contrasto non solo con il succitato art. 7 (che, in generale, vieta le clausole di residenza in quanto riferite sia ai titolari delle prestazioni familiari, sia ai familiari dei primi), ma anche con l'art. 67 del medesimo Regolamento, il quale, specificatamente, colpisce di illegittimità le clausole di residenza riferite ai familiari dei titolari delle prestazioni familiari, stabilendo in particolare che il diritto ad esse debba essere riconosciuto, agli aventi diritto, anche in rapporto ai familiari residenti in Stati UE diversi da quello che istituisce le prestazioni stesse.

A fronte di tali rilievi, le autorità italiane hanno addotto i seguenti argomenti: **a)** l'"assegno unico universale" non ricadrebbe sotto la disciplina di cui al Reg. 883/2004 succitato, in quanto si riferirebbe ad un campo di applicazione diverso da quello cui si rivolge quest'ultimo: infatti, il Regolamento UE verterebbe sulle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute in favore dei soli "lavoratori" (dipendenti o autonomi), mentre la normativa sull'"assegno unico universale" attribuisce lo stesso a tutti i "genitori" con figli a carico, siano essi lavoratori o meno; **b)** l'"assegno" in questione non soggiacerebbe all'obbligo della parità di trattamento tra cittadini dello Stato erogatore e cittadini di altri Stati UE presenti nello stesso Stato, in quanto, nonostante la Commissione sostenga il contrario, non costituirebbe una "prestazione familiare". Più precisamente: **b1)** l'art. 1, lett. z) del Reg. 883/2004 definisce le "prestazioni familiari" come necessariamente caratterizzate dalla finalità di "compensare i carichi familiari", mentre l'"assegno unico universale" sarebbe, invece, predisposto al diverso scopo di incentivare la natalità; **b2)** la struttura dell'"assegno" in questione lo ricondurrebbe non già allo schema delle "prestazioni familiari" - cui è obbligo applicare, in quanto rientranti nel genere più ampio delle "prestazioni di sicurezza sociale", il principio di parità di trattamento espresso dall'art. 4 del Reg. 883/2004 - bensì a quello delle *"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo"* definite dall'art. 70 dello stesso Regolamento, il quale esclude le stesse prestazioni dal divieto delle "clausole di residenza" e, pertanto, ammette che tali emolumenti vengano attribuiti solo ai residenti nello Stato UE erogatore e non anche

ai "transfrontalieri": al riguardo, le autorità italiane precisano che l'"assegno unico e universale" presenterebbe, in effetti, tutti i connotati tipici delle citate *"prestazioni speciali in denaro di carattere non retributivo"* come indicati dallo stesso art. 70, sia in quanto dotato di una funzione di copertura sociale puramente accessoria e complementare, sia in quanto finanziato interamente dalla fiscalità generale e non da eventuali "contributi" degli aventi diritto; c) le autorità italiane fanno infine presente che, qualora si qualificasse l'assegno unico universale come "prestazione familiare", bisognerebbe anche valutare il fatto che diversi soggetti, i quali lavorano in Italia ma risiedono in altri Stati UE, hanno a carico familiari i quali godono già, in base alla legislazione nazionale dello Stato UE di residenza, di prestazioni finalizzate al loro mantenimento: pertanto, laddove prevalesse la tesi della Commissione circa la natura di "prestazione familiare" dell'"assegno unico universale" e, di conseguenza, l'Italia fosse obbligata – in base al citato art. 4 del Reg. 883/2004 - ad estendere il medesimo anche ai transfrontalieri che lavorano in Italia, si verificherebbe una situazione vietata dallo stesso diritto dell'Unione e precisamente dall'art. 10 dello stesso Reg. 883/2004, vale a dire un "cumulo", in favore degli stessi soggetti, di "prestazioni di sicurezza sociale" di uguale natura e rapportate allo stesso periodo di assicurazione. A ribadire il divieto di un tale cumulo, le autorità italiane citano anche l'art. 68 dello stesso Reg. 883/2004, il quale stabilisce che, laddove "per uno stesso periodo" e in favore degli "stessi familiari" siano previste prestazioni da parte delle normative interne di più Stati dell'Unione, si debbano applicare i criteri di coordinamento indicati dall'articolo medesimo, in base ai quali i beneficiari vengono ammessi al godimento delle sole prestazioni familiari disposte, in loro favore, da uno soltanto degli Stati UE in considerazione. Di conseguenza, le autorità italiane concludono che il fatto per cui una persona, la quale lavori in uno Stato UE ma risieda in un altro Stato UE, venga esclusa dal primo Stato dal godimento di una prestazione familiare concessa solo ai residenti, non comporta un automatico pregiudizio per quello stesso soggetto, il quale può aver scelto deliberatamente di risiedere in uno Stato UE diverso da quello in cui esercita la sua attività, proprio in quanto preferisce avvalersi del sistema di sicurezza sociale di quest'ultimo Stato, piuttosto che di quello dello Stato UE in cui lavora; d) le autorità italiane, inoltre, ritengono che il divieto delle "clausole di residenza" – di cui al predetto art. 7 del Reg. n. 883/2004 - dovrebbe subire un'eccezione, come sostenuto da una consolidata giurisprudenza UE, laddove ragioni imperative prevalenti ne giustificassero la disattivazione. In proposito, le autorità italiane hanno precisato che la misura dell'"assegno unico e universale", in quanto predisposta in favore soltanto dei "residenti" in Italia (cittadini italiani o cittadini transfrontalieri che siano), sarebbe funzionale a soddisfare la superiore istanza della promozione della natalità, a contrasto del sensibile calo demografico in corso nella Repubblica italiana (la preordinazione dell'assegno, rispetto ad un tale scopo, sarebbe confermata anche dal fatto che nell'istituto in questione – come già precisato in precedenza – sono refluite anche precedenti misure funzionali ad incentivare la natalità).

Alle osservazioni delle autorità italiane, come sopra riportate, la Commissione replica quanto segue: a) a differenza di quanto asserito dalla Repubblica italiana, la normativa del Decreto Legislativo n. 230/2021 sull'"assegno unico universale", da una parte, e il Regolamento UE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione, dall'altra, non si rivolgerebbero ad ambiti di applicazione distinti: destinatari della disciplina del Regolamento UE, infatti, non sarebbero solo i "lavoratori", ma anche i soggetti "economicamente inattivi" e, pertanto, lo stesso Regolamento rimanderebbe, come il Decreto italiano, a una sfera applicativa "universale"; b) l'"assegno unico universale", nonostante il parere contrario delle autorità italiane, non rientra nella categoria delle *"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo"* di cui all'art. 70 del Reg. 883/2004 (come tali, legittimamente limitabili ai soli soggetti residenti nello Stato UE erogante). Infatti: b1) l'assunto delle autorità italiane, per cui l'assegno in questione sarebbe volto a promuovere la natalità e non a sostenere gli oneri del mantenimento dei figli, verrebbe smentito dal fatto che, se si trattasse effettivamente di un incentivo alla genitorialità, lo stesso assegno dovrebbe risolversi in un'erogazione "una tantum". Per converso, esso si concreta in un'assegnazione periodica, la quale, proprio perché tale, dimostrerebbe chiaramente la sua natura di misura a sostegno dei carichi familiari; b2) l'assegno in questione non rientrerebbe nella categoria delle *"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo"* di cui all'art. 70 del Regolamento, in quanto, pur recando, di tale modello, gli estremi fondamentali relativi alla natura di misura sociale puramente accessoria e alla modalità di finanziamento interamente a carico della fiscalità generale (e non dei contributi degli aventi diritto), non è stato incluso nell'elenco di prestazioni di cui all'allegato X dello stesso Reg. 883/2004 e, pertanto, difetta del terzo

elemento costitutivo delle prestazioni di cui al predetto art. 70; **c)** in ordine alla possibilità, paventata dalle autorità italiane, che l'estensione dell'“assegno unico universale” - ai soggetti che lavorino in Italia pur risiedendo in altri Stati UE in cui i loro familiari già percepiscano previdenze sociali analoghe - porti al “cumulo” di prestazioni vietato dagli artt. 10 e 68, la Commissione replica che tale rischio è scongiurato dalla corretta applicazione dei criteri di coordinamento stabiliti dallo stesso art. 68: quest'ultimo dispone che, quando gli stessi familiari risultino beneficiari, in base alle normative interne di più Stati UE, di più di una prestazione familiare in relazione allo stesso periodo, gli stessi soggetti abbiano diritto a percepire le erogazioni di uno soltanto di tali Stati - quello con “competenza prioritaria” - con esclusione degli altri. In base al predetto art. 68, lo Stato con competenza prioritaria è, in via principale, quello che eroga le prestazioni familiari a titolo del fatto per cui il soggetto, al quale sono riconosciute, “lavora” (subordinatamente o autonomamente) in quello stesso Stato. Pertanto, se un soggetto lavora in uno Stato UE che, proprio in ragione del suo lavoro nello Stato stesso, gli eroga una prestazione per il mantenimento dei familiari a suo carico, nessuna prestazione dovrà essere erogata, in relazione agli stessi familiari, da parte dello Stato UE in cui risiede il predetto lavoratore e/o in cui risiedono i familiari stessi, o in cui risiede o percepisce una pensione l'altro genitore a cui carico risultano i medesimi familiari. In via subordinata, rispetto al criterio principale dell'erogazione a titolo di lavoro, l'art. 68 cita, nell'ordine, il criterio di erogazione a titolo di pensione o di rendita e, da ultimo, il criterio di erogazione a titolo della residenza. Qualora, poi, un genitore lavori in uno Stato UE e l'altro in un diverso Stato UE e, inoltre, sia l'uno che l'altro risultino destinatari di prestazioni familiari in base all'ordinamento dello Stato UE in cui rispettivamente lavorano, allora lo Stato “con competenza prioritaria” sarà quello, tra i due Stati UE predetti, in cui risiedono i familiari medesimi. Lo stesso per il caso in cui più Stati UE attribuiscono prestazioni familiari allo stesso titolo di “pensione/rendita”: anche in tal caso, l'unico Stato UE che dovrà, tra quelli predetti, erogare le prestazioni familiari, sarà lo Stato di residenza dei figli. Quindi, secondo la Commissione, in base ai criteri sopra indicati, l'Italia non potrà “tout court” estromettere, dal godimento dell'assegno unico universale, “tutti” quanti lavorino nel suo territorio ma risiedano in un altro Stato UE (nella presunzione che i loro familiari siano già beneficiari di un assegno analogo nello Stato UE di residenza), ma dovrà, caso per caso, valutare se i soggetti considerati godano, in relazione agli stessi familiari e per il medesimo periodo di assicurazione, di prestazione familiari anche nel loro Stato di residenza e, in tal caso, individuare, tra i due o più Stati UE coinvolti in tal senso e alla luce dei criteri di coordinamento indicati dal medesimo art. 68, quale di essi sia tenuto all'erogazione della prestazione o, in altri termini, abbia la “competenza primaria” all'erogazione della prestazione di cui si tratta.

La Commissione osserva, comunque, che la normativa italiana sull'“assegno unico e universale”, laddove introduce la clausola di residenza sopra indicata, verrebbe a confliggere anche con l'art. 45 TFUE e con l'art. 7, par. 2, del Regolamento (UE) n. 492/2011. L'art. 45 TFUE, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, implicitamente vieta che la normativa nazionale di uno Stato UE ponga i cittadini di altri Stati UE, che operino come lavoratori “dipendenti” nel primo Stato, in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori dipendenti che siano cittadini del medesimo Stato e versino in condizioni oggettivamente assimilabili a quelle in cui versano i primi. Infatti, se uno Stato UE riservasse ai lavoratori dipendenti, che fossero suoi cittadini, un trattamento più favorevole - in situazioni oggettivamente omogenee - rispetto ai lavoratori dipendenti aventi la cittadinanza di altri Stati UE, questi ultimi sarebbero meno incoraggiati a lavorare nel primo Stato UE (e quindi meno “liberi” di svolgere tale lavoro) di quanto non risulterebbero i lavoratori “domestici”. Tale principio relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” - per cui uno Stato UE deve, in generale, applicare lo stesso trattamento sia ai lavoratori “domestici” che a quelli di altri Stati UE - trova un'applicazione specifica nell'art. 7, par. 2, del citato Reg. (UE) n. 492/2011: quest'ultimo stabilisce, infatti, che i lavoratori (si intende: quelli “dipendenti”), i quali siano cittadini di uno Stato membro della UE, debbono poter godere, sul territorio degli altri Stati membri e a decorrere dal momento stesso del loro ingresso nel mercato del lavoro di questi ultimi Stati, degli “stessi vantaggi sociali e fiscali” dei lavoratori nazionali. In proposito, la Commissione - qualificando l'“assegno unico e universale”, oltre che in termini di “prestazione familiare” ai sensi dell'art. 7 del predetto Reg. n. 883/2004, anche come “vantaggio sociale” ai sensi del succitato art. 7, par. 2, del Reg. 492/2011 - ritiene che quest'ultimo articolo debba essere esteso anche ai cittadini di altri Stati UE che svolgano in Italia un lavoro dipendente. Quanto a tale estensione, tuttavia, la Commissione osserva che la normativa italiana sull'“assegno unico e

universale”, pur riconoscendo formalmente, anche ai cittadini di altri Stati UE (e quindi anche ai cittadini di altri Stati UE che, in ispecie, svolgano in Italia un lavoro dipendente), la possibilità di accedere all'erogazione di cui si tratta, finisce tuttavia per estromettere la maggior parte di tali lavoratori transfrontalieri dalla fruizione del beneficio in questione: infatti, il requisito giuridico della “residenza” in Italia, richiesto dal legislatore italiano ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno in parola, viene per lo più soddisfatto dai lavoratori dipendenti che siano anche cittadini italiani, piuttosto che dai lavoratori dipendenti i quali, pur versando in condizioni omogenee a quelle in cui si trovino i primi, abbiano la cittadinanza di altri Stati UE.

Da quanto sopra descritto, la Commissione desume che la disciplina nazionale dell'“assegno unico e universale” finisca per disattendere, oltre alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 7 e 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004, anche quelle di cui all'art. 45 TFUE e all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 492/2011.

Stato della Procedura

Il 16 novembre 2023 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le richieste della Commissione UE, ai fini del componimento della vertenza in oggetto, comporterebbero in ogni caso un grave impatto per la finanza pubblica italiana: l'eliminazione del requisito della “residenza” in Italia, richiesto fino ad ora dalla normativa nazionale ai fini dell'accesso all'“assegno unico universale”, determinerebbe una significativa espansione della platea degli aventi diritto a tale erogazione – che verrebbe estesa, quanto meno, ai cittadini di altri Stati UE che siano presenti in Italia per lavorarvi senza risiedervi, o che vi risiedano al momento della domanda ma la cui residenza pregressa, sempre sul suolo italiano, abbia avuto una durata inferiore ad un biennio - con conseguente insorgenza di nuovi oneri per la fiscalità generale (atteso che il finanziamento dell'assegno grava soltanto su di essa e non dipende neppure in parte da eventuali contributi degli aventi diritto).

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2022/4024 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la normativa interna italiana relativa alle prestazioni indicate come “reddito di cittadinanza” e “pensione di cittadinanza” (D. L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019) - escludendo dal godimento di tale erogazione le categorie dei cittadini di altri Stati UE che svolgano lavoro dipendente in Italia (c.d. “lavoratori mobili della UE”), dei cittadini di altri Stati UE che svolgano in Italia un lavoro autonomo, dei cittadini della UE presenti in Italia in condizioni di “inattività economica”, dei cittadini di paesi “terzi” che in Italia godano dello status di “soggiornanti di lungo periodo” e, infine, dei cittadini di paesi “terzi” che, in Italia, godano dello status di “beneficiari di protezione internazionale” - confligga con le seguenti disposizioni UE: l’art. 45 TFUE e l’art. 7, par. 2, del Reg. (CE) n. 492/2011; l’art. 24, par. 1, della Dir. 2004/38/CE, l’art. 24 (per intero) della stessa Direttiva, l’art. 11, par. 1, lett. d) della Dir. 2003/109/CE e l’art. 29 della Dir. 2011/95/UE.

La legislazione italiana in oggetto attribuisce, ai “nuclei familiari” con determinate caratteristiche (essenzialmente relative a condizioni di rilevante disagio economico), un’erogazione articolata in una componente integrativa del reddito e in un’altra a sostegno della copertura del canone di locazione. I nuclei familiari accedono a tale prestazione in forza della richiesta fattane da uno dei rispettivi componenti: se questo ha 65 o più anni, il RdC viene rinominato “pensione di cittadinanza” (PdC). L’istituto in questione, vigente dall’aprile del 2019, risponde non solo all’istanza di sostenere il reddito delle famiglie più economicamente svantaggiate, ma anche a quella di agevolare l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro degli stessi soggetti che vi hanno diritto, come dimostrato dalla circostanza per cui l’erogazione della prestazione risulta condizionata all’adesione, da parte dei componenti il nucleo familiare i quali versino in date condizioni, ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e di riqualificazione professionale. Ora: la normativa italiana subordina l’acquisto del diritto al RdC e alla PdC, tra l’altro, al fatto che, al momento della presentazione della domanda, gli interessati possiedano i seguenti requisiti: 1) la cittadinanza italiana, o di altri Stati UE, o anche di Stati “terzi” rispetto alla UE (ma, nel caso dei cittadini extraUE, solo ove gli stessi siano muniti del “diritto di soggiorno di lungo periodo” o anche di un semplice “diritto di soggiorno” ma, in quest’ultimo caso, solo se “familiari” di cittadini italiani o di cittadini di Stati UE); 2) siano - oltre che titolari di una delle cittadinanze predette e degli ulteriori requisiti di cui al punto 1 - “residenti” in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo.

La Commissione UE rileva come tale disciplina estrometta in modo “diretto”, dal diritto al RdC/PdC, alcune categorie di soggetti le quali, secondo il diritto dell’Unione, dovrebbero per converso beneficiarne. Infatti, ai sensi di tale normativa nazionale, i cittadini di Stati “terzi” (cioè estranei alla UE) possono accedere alla prestazione in oggetto solo se “soggiornanti di lungo periodo” o anche, ma solo se familiari di un cittadino italiano o di un altro Stato UE, di un normale “diritto di soggiorno”. A tal proposito, la Commissione ritiene che avrebbero dovuto beneficiare del RdC/PdC anche i cittadini extraUE i quali - pur non essendo né “soggiornanti di lungo periodo” né in possesso di un normale “permesso di soggiorno” - fossero “beneficiari di protezione internazionale”: l’art. 29 della Dir. 2011/95/UE, infatti, dispone che lo Stato UE, “ospitante” i predetti cittadini extraUE “beneficiari di protezione internazionale”, estenda loro, a parità delle restanti condizioni, “lo stesso trattamento” riconosciuto ai propri cittadini nel campo dell’“assistenza sociale”. La Commissione, peraltro, precisa che anche ove l’Italia avesse sfruttato la facoltà attribuita dalla stessa Direttiva ai singoli Stati UE, la quale consente loro di limitare la predetta estensione alle prestazioni “essenziali”, il RdC/PdC rientrerebbe nell’ambito di queste ultime, dal momento che costituisce un sostegno di reddito minimo in favore di

famiglie in condizioni di particolare disagio economico. Nei riguardi dei cittadini di stati terzi “beneficiari di protezione internazionale”, quindi, la Commissione UE ritiene che la disciplina italiana introduca una discriminazione “diretta” fondata sulla “cittadinanza”. Circa le altre tipologie di persone sopra menzionate, invece, la Commissione UE osserva che la normativa italiana, pur riconoscendo alle medesime, in via formale e diretta, il diritto alla prestazione di cui si tratta (RdC/PdC), finisce, sostanzialmente e indirettamente, per negargliela: la norma nazionale richiede infatti, a “tutti” i soggetti interessati all’erogazione, siano essi cittadini italiani o no, l’ulteriore condizione della “residenza in Italia” da almeno 10 anni, peraltro connotata da continuità in ordine agli ultimi 2 anni. Ora, è evidente che tale requisito (residenza decennale in Italia), pur essendo richiesto, a livello formale, sia agli italiani che ai cittadini di altri Stati UE e ai cittadini di stati “terzi”, nella maggioranza dei casi verrà più facilmente soddisfatto, in concreto, da parte dei soggetti titolari della cittadinanza italiana, piuttosto che da soggetti in possesso di altre cittadinanze. Tale situazione – il fatto, cioè, che i “transfrontalieri” e i cittadini extraUE titolari del “soggiorno di lungo periodo” siano, per lo più, meno in grado di soddisfare il requisito di residenza in questione, di quanto non lo siano i cittadini italiani – qualifica la richiesta della “residenza decennale” in Italia come una disposizione che, in ragione delle circostanze concrete in cui si inserisce, vanifica la parità di trattamento pur prevista a livello normativo/formale. La normativa italiana in questione, quindi, istituisce una discriminazione “indiretta” nei riguardi dei cittadini di altri Stati UE ed extraUE, la quale si porrebbe in contrasto con le disposizioni UE più specificatamente indicate in seguito: 1) circa i “lavoratori mobili della UE” – cioè i cittadini di uno Stato UE che lavorino, in forma subordinata, in un altro Stato UE – la Commissione invoca il combinato disposto dell’art. 45 TFUE e dell’art. 7, par. 2, del Reg. (UE) n. 492/2011. Detto art. 45 TFUE, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, impone implicitamente che la normativa nazionale di ogni Stato UE offra tra l’altro, ai cittadini di altri Stati UE che lavorino in forma subordinata sul territorio del primo Stato, “condizioni di lavoro” non peggiori rispetto a quelle concesse ai lavoratori che siano cittadini dello stesso Stato (lavoratori “interni” o “domestici”): infatti, ove i primi fossero meno incoraggiati, rispetto ai secondi, a lavorare nello stesso Stato UE “ospitante”, diverrebbero di conseguenza meno “liberi”, rispetto alla stessa possibilità, di quanto non siano i predetti operatori interni. Specificatamente, poi, il citato art. 7, par. 2, del Reg. (UE) n. 492/2011 attribuisce al cittadino di uno Stato UE, lavoratore subordinato in un altro Stato dell’Unione, gli “stessi vantaggi sociali e fiscali” che lo Stato UE ospitante riconosce ai lavoratori nazionali. La Commissione, quindi – ritenendo che il RdC/PdC rientri nella sfera dei “vantaggi sociali e fiscali” riconosciuti ai lavoratori nazionali – ritiene che i cittadini di altri Stati UE, che operino in Italia come lavoratori dipendenti, dovrebbero poter fruire di una tale prestazione. Per converso, la disciplina nazionale, pur ammettendo formalmente che anche i “transfrontalieri” godano dell’erogazione in questione (citando formalmente, tra i destinatari di questa, i “cittadini di paesi della UE”, lavoratori e non lavoratori), in sostanza negherebbe loro tale beneficio, in quanto i predetti non sarebbero oggettivamente in grado – in generale e salve limitate eccezioni – di soddisfare il requisito della “residenza decennale” (vedi sopra); 2) la posizione dei cittadini di altri Stati UE, i quali svolgano un lavoro autonomo in Italia, deve valersi in base alle disposizioni che l’art. 24 della 2004/38/CE prevede per “tutti” i cittadini di uno Stato UE (lavoratori o anche non lavoratori), i quali si trovino in un altro Stato UE: il par. 1 di detto art. 24, al riguardo, enuncia la regola generale per cui ciascuno Stato UE, nel quale si trovino “legalmente” – cioè in base ai titoli di soggiorno previsti dalla Direttiva stessa (artt. 6 e 7)- dei cittadini di altri Stati UE (che lavorino o meno nel primo Stato), deve estendere a questi ultimi lo “stesso trattamento” (incluse le prestazioni di assistenza sociale) concesso ai propri cittadini. In forza del suo tenore generale, tale disposizione si applica pertanto anche ai cittadini di uno Stato UE i quali si trovino sul territorio di un altro Stato UE in veste di “lavoratori autonomi” (effettivi o anche non effettivi purché “mantenenti” il relativo status). Quanto al par. 2 del medesimo art. 24, lo stesso prevede una sola eccezione alla regola generale di cui al par. 1: tale par. 2, infatti, consente ad uno Stato UE di non estendere le “prestazioni di assistenza sociale”, che riconosce ai propri cittadini, ai cittadini di altri Stati UE che si trovino da meno di 3 mesi nel territorio del primo Stato e che, inoltre, non siano né lavoratori attivi (dipendenti o autonomi) né abbiano “mantenuto”, pur non lavorando effettivamente, lo status di lavoratori (in quanto non possiedono i requisiti di cui al par. 3 dell’art. 7 della medesima Dir. 2004/38/CE, necessari a tale “mantenimento”). Ora, l’eccezione in oggetto non può applicarsi ai cittadini di uno Stato UE che lavorino in un altro Stato UE in veste di lavoratori autonomi: infatti, per il tenore letterale di tale eccezione, ciascuno Stato UE può negare le “prestazioni dell’assistenza sociale”, concesse ai propri cittadini, ai cittadini di altri Stati UE che risiedano legalmente nel territorio del primo

Stato da meno di 3 mesi, solo quando questi ultimi “non” siano lavoratori (dipendenti o autonomi), né abbiano “mantenuto” tale condizione pur in caso di temporanea inerzia. Essendo poi, tale eccezione, l’unica apposta alla regola generale di cui al par. 1 dell’art. 24, si deriva che, in ragione della stessa regola, i cittadini di uno Stato UE hanno sempre diritto, quando soggiornino in un altro Stato UE quali lavoratori autonomi effettivi o comunque in quanto “mantenenti” la condizione di lavoratori pur in condizioni di temporanea inerzia, a percepire lo stesso trattamento (prestazioni assistenziali incluse) riconosciute dal secondo Stato ai propri cittadini, quale che sia il titolo di soggiorno legale di tali “transfrontalieri” nello Stato “ospitante” ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva in questione (vale a dire: sia che godano di un diritto di soggiorno inferiore ai 3 mesi ai sensi dell’art. 6; sia che godano di un diritto di soggiorno superiore ai 3 mesi ai sensi dell’art. 7, sia, infine, che siano titolari di un “soggiorno permanente” ai sensi dell’art. 24). Quindi – ove, come la Commissione, si consideri il RdC/PdC una “prestazione assistenziale” rientrante nel “trattamento” riservato in genere ai cittadini italiani - tale erogazione dovrebbe sempre essere riconosciuta anche ai cittadini di altri Stati UE che, soggiornando legalmente in Italia ai sensi degli artt. 6 o 7 o 24 della Dir.2004/38/CE, lavorino nel suo territorio in forma autonoma (o abbiano comunque conservato lo status di lavoratori autonomi). Al riguardo, tuttavia, la Commissione osserva – come già fatto in precedenza in termini generali - che tale equiparazione, pur essendo prevista dal legislatore italiano in senso formale, verrebbe di fatto vanificata a motivo della “discriminazione indiretta” costituita dal requisito della “residenza decennale”, che i lavoratori autonomi aventi la cittadinanza di altri Stati UE non potrebbero soddisfare, almeno nella maggioranza dei casi; 3) quanto ai cittadini di uno Stato UE, i quali dimorino in un altro Stato UE nella condizione di “cittadini dell’UE economicamente inattivi” (nel senso, cioè, che non svolgono nessun tipo di attività lavorativa nello Stato UE ospitante, né vi “mantengono” lo status formale di lavoratori ai sensi del par. 3 dell’art. 7 della Dir. 2004/38/CE), gli stessi, secondo quanto disposto dall’art. 24, par. 1, della Direttiva per “tutti” i cittadini di uno Stato UE che soggiornino in un altro Stato UE (anche non lavorandovi né mantenendovi lo stato di lavoratore), hanno in linea di massima diritto ad ottenere “lo stesso trattamento” (prestazioni assistenziali incluse) concesso dallo Stato ospitante ai propri cittadini, purché il loro soggiorno nello stesso Stato UE ospitante risulti “legale” (ovverossia sorretto da uno dei titoli previsti dalla stessa Direttiva). Si precisa, come sopra, che per la Dir. 2004/38/CE esistono tre fattispecie di residenza legale di un cittadino UE in un altro Stato UE: inferiore ai 3 mesi (in base all’art. 6); superiore ai 3 mesi (in base all’art. 7) e, infine, quella relativa al “soggiornante permanente” (in base all’art. 24). Tuttavia, i cittadini di uno Stato UE che, in condizioni di inattività economica, risiedano in un altro Stato UE da meno di 3 mesi, si trovano nella condizione per cui, a norma del par. 2 dell’art. 24, possono essere esclusi dall’accesso alle prestazioni assistenziali che il secondo Stato riconosce ai propri cittadini. Da quanto fin qui rappresentato, la Commissione sostiene, qualificando il RdC/PdC come “prestazione assistenziale”, che questo stesso debba essere riconosciuto (ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, ovviamente) anche ai cittadini di altri Stati UE che, in condizioni di inattività economica, si trovino in Italia in forza o del titolo per una residenza superiore ai 3 mesi (giusta i requisiti di cui all’art. 7), o di quello relativo ad un “soggiorno permanente” (giusta i requisiti di cui all’art. 24); 4) quanto ai cittadini di paesi “terzi”, i quali abbiano lo status di “soggiornanti di lungo periodo” – in quanto hanno soggiornato in uno Stato UE per almeno 5 anni, continuativamente e legalmente - l’art. 11, par. 1, della Dir. 2003/109/CE attribuisce loro lo “stesso trattamento” che lo Stato UE, in cui hanno acquisito lo status predetto, concede ai propri cittadini in diversi ambiti, tra cui quello dell’“assistenza sociale”. Pertanto – nella convinzione che il RdC/PdC rientri nel novero delle “prestazioni dell’assistenza sociale” - la Commissione ritiene che l’Italia debba riconoscere tale emolumento anche ai soggiornanti di lungo periodo. La Commissione precisa peraltro che, anche laddove l’Italia dichiari di voler sfruttare la clausola di cui al par. 4 del predetto art. 11 (la quale consente allo Stato UE di escludere i soggiornanti di lungo periodo dal godimento della prestazioni assistenziali che non siano “essenziali”), tale tipologia di cittadini extraUE dovrebbe poter beneficiare ugualmente del RdC/PdC, rientrando lo stesso nella sfera delle prestazioni assistenziali “essenziali” in quanto misura volta a sostenere i redditi più bassi. La Commissione, comunque, osserva che la normativa italiana in considerazione, pur includendo formalmente, tra gli aventi diritto a percepire il reddito/pensione di cittadinanza, i cittadini extraUE soggiornanti di lungo periodo, tuttavia li estromette, di fatto, dal godimento dell’erogazione in oggetto, in quanto richiede loro il requisito della “residenza decennale” in Italia, che solo un ristretto numero dei predetti è in grado oggettivamente di soddisfare.

Le Autorità italiane hanno replicato a tali rilievi adducendo, in primis, che il reddito/pensione di cittadinanza rappresenta una misura in via di esaurimento, in quanto abrogata, dal 31/12/2023, dalla Legge di bilancio per il 2023. Le stesse autorità nazionali hanno poi sottolineato – contro il rischio che, anche dopo l’abrogazione dell’istituto in oggetto, la Commissione proseguisse la presente procedura con riguardo al presunto diritto, degli operatori ai quali in passato è stato negato il RdC/PdC in quanto privi del requisito della residenza decennale, ad ottenere gli arretrati non percepiti a loro tempo – che l’erogazione in parola non rappresenta propriamente una misura assistenziale, quanto uno strumento di politica attiva del lavoro (per cui si sottrarrebbe alle censure della Commissione come sopra rappresentate): significativo sarebbe infatti, al riguardo, che l’erogazione in oggetto risultasse condizionata all’adesione, da parte dei componenti il nucleo familiare nel caso in cui presentassero dati requisiti, ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e di riqualificazione professionale.

Stato della Procedura

Il 15 febbraio 2023 è stata decisa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa – nonostante l’informazione in oggetto attenga al semestre successivo a quello di riferimento della presente Relazione – che in data 24 aprile 2024 la Commissione UE ha archiviato la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero insorgere, a carico della Finanza pubblica, nuovi oneri connessi al risarcimento della posizione di tutte le categorie che, secondo la Commissione UE, la normativa italiana avrebbe illegittimamente estromesso dalla fruizione del reddito/pensione di cittadinanza durante il periodo di vigenza del relativo istituto.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2021/4055** – ex art. 258 del TFUE.

“Ex lettori di lingua straniera in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Università e della Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ritiene che i lavoratori, già in servizio presso le Università italiane in qualità di “lettori di madre lingua straniera”, siano stati oggetto di un trattamento giuridico contrario all’art. 45 del TFUE. Quest’ultimo, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, impone che ciascuno Stato della UE garantisca, ai cittadini di altri Stati UE i quali lavorino nel suo territorio, le stesse condizioni di lavoro applicate ai lavoratori titolari della cittadinanza dello Stato medesimo (c.d. lavoratori “interni”). Al riguardo, si precisa che l’art. 28 del D.P.C.M. 382/1980 consentiva, alle Università italiane, di assumere “a tempo determinato”, con contratti di diritto privato della durata di un anno ciascuno fino ad un massimo di 5 anni, un certo numero di “lettori di madre lingua straniera”. In seguito, la L. n. 236/1995 sopprimeva la figura del “lettore di madre lingua straniera” e la sostituiva con quella del “collaboratore linguistico”, che doveva essere assunto, di regola, con un contratto di “lavoro a tempo indeterminato” di diritto privato. L’art. 4, co. 3° di detta L. 236/1995 prevedeva, quindi, che i collaboratori linguistici, già impiegati dall’Ateneo in qualità di “lettori di lingua straniera”, si vedessero riconosciuti i “diritti quesiti” relativi alla stessa attività svolta quali “lettori”, ottenendo, pertanto, che il corrispondente periodo lavorativo venisse pienamente valutato per tutti gli effetti connessi all’anzianità, agli aumenti di retribuzione e ai versamenti dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro pubblico. Tuttavia, la sentenza C-212/99 della Corte di Giustizia UE rilevava come i predetti “diritti quesiti”, spettanti agli “ex lettori di lingua straniera” e riconosciuti dalla Legge sopra menzionata, fossero, in sostanza, conculcati: in massima parte, infatti, i nuovi contratti di lavoro “a tempo indeterminato” stipulati, dalle Università, con i “collaboratori linguistici” già operanti nel ruolo di “lettori di lingua straniera”, non prevedevano alcun riconoscimento dei diritti di cui si tratta, o, pur riconoscendoli, ne ancoravano il calcolo a criteri opinabili. Peraltro, nella sentenza già menzionata si rilevava come, nell’ordinamento italiano, non fosse nemmeno previsto che anche gli “ex lettori di lingua madre straniera” rientrassero nel campo di applicazione della normativa nazionale di cui alla Legge n. 230/1962: quest’ultima, infatti, attribuisce in linea di principio, a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro “a tempo determinato”, già di tipo privatistico, venga “trasformato” in uno “a tempo indeterminato” anch’esso di natura privata, il diritto ad ottenere che tale trasformazione operi dall’inizio della prima assunzione “a tempo determinato”. Quindi, nella succitata sentenza C-212/99 si riteneva che, in relazione alla fattispecie in esame, i cittadini di altri Stati UE ricevessero, dall’ordinamento italiano, un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai cittadini italiani, per i seguenti motivi: 1) gli “ex lettori di lingua straniera”, costituiti in maggioranza da cittadini di altri Stati UE, in concreto non erano ammessi ad ottenere, ove assunti a tempo indeterminato quali “collaboratori linguistici”, l’estensione retroattiva di tale trasformazione anche al lavoro “a termine” svolto come “lettori”, così da recuperare i relativi “diritti quesiti”; 2) tutti gli altri lavoratori a titolo di diritto privato, in prevalenza italiani, una volta trasformato il precedente lavoro a termine in un altro a tempo indeterminato, risultavano per converso legittimati ad ottenere, ex art. 2 della L. 230/1962, che tale trasformazione operasse dalla data della prima assunzione a termine. Tale discriminazione a carico di cittadini di altri Stati UE, rispetto ai cittadini italiani, secondo la Corte UE inficia il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, ex art. 45 TFUE sopra citato. Ai fini del riallineamento con il diritto UE, la Repubblica italiana emanava il D. L. n. 2/2004 (ora L. n. 63/2004), il quale – onde fissare precisi criteri di calcolo dei “diritti quesiti” spettanti ai “collaboratori linguistici” per il pregresso lavoro a termine in qualità di “lettori di lingua straniera” – stabiliva che i soggetti in questione avessero diritto, anche per l’attività svolta come lettori, al trattamento che la normativa italiana riconosce ai “ricercatori scientifici confermati a tempo definito”. La Corte di Giustizia UE, al riguardo, si pronunciava positivamente su tale normativa, ritenendo che la stessa consentisse una “precisa ricostruzione” della carriera degli “ex lettori” per l’attività da essi

esplicita in quanto tali (sentenza C-119/04). Tuttavia, diversi Atenei omettevano di applicare la predetta L. 63/2004, per cui non venivano ancora liquidati, ai collaboratori linguistici, gli arretrati sul periodo di lavoro già svolto a titolo di "lettori di lingua straniera". Di qui, un nuovo intervento del legislatore italiano, il quale, con l'art. 26, co. 3, della L. 240/2010, precisava e ribadiva, ancora, che *"il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito"* dovesse attribuirsi *"con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera"*. Poiché, nonostante tutto, numerosi atenei indugiavano ancora a riconoscere i "diritti quesiti" in parola, veniva emanata la L. n. 167/2017, con la quale si prevedeva l'adozione di un futuro "decreto interministeriale" contenente un "modello tipo" di contratto - da convertire in un contratto collettivo stipulando tra i rappresentanti delle Amministrazioni Universitarie ed i sindacati dei lavoratori interessati - le cui clausole avrebbero dovuto quantificare correttamente i diritti quesiti degli "ex lettori di lingua straniera". Detto Decreto, in seguito adottato con il numero 765/2019, avrebbe dovuto improntare un contratto collettivo da recepirsi, a sua volta, nei contratti individuali tra le diverse Università e i singoli "collaboratori linguistici". Tuttavia, soltanto poche Università procedevano alla stipula del contratto collettivo in oggetto. Ne derivava - dal momento che la previa firma di detto contratto collettivo veniva assunta, dalla normativa italiana vigente, come condizione imprescindibile per la successiva conclusione degli specifici contratti con i singoli "collaboratori linguistici" - una situazione di stallo che ritardava il soddisfacimento delle richieste dei lavoratori di cui si tratta. Pertanto, la Repubblica italiana ha adottato la Legge n. 234/2021, la quale, tramite il comma 305 dell'art. 1, ha modificato l'art. 11 della Legge n. 167/2017, con ciò eliminando la conclusione del contratto integrativo, nonché dei conformi contratti individuali, quali requisiti necessari all'ottenimento, da parte degli "ex lettori di lingua madre straniera", della ricostruzione delle rispettive carriere e dell'accesso ai relativi finanziamenti. Le Autorità italiane precisano inoltre che, nell'autunno del 2023, il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato sui conti dei singoli Atenei - ripartita in ragione delle rispettive esigenze, come commisurate al numero degli "ex lettori di lingua madre straniera" già impiegati presso ciascuno di essi - la somma complessiva di € 15.000.000,00. Le stesse Autorità nazionali hanno assicurato che la somma in questione risulta idonea a coprire "tutte" le richieste ammissibili di ricostruzione di carriera, come riconducibili a n. 137 "ex lettori di lingua madre straniera". Le stesse autorità hanno sottolineato che i criteri, applicati per la ricostruzione delle rispettive carriere e quindi per il calcolo dei relativi arretrati, sono quelli contenuti in apposite norme nazionali già concordate con la Commissione. Inoltre, il D. L. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ha previsto sanzioni per gli Atenei che non provvederanno alla liquidazione delle somme agli aventi diritto entro il termine predetto.

Al riguardo, la Commissione ha replicato, con il suo ricorso, che all'epoca sarebbero stati individuabili n. 66 "ex lettori" che ancora non avevano ottenuto, dalle rispettive Università, la ricostruzione della relativa carriera e quindi degli arretrati per il periodo lavorato "a tempo determinato". Inoltre, la Commissione osserva che la Repubblica italiana non avrebbe ancora fornito informazioni precise né circa il numero degli Atenei tenuti a regolarizzare la posizione degli "ex lettori", né sul numero di questi ultimi. Soprattutto, non avrebbe fornito dati sicuri sugli "ex lettori" assunti in seguito "a tempo indeterminato" come collaboratori linguistici e infine cessati dal servizio, i quali hanno anch'essi diritto alla ricostruzione degli arretrati dovuti per il lavoro pregresso "a tempo determinato". La Commissione contesta, peraltro - come tale da creare intralcio al soddisfacimento del diritto degli ex lettori ai loro arretrati - il fatto che il legislatore italiano abbia assegnato agli Atenei, per chiedere gli stanziamenti necessari all'uopo, tempo fino al 10 agosto 2023 a pena di "decadenza", e che, d'altra parte, non abbia previsto nessun termine preciso entro il quale il MIUR dovrebbe, in concreto, assegnare agli Atenei predetti i fondi da essi richiesti (ciò, nonostante le Autorità italiane abbiano assicurato che, di fatto, le Università avrebbero già ottenuto l'assegnazione di tali stanziamenti). La Commissione è altresì critica sul fatto che il Decreto 688/2017 stabilisca l'obbligo di detrarre, dagli stanziamenti da destinare agli Atenei per la ricostruzione della carriera degli "ex lettori", gli importi spettanti a quelli, tra questi ultimi, il cui diritto agli arretrati si fosse già "prescritto": in proposito, la Commissione osserva che il diritto degli "ex lettori", sugli arretrati relativi al periodo di lavoro "a tempo determinato", deve ritenersi sancito dal diritto dell'Unione e, come tale, non può andare soggetto alla prescrizione prevista dalla normativa nazionale, pena la lesione del principio generale UE per cui le posizioni giuridiche istituite dal diritto dell'Unione debbono sempre godere di "effettività".

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Stato della Procedura

Il 10 agosto 2023 la Commissione UE ha depositato il ricorso contro la Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-519/23).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle richieste - formulate dalla Commissione UE con la presente procedura - di riconoscere i diritti quesiti facenti capo agli "ex lettori di lingua madre straniera", ha comportato l'esigenza di dotare gli Atenei, fino ad ora, di € 15.000.000, al fine di soddisfare le richieste, da parte degli ex lettori di lingua madre straniera, di ottenere la ricostruzione delle rispettive carriere con la conseguente attribuzione, per i periodi lavorati "a tempo determinato", dei correlativi vantaggi economici

Scheda 4 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2021/2059** – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità delle misure nazionali italiane alla Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "Regolamento IMI"”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'ordinamento italiano, in particolare il D. Lgs. n. 136/2016, contrasta con la Direttiva 2014/67/UE sul “distacco transnazionale” nell'ambito di una prestazione di servizi. L'istituto del “distacco transnazionale” ricorre quando un'impresa di servizi stabilita in uno Stato UE (c.d. impresa “distaccante”) esegue le sue prestazioni, in un altro Stato UE, nella forma della temporanea messa a disposizione di un suo lavoratore in favore di una diversa impresa stabilita in quest'ultimo Stato (c.d. impresa “distaccataria”, la quale si rende destinataria dei servizi del lavoratore “distaccato”). Pur a seguito del “distacco”, il rapporto di lavoro del lavoratore “distaccato” continua con l'impresa “distaccante”. La Commissione rileva come l'art. 9, par. 1, di essa, pur consentendo ai legislatori dei singoli Stati UE di istituire obblighi amministrativi e misure di controllo non previsti dalla Direttiva medesima, restringe tale possibilità all'ipotesi in cui tali misure supplementari risultino, da una parte, “necessarie” a garantire la vigilanza sul rispetto degli obblighi già introdotti dalla Direttiva e, dall'altra, “giustificate e proporzionate” alla luce del diritto dell'Unione. Ora: la Commissione UE contesta, tra gli obblighi e le misure introdotti dal legislatore italiano e non previsti da essa Dir. 2014/67/UE, quelli di seguito descritti: **A)** l'obbligo dell'impresa “distaccante” (art. 10 del succitato D. Lgs. 136/2016) di comunicare l'evento dello stesso “distacco”, al Ministero del Lavoro, non oltre le ore 24 del giorno antecedente a quello dell'inizio del “distacco” medesimo: ora, tale obbligo risulta più gravoso, per l'impresa distaccante, di quello previsto dall'art. 9, par. 1, lett. a) della Direttiva di cui si tratta, il quale consente agli Stati UE di imporre che il distacco venga comunicato “*al più tardi all'inizio della prestazione del servizio*”. Sul punto, peraltro, la Commissione ha addotto come la stessa Relazione sull'attuazione della Direttiva precisi che “*qualsiasi obbligo di dichiarazione entro un certo termine (ad esempio, qualche ora o qualche giorno) prima del distacco va oltre quanto espressamente autorizzato dalla Direttiva*”. A seguito di tali rilievi della Commissione, le autorità italiane, tramite l'art. 1, par. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2023, hanno modificato l'art. 10, co. 1 del D. Lgs. n. 136/2016, il quale, pertanto, attualmente stabilisce che “*l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al più tardi all'inizio del distacco*”, con ciò adeguandosi al disposto dell'art. 9, par. 1, lett. a) della Direttiva 2014/67/UE; **B)** l'obbligo a carico dell'impresa “distaccante” (art. 10, co. 3, lett. a) del già citato D. Lgs. 136/2016) di conservare, per la durata del “distacco” e nei successivi due anni dalla sua cessazione, una serie di documenti comprensivi, anche, della “*comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente*”, a pena di una sanzione (ex art. 12) da 500 a 3.000 Euro per ogni lavoratore, con un massimale di 150.000 Euro. Al riguardo, la Commissione osserva che, nell'ordinamento interno di alcuni Stati UE, tale “comunicazione pubblica” non è prevista, per cui l'impresa distaccante avente sede in tali Stati, pur impossibilitata ad adempiere all'obbligo sancito dal diritto italiano, subirebbe, per aver distaccato in Italia i propri dipendenti in difetto della suddetta “comunicazione”, l'applicazione delle gravose sanzioni di cui sopra. Le autorità italiane replicano che l'impresa distaccante potrebbe lo stesso conformarsi alla disciplina italiana, in quanto che - ove non potesse oggettivamente provvedere alla predetta “comunicazione pubblica” - potrebbe comunque conservare la “documentazione equivalente” citata ex art. 10, co. 3, lett. a): a ciò, la Commissione obietta che tale “documentazione equivalente” sembrerebbe un doppiopione del “contratto di lavoro o altro documento equivalente”, che l'impresa distaccante deve conservare in base ad un'ulteriore previsione del medesimo art. 10 citato. Pertanto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 1/2023, che ha precisato la portata del “documento equivalente” soggetto agli obblighi di conservazione gravanti

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

sul datore di lavoro ex art. 10, co. 3, lett. a) del citato D. Lgs. 136/2016: in tale “documento equivalente” è stato incluso il modello A1, come equivalente alla sopra indicata “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Stato della Procedura

Il 26/01/2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, il 13 marzo 2024, la Commissione ha archiviato la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2020/0066** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE.

Ai sensi dell’art. 4 di detta Direttiva (UE) 2017/2398, ogni Stato UE deve adottare, entro la data del 15 novembre 2019, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure suddette non le erano state ancora comunicate, la Commissione concludeva che la Direttiva di cui si tratta non era stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 39 dell’11 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4231** – ex art. 258 del TFUE.

“Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministro per la Pubblica Amministrazione/Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione UE ritiene che l'Italia abbia violato, in relazione a molteplici aspetti concernenti il “lavoro a tempo determinato” riferito soprattutto al settore del pubblico impiego, le clausole 4 e 5 dell’“Accordo quadro” allegato alla Dir. 1999/70/CE. In base al combinato disposto delle clausole citate, lo schema del lavoro “a tempo determinato” (detto anche “a termine”) può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” – solo nelle limitate ipotesi in cui si debbano soddisfare esigenze aziendali straordinarie ed occasionali. Nella prassi, tuttavia, si verifica che i datori di lavoro stipulino, con i lavoratori, una serie di successivi contratti “a termine” aventi ad oggetto le stesse prestazioni e intervallati da periodi più o meno brevi – anziché un unico contratto di impiego continuativo “a tempo indeterminato” – al mero scopo “abusivo” di concedere al dipendente minori tutele, rispetto a quelle garantite dall’impiego “permanente”. Onde porre dei limiti al predetto utilizzo “abusivo” del contratto di “lavoro a termine”, la sopra menzionata clausola 5 di detto “Accordo quadro” ammette il ricorso ad una serie di successivi contratti di lavoro “a tempo determinato”, tra un datore di lavoro e lo stesso lavoratore, solo ove sussista “almeno una” delle seguenti condizioni: 1) presenza di “ragioni obiettive” per ogni rinnovo; 2) determinazione della durata massima del totale dei rinnovi; 3) determinazione del numero massimo di rinnovi consentiti. Per quanto riguarda, invece, l’ordinamento italiano, il “lavoro a termine” viene disciplinato come segue: gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015 (Job Act) ammettono il rinnovo successivo dei contratti/rapporti di lavoro “a termine”, laddove il datore di lavoro e il lavoratore siano sempre gli stessi, soltanto – di regola - laddove il totale della durata degli stessi contratti successivi non superi i 24 mesi e, altresì, laddove sussista la condizione ulteriore per cui gli stessi rinnovi successivi non siano più di 4. Attraverso tali disposizioni, il legislatore italiano ha effettivamente garantito l’osservanza delle restrizioni previste dalla clausola 5 del succitato “accordo quadro” (addirittura di due di tali restrizioni, atteso che, per la medesima clausola, sarebbe stato sufficiente l’applicazione di una soltanto di esse): tuttavia, la Commissione osserva che gli artt. 19 e 21 del citato D. Lgs. 81/2015 (Job Act) - i quali istituiscono le due predette forme di deterrente contro il rinnovo indiscriminato, e in sostanza senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro “a tempo determinato” – sono escluse, dallo stesso Decreto Legislativo, dall’applicazione a determinate categorie di lavoratori presso la Pubblica Amministrazione, con il risultato che tali tipologie di lavoratori rimangono sprovviste in tutto o in parte di adeguata tutela avverso la prassi di reiterazione indiscriminata, e quindi abusiva, del contratto di lavoro a termine (come meglio rappresentato in seguito).

La Commissione, peraltro, sottolinea la carenza dell’ordinamento italiano – anche con riferimento ai settori lavorativi in cui lo stesso impone dei limiti al rinnovo reiterato del contratto di lavoro a termine (ad esempio, nell’ambito di applicazione degli artt. 19 e 21 del Job Act) – quanto alla previsione di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” (così si esprime lo stesso Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE) laddove i limiti predetti vengano, di fatto, non rispettati. Al riguardo, infatti, la Commissione precisa che, essendo i limiti al rinnovo del contratto/rapporto di “lavoro a termine” stabiliti da norma UE (segnatamente dalla predetta clausola 5 dell’accordo quadro), anche il diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione di detti limiti, deve ritenersi sancito dall’ordinamento UE e, come tale, dovrebbe essere tutelato “integralmente” dai legislatori nazionali. Per converso, la normativa italiana dispone che: a) il lavoratore del settore “pubblico” - cui il D. Lgs. 81/2015 (Job Act), o altra normativa nazionale di settore, garantiscano di non dover subire la reiterazione del contratto di “lavoro a termine” oltre un certo numero di rinnovi, e/o oltre una certa durata complessiva, e/o in difetto di motivazioni oggettive – venga risarcito solo se dimostra, in concreto e senza avvalersi di

presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere un'occupazione alternativa migliore", il che costituisce una difficoltà probatoria quasi insuperabile; b) il lavoratore del settore "privato", riassunto ripetutamente in deroga ai limiti suddetti, abbia il diritto ad ottenere (vedi l'art. 28 del D. Lgs. 81/2015) due rimedi cumulativi entrambi ritenuti, dalla Commissione, non in linea con il diritto UE: si tratta, da una parte, del diritto del lavoratore ad ottenere un risarcimento solo "forfettario" (e quindi non ragguagliato al concreto pregiudizio subito dallo stesso lavoratore) e, dall'altra, dell'ulteriore diritto ad ottenere una trasformazione del rapporto, già "a termine", in uno "a tempo indeterminato": tuttavia, la normativa italiana dispone che tale conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, solitamente, decorra solo dall'ultimo contratto/rapporto a termine e, quindi, non ricomprenda gli scatti di anzianità che il lavoratore ha maturato nei contratti/rapporti "a termine" precedenti. La Commissione osserva, circa tale ultimo profilo, che un lavoratore il quale abbia svolto lo stesso lavoro, dapprima in quanto assunto "a termine" e, successivamente, quale lavoratore "a tempo indeterminato", ha diritto ad una piena valutazione del pregresso periodo "a tempo determinato" per tutti i fini giuridici ed economici, in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla citata Dir. 1999/70/CE. La stessa clausola, infatti, attribuisce al lavoratore "a termine" il diritto a godere delle "stesse condizioni di impiego" (tra cui la "retribuzione") riservate ad un lavoratore "a tempo indeterminato" che risulti "oggettivamente comparabile".

Dopo tali osservazioni di carattere generale, la Commissione procede quindi a valutare più dettagliatamente la disciplina italiana relativa al contratto/rapporto di lavoro "a termine", in quanto riferito a specifiche categorie di lavoratori alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, come di seguito evidenziato:

1) Il personale scolastico docente e ATA: la Commissione osserva che il personale scolastico "docente", attualmente, non beneficia né dell'applicazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015 (Job Act), né di nessun'altra normativa nazionale che preveda, a tutela degli stessi lavoratori, alcuna condizione limitativa circa l'impiego, nei loro riguardi, di contratti successivi a termine. Coerentemente, la normativa italiana non prevede nemmeno che il docente, laddove reiteratamente assunto a termine anche per molti anni, goda di forme di riparazione per l'arbitrio subito. Sul punto, le autorità italiane hanno manifestato alla Commissione la volontà di agire in direzione del superamento del "precariato" dei docenti attraverso lo strumento, già applicato in passato, dell'indizione periodica di concorsi pubblici per l'accesso al "ruolo" (cioè all'assunzione a tempo indeterminato), concernenti numerose migliaia di posti "riservati", in ragione di una quota, agli stessi docenti a termine (c.d. "precari"). Riguardo a tali concorsi, funzionali alle c.d. "stabilizzazioni" del personale docente, le autorità italiane hanno ventilato la possibilità di istituirne uno ogni anno. Le stesse autorità precisano, infine, che il fenomeno del precariato dei docenti non potrà mai essere completamente eliminato dalla realtà scolastica italiana, dal momento che esistono cattedre oggettivamente non appetibili (soprattutto per l'ubicazione geografica) le quali, in genere, non vengono optate dai docenti vincitori di concorso: le stesse, pertanto, dovranno essere inevitabilmente coperte tramite lavoratori "precari" (cioè "supplenti"). Da ultimo, l'Italia fa presente alla Commissione che il fenomeno della decrescita demografica opera in senso contrario alle assunzioni a tempo indeterminato e, piuttosto, incrementa il precariato (alcune cattedre vengono meno per mancanza di discenti). A tali argomenti, la Commissione tuttavia replica: 1) che le "stabilizzazioni", vale a dire il concorso pubblico per il posto a tempo indeterminato, innanzitutto non garantiscono automaticamente il docente precario circa la futura assunzione, che potrebbe infatti non essere raggiunta qualora il medesimo candidato non passi il concorso (quest'alea si pone in contrasto con l'esigenza "inderogabile" di tutelare il lavoratore quando egli sia stato oggetto di abusive (perché indiscriminate) reiterazioni del contratto di lavoro a termine); 2) l'assunzione "a tempo indeterminato" del personale, già assunto reiteratamente "a termine" in precedenza (le c.d. "stabilizzazioni"), non consentirebbe, per la normativa italiana, di valutare appieno i precedenti contratti/rapporti "precari" ai fini di tutti gli effetti giuridici ed economici, quali, ad esempio, gli "scatti di anzianità"; 3) poiché le "stabilizzazioni" operano soltanto "a posteriori", esse non sono un valido deterrente che scoraggi "a priori" il ricorso all'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, diversamente da come si verificherebbe ove fossero previsti sia limiti precisi alla reiterazione dei contratti di lavoro a termine, sia conseguenti misure sanzionatorie laddove tali limiti rimanessero inosservati. Le autorità italiane adducono, per quanto riguarda il profilo del riconoscimento pieno (per tutti gli effetti giuridici ed economici) dei periodi in cui il docente ha lavorato "a termine" prima di essere assunto "a tempo

indeterminato”, di avere previsto un intervento in tal senso all’art. 14 del D. L. n. 69/2023 come convertito nella L. 103/2023: quest’ultimo modifica gli artt. 485 e 489 del “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” nel senso per cui i docenti immessi in ruolo (cioè assunti a tempo indeterminato) a far data dall’anno scolastico 2023/2024 – ed essi soltanto – ottengono il riconoscimento pieno del lavoro a termine pregresso non solo per i primi 4 anni (come previsto in generale prima della modifica arrecata dalla disposizioni in oggetto, e come continua a prevedersi per i docenti immessi in ruolo prima del citato anno scolastico), ma anche per tutti gli anni successivi.

La Commissione, sempre con riguardo al settore pubblico “scuola”, sottolinea ancora come, accanto al personale docente, anche il personale ATA sia assoggettabile, per la normativa interna italiana, ad un rinnovo senza limiti alla formula del “contratto di lavoro a termine”.

2) il personale sanitario: la Commissione osserva che a tale categoria di personale si applicano gli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 81/2015 (Job Act), nonché un’altra normativa nazionale costituita dalle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 165/2001: tutte le norme citate, pertanto, tutelano formalmente il “personale sanitario” contro il rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine. Tuttavia, al riguardo, la Commissione osserva che tale personale, nella realtà dei fatti, continua ad essere replicatamente assunto a tempo determinato, presso alcune ASL, in violazione dei limiti legali pur formalmente sanciti dalla citata normativa. La Commissione, inoltre, osserva che la violazione di tali limiti non è sanzionata, dal legislatore italiano in ordine a tale categoria di lavoratori, se non con il rimedio generico del risarcimento del danno come disciplinato per tutti i casi, in genere, in cui un lavoratore del settore pubblico venga reiteratamente assunto dalla pubblica Amministrazione in violazione dei limiti stabiliti: tale forma di risarcimento è concessa solo se il lavoratore produce la prova, senza potersi avvalere di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere un’occupazione alternativa migliore” (vedi sopra).

3) il personale “a termine”, amministrativo e tecnico, dell’AFAM (sigla che raccoglie gli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica): per la normativa italiana attualmente vigente, tale personale è “incondizionatamente” riassumibile con reiterati contratti successivi “a tempo determinato”, sia perché ai lavoratori in questione non si applicano i limiti al rinnovo del contratto a termine previsti dagli artt. 19 e 21 del Job Act, sia in quanto nessun limite, tra quelli previsti dalla già citata clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, viene previsto in loro tutela dalla specifica disciplina che ne regola l’assunzione (art. 7 del D.P.R. n. 143/2019). In merito, le Autorità italiane adducono di avere introdotto l’art. 11 del D. L. n. 69/2023 (convertito dalla L. n. 103/2023), il quale ha introdotto una forma di riconoscimento, agli effetti della carriera, dei periodi in cui tali soggetti hanno lavorato “a tempo determinato”. Inoltre, le autorità italiane hanno prospettato l’emanazione, entro l’anno accademico 2024-2025, di un Decreto il quale, modificando il predetto art. 7 del D.P.R. n. 143/2019, dovrebbe espressamente stabilire che il personale amministrativo e tecnico degli istituti AFAM non possa essere assunto “a termine” per una durata di tempo superiore ad un anno e che tale contratto a termine non possa essere suscettibile di più di due rinnovi.

4) il personale “stagionale” delle Fondazioni lirico-sinfoniche: la Commissione osserva che, in Italia, sarebbe ravvisabile una reiterazione abusiva – in quanto non sottoposta ad alcuna delle limitazioni ex clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE – del personale c.d. “stagionale” delle Fondazioni lirico-sinfoniche: precisamente, l’art. 29, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2015 dispone che, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dall’eterogeneità delle produzioni artistiche, le quali rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico rispetto a quello abituale, le fondazioni lirico-sinfoniche possono assumere personale supplementare con successivi contratti di lavoro “a termine”, la cui durata complessiva, tuttavia, non può superare i 36 mesi. E’ evidente, pertanto, che sotto tale profilo la normativa italiana si conforma alla disciplina UE, in quanto sottopone la reiterazione dei contratti a termine, concernenti detto personale supplementare, ad una delle limitazioni di cui alla citata clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (quella della determinazione di un limite massimo alla somma della durata dei successivi contratti a termine). Tuttavia, la stessa disciplina nazionale esclude che tale limitazione si estenda anche ai “lavoratori stagionali”: ne consegue che questi ultimi risultano assunti, con reiterati contratti “a tempo determinato”, da numerosi anni. Tali lavoratori “stagionali” si identificano nel personale aggiuntivo -

rispetto a quello normalmente in servizio – che viene reclutato per fare fronte alle esigenze delle c.d. “stagioni” teatrali, liriche, musicali e ballettistiche: tali “stagioni”, caratterizzate dalla messa in scena di spettacoli di particolare prestigio e concentrati solo in un determinato periodo dell’anno (quello, appunto, coincidente con la “stagione”), richiedono il reclutamento di un certo numero aggiuntivo di professionisti, la cui utilità è gioco-forza esclusiva al periodo interessato dagli eventi in parola e che, conclusasi la “stagione” stessa, devono per forza essere dimessi. Al riguardo, le autorità italiane sostengono che: 1) la stessa citata clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE prevede, tra le 3 condizioni legittimanti il ricorso al rinnovo del contratto a termine, quella relativa alla sussistenza, per ogni rinnovo, di “ragioni obiettive”: al riguardo, una consolidata giurisprudenza dei giudici UE ravviserebbe, quale “ragione obiettiva” tipica, quella consistente nella natura ontologicamente temporanea di certi tipi di attività lavorativa, come quella, appunto, che risulta plausibile solo nelle circostanze peculiari ad un particolare periodo e che, per tale ragione, viene indicata come “stagionale”; 2) in ogni caso, il personale supplementare assunto per le “stagioni” è ammesso a godere di un’“indennità” – pur non equiparabile ad uno stipendio – per i periodi non lavorati; 3) che il lavoratore “stagionale” è comunque preferito ad altri concorrenti, nelle procedure sia non concorsuali (riserva del 50%) che concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato. La Commissione, tuttavia, replica: 1) di non cogliere una differenza obiettiva tra il personale supplementare “straordinario” - nei cui riguardi, per il suddetto art. 29, co. 3 bis, del D. Lgs. 81/2015, i rinnovi del contratto di lavoro a termine non possono spingersi oltre i 36 mesi - e il personale “straordinario” assunto per coprire le esigenze delle “stagioni”, il quale potrebbe essere riassunto a termine (stagione dopo stagione) praticamente “sine die”; 2) che la “stagionalità”, come specificazione delle “ragioni obiettive”, non potrebbe riscontrarsi in relazione a circostanze che durino per un’intera “stagione” (quella relativa all’Arena di Verona, ad esempio, dura da Aprile a Settembre), bensì solo in relazione a circostanze inerenti a singole rappresentazioni. La Commissione, pertanto, conclude che anche tali lavoratori “stagionali” subiscono un rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine, al quale il legislatore italiano non pone nessun limite: sia perché non prevede, nei confronti di tali lavoratori, nessuna delle condizioni legittimanti la reiterazione del contratto a termine previste alla citata clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, sia perché, nel caso di tale reiterazione in difetto delle predette condizioni, coerentemente – dal punto di vista dello stesso legislatore nazionale – esclude l’applicazione del rimedio del “risarcimento del danno”;

5) i lavoratori delle università e degli enti pubblici di ricerca (L. 240/2010): la Commissione osserva che, per la normativa italiana, tali lavoratori sono riassumibili a termine solo nel rispetto di tutte e tre le condizioni ex clausola 5 dell’accordo quadro. Il legislatore nazionale, pertanto, ha imposto delle stringenti limitazioni alla reiterazione del contratto di lavoro a termine della categoria in questione. Tuttavia, la stessa Commissione rileva che, in ogni caso, il legislatore interno non ha previsto alcuna sanzione, o almeno alcuna sanzione efficace, nei casi di violazione delle limitazioni in oggetto. Non potrebbe, infatti, considerarsi come una sanzione vigorosa, avverso l’abuso della reiterazione del contratto a termine nei riguardi di tale categoria di lavoratori, il fatto che un certo numero di essi, dopo un certo numero di rinnovi del rapporto “a tempo determinato”, sono stati assunti “a tempo indeterminato” (c.d. “stabilizzazioni”): al riguardo, la Commissione osserva – come già nelle considerazioni generali (vedi sopra), che tali assunzioni avrebbero operato ex nunc, cioè senza che i precedenti contratti/rapporti “precari” venissero valutati, per gli effetti giuridici ed economici, a parità di condizioni rispetto ai periodi lavorati “a tempo indeterminato”;

6) il personale delle aziende demaniali, agricole e forestali: al riguardo, la Commissione osserva che tali lavoratori sono riassumibili “a termine” solo in ragione della “stagionalità” dei servizi espletati ad ogni assunzione (estinzioni di incendi, potatura delle piante ed altre attività tipiche solo di certi periodi dell’anno) e, quindi, solo in presenza delle “ragioni obiettive” che sostanziano una delle condizioni ex clausola 5 dell’accordo quadro: risulta, tuttavia, che molti dei lavoratori succitati, pur formalmente assunti a termine per eseguire attività “stagionali”, di fatto “continuano” ad essere utilizzati ben oltre il periodo climatico di riferimento, per eseguire altre attività di natura non stagionale. Al riguardo, le autorità regionali hanno precisato come, al presente, il bacino di tali lavoratori sia in via di prosciugamento, sia in ragione degli intervenuti pensionamenti e delle assunzioni a tempo indeterminato, sia in ragione della previsione legale del divieto, per il futuro, di ricorrere a tali forme di assunzione;

7) i lavoratori “a termine” costituiti dalla categoria dei “vigili del fuoco a tempo determinato discontinui”: al riguardo, la Commissione ritiene che gli stessi vengano privati, dalla legge italiana, di diverse prerogative spettanti per converso ai vigili del fuoco “di ruolo” - come gli “scatti di anzianità” e alcune indennità aggiuntive (indennità di anzianità, assegno di specificità e indennità di rischio) - essendo altresì estromessi da alcuni vantaggi previdenziali come “l’indennità di rischio”. Al riguardo, la Commissione ritiene che anche tali disparità di trattamento sarebbero incompatibili con la succitata clausola 4 dell’accordo quadro, laddove le autorità italiane non fornissero la giustificazione dell’“oggettiva necessità” di ciascuna di esse (quale esimente all’imperativo della “parità di trattamento”). Le autorità italiane hanno reagito a tali obiezioni, circa i vigili del fuoco a tempo determinato discontinuo, introducendo gli artt. 12 e 13 del D. L. n. 69/2023 come convertito dalla L. n. 103/2023, i quali hanno previsto l’assunzione “a tempo indeterminato” di un numero consistente di “vigili del fuoco discontinui”, non mediante concorso ma tramite semplice scorrimento delle graduatorie dei medesimi lavoratori: in tal modo, pertanto, tali lavoratori otterranno la conversione del proprio rapporto di lavoro “a termine”, in uno “a tempo indeterminato”, in modo certo e senza l’alea intrinseca al superamento del pubblico concorso. Con tale sicura “stabilizzazione”, quindi, le autorità italiane hanno inteso porre fine, in vantaggio della categoria di lavoratori di cui si tratta, alla reiterazione arbitraria e abusiva di contratti (o rapporti) di lavoro “a termine”.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stato notificato alla Repubblica italiana un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La UE chiede: che le norme italiane, che pongono limiti ai successivi contratti di lavoro “a termine” con gli stessi lavoratori, siano estese ai settori “esclusi” dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015; che si ponga fine alla prassi di riassumere i “a termine” i lavoratori al di fuori del rispetto delle condizioni di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro, sia nei settori in cui essa sopravvive malgrado i divieti del legislatore nazionale, sia nei settori in cui la normativa nazionale non ha previsto limitazioni; che ai lavoratori pubblici e privati, già riassunti reiteratamente “a termine” in violazione dei limiti posti dal legislatore nazionale al rinnovo di tale tipo di contratto, venga corrisposto un risarcimento “integrale” dei danni subiti e non, al contrario, un risarcimento puramente “forfettario” o sottoposto ad oneri probatori insormontabili; che i lavoratori “a termine” – quand’anche successivamente assunti “a tempo indeterminato” - vengano equiparati, per i periodi “lavorati” in forza degli stessi contratti/rapporti a termine, ai lavoratori “a tempo indeterminato” oggettivamente comparabili, per quanto concerne le condizioni di impiego e soprattutto con riferimento al trattamento retributivo e previdenziale. Dal soddisfacimento delle richieste della Commissione, come sopra rappresentate, deriva un aumento considerevole della pubblica spesa.

Scheda 7 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ministro per la Pubblica Amministrazione/Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione “anticipata”, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2015	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	MM	No	Sta invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2023/2015** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora indicato, con chiarezza e precisione, le disposizioni interne che hanno recepito, nell'ordinamento italiano, alcune norme della Direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e che, inoltre, in ordine ad altre norme della medesima Direttiva, abbia omissso di eseguire il recepimento stesso. L'art. 31 di essa Direttiva disponeva che ciascuno Stato UE avrebbe dovuto recepire la stessa, nel proprio ordinamento nazionale, entro il 28 giugno 2022: al riguardo, l'Italia ha comunicato di aver provveduto a tale recepimento, formalmente, il 4 luglio 2022. In proposito, tuttavia, la Commissione esprime riserve sulla compiuta e corretta trasposizione, nella normativa italiana, della Direttiva in questione. Come sopra già precisato in generale, infatti, la Commissione ritiene di non avere ancora ricevuto, da parte italiana, una chiara indicazione delle norme nazionali volte all'attuazione delle norme stabilite all'art. 30 della Direttiva in considerazione: le norme contenute in tale articolo impongono, ai legislatori interni di ciascuno Stato UE, l'introduzione di norme nazionali che prevedano sanzioni nei riguardi dei casi di violazione delle altre disposizioni nazionali che recepiscono le altre disposizioni recate dalla Direttiva in oggetto. In proposito, la Commissione ammette di aver constatato come diverse disposizioni nazionali italiane, le quali recepiscono norme della succitata Direttiva, prevedano l'irrogazione di sanzioni nel caso in cui venissero violate. Tuttavia, la Commissione osserva che riguardo alla violazione di altre disposizioni italiane, pur attuative di corrispondenti disposizioni della Direttiva, l'ordinamento italiano non prevedrebbe chiaramente l'applicazione di sanzioni. La Commissione deduce, pertanto, di non essere stata, fino ad ora, edotta con certezza riguardo al recepimento del sopra citato art. 30.

In secondo luogo, la Commissione osserva che il legislatore italiano non avrebbe provveduto al recepimento delle seguenti disposizioni della Direttiva UE 2019/882: A) quanto all'art. 2: all'art. 2, par. 1, lett. b), punto ii), laddove la normativa italiana di attuazione non ha ripreso l'eccezione indicata da tale punto ii), in base alla quale la Direttiva stessa non si applica *“ai terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile”*; all'art. 2, par. 2, in quanto la normativa italiana di attuazione omette di recepire il termine iniziale *“dopo il 28 giugno 2025”* - a decorrere dal quale la Direttiva in oggetto risulta applicabile ai servizi; l'art. 2, par. 5, in quanto la normativa italiana attuativa omette il riferimento agli atti UE costituiti dalla direttiva (UE) 2017/1564 e dal regolamento (UE) n. 2017/1563; B) quanto all'art. 3: all'art. 3, punto 1, in quanto alla nozione di *“disabilità”* ivi contenuta non corrisponderebbe pienamente quella fornita dalla Legge italiana n. 104/1992, che peraltro non è stata notificata: la Commissione invita pertanto l'Italia ad adeguare la definizione di *“disabilità”*, di cui alla Legge predetta, ai criteri indicati dalle citate norme UE e a darne comunicazione alla Commissione; art. 3, punto 27, in quanto non risulta, dalla normativa italiana notificata, il recepimento della nozione di *“ritiro”* definita dalle citate norme UE; l'art. 3, punto 3, invece, sarebbe stato parzialmente recepito, avendo omissso, la normativa italiana di recepimento, di definire un *“servizio”* facendo riferimento, tra l'altro, all'art. 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; C) quanto all'art. 4: art. 4, par. 1, poiché la normativa italiana di recepimento non menziona l'obbligo, per gli Stati UE, di garantire che gli operatori economici immettano sul mercato solo i prodotti, e forniscano solo i servizi, conformi ai requisiti di accessibilità precisati all'allegato I; art. 4, par. 3, poiché la normativa italiana di attuazione omette – diversamente dalla Direttiva - di escludere dall'osservanza dei requisiti, di cui alla sezione III dell'allegato I, i *“servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali”* (art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 82/2022); art. 4, par. 5, in quanto la normativa italiana, dopo aver precisato, conformemente alla Direttiva, che *“Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo”*, omettono di riprendere la seconda parte della

disposizione di cui al par. 5 dell'art. 4 e, cioè, quella per cui tali microimprese sono esentate, anche, "da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti"; D) art. 5: il legislatore italiano ha omissso di riprendere tale articolo laddove questo fa riferimento, tra i vari atti giuridici dell'Unione, alla Direttiva 2008/57/CE; E) quanto all'art. 10: lo stesso è stato recepito solo parzialmente, in quanto il legislatore italiano ha omissso di specificare – a differenza della Direttiva - che quando i distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato, debbono agire "con la dovuta attenzione" in rapporto ai requisiti della Direttiva di cui si tratta; F) quanto all'art. 18: non è stato recepito il par. 3 di tale art. 18, in quanto la normativa attuativa non indica che "gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura"; G) quanto all'art. 19: il par. 3 di detto articolo è stato recepito solo parzialmente dalla normativa italiana di attuazione della Direttiva, poiché essa omette il riferimento – per converso presente in tale par. 3 – al Reg. (UE) 2019/1020, nei termini e nei modi in cui questo è citato dalle citate disposizioni della Direttiva in esame; H) quanto all'art. 20: l'art. 20, par. 1 è stato recepito solo parzialmente, in quanto la normativa nazionale non menziona il Reg. 2019/1020 (nei modi e nei termini in cui questo è citato dalle norme UE già menzionate); l'art. 20, par. 6, non è stato recepito; I) quanto all'art. 21: l'art. 21, par. 1, è stato recepito solo parzialmente, perché la normativa italiana di attuazione non cita l'obbligo, per gli Stati membri della UE, di consultarsi con la Commissione su richiesta di quest'ultima, o di cooperare con la medesima durante la consultazione; L) quanto all'art. 24: l'art. 24, par. 1, è stato recepito solo parzialmente in quanto, nella normativa italiana attuativa, non viene ripreso il riferimento, contenuto nelle corrispondenti disposizioni UE, all'art. 42, par. 1, della Direttiva 2014/24/UE e all'art. 60, par. 1, della Direttiva 2014/25/UE; M) quanto all'art. 26: non è stata notificata nessuna disposizione italiana attuativa del par. 4 dell'art. 26; N) quanto all'art. 29: non è stata notificata alla Commissione nessuna disposizione nazionale attuativa di tale articolo; O) quanto all'art. 30: il par. 2 di detto art. 30 è stato recepito solo parzialmente, in quanto le disposizioni nazionali di attuazione omettono di riportare il periodo: "le sanzioni sono inoltre accompagnate da misure correttive efficaci in caso di non conformità dell'operatore economico"; è stato recepito parzialmente anche il par. 5 dello stesso art. 30, difettando, la relativa normativa di recepimento italiana, del riferimento alla Dir. 2014/24/UE o alla Direttiva 2014/25/UE; P) quanto all'art. 31: non è stata notificata alla Commissione nessuna normativa nazionale attuativa del par. 4 di tale articolo; Q) quanto all'art. 33: non è stata notificata nessuna disposizione nazionale attuativa del paragrafo 3 di detto articolo.

La Commissione UE, invitando le competenti autorità italiane ad ovviare ai suoi rilievi, ricorda che le procedure di infrazione, nel cui ambito si contesta il mancato corretto recepimento, in uno Stato UE, di una Direttiva adottata secondo la procedura c.d. "legislativa" – come la Dir. UE 2019/882 di cui si tratta nel caso di specie – sono disciplinate in modo che la Commissione risulti autorizzata a chiedere alla Corte UE l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nei confronti dello Stato UE inadempiente, già nell'ambito del primo deferimento di tale Stato alla Corte stessa.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Allo scopo di superare la presente procedura di infrazione, il legislatore italiano ha introdotto l'art. 3 bis del Decreto Legge n. 69/2023, come convertito dalla Legge n. 103/2023, il quale recita come segue: "Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente: "ee-bis) "ritiro:"qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura" b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni"; c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882".

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della Direttiva 2006/123/CE Direttiva servizi	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/4118 – ex art. 258 del TFUE.**

“Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministro per le Politiche del mare e per la Protezione civile

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana – quanto alla disciplina nazionale circa le “concessioni” di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”) – risulti responsabile della violazione sia dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE (c.d. “Direttiva servizi”), sia dell’art. 49 del TFUE, sia, infine, del principio generale UE di “leale collaborazione” tra le autorità europee e quelle dei singoli Stati UE, sancito dal par. 3 dell’art. 4 del TUE.

Il citato art. 12 della “Direttiva servizi” indica la disciplina da applicarsi in presenza di una situazione caratterizzata da entrambi i seguenti elementi: 1) quello per cui l’esercizio di una data attività economica sia consentito solo a soggetti titolari di un’apposita “autorizzazione” (intendendo per tale qualsiasi titolo abilitativo, a prescindere dalla terminologia utilizzata nei singoli casi concreti) rilasciata dalle autorità pubbliche; 2) quello per cui il numero delle relative “autorizzazioni” risulti “limitato”, a causa della “scarsità” o delle “risorse naturali”, o delle “capacità tecniche utilizzabili”. Quindi, ove ricorrano tali circostanze, il par. 1 del citato art. 12 impone che le “autorizzazioni”, di cui si tratta, vengano attribuite solo a soggetti selezionati mediante procedure assistite da garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché adeguatamente pubblicizzate. Ciò significa, pertanto, che le predette autorizzazioni debbano essere rilasciate solo ai soggetti individuati tramite procedure di evidenza pubblica “aperte”: infatti queste ultime sono, tra le diverse modalità di attribuzione delle “autorizzazioni” pubbliche all’esercizio di un’attività determinata, quelle maggiormente improntate ai predetti valori di imparzialità e trasparenza, dal momento che vi possono partecipare “tutti” gli operatori interessati, senza discriminazioni tra quelli aventi la nazionalità dello stesso Stato UE che rilascia le autorizzazioni in questione (operatori “interni”) e quelli aventi la nazionalità di altri Stati UE (operatori “transfrontalieri”). Quindi, coerentemente, il 2° paragrafo dello stesso art. 12 stabilisce che le autorizzazioni in oggetto debbono avere una durata “limitata adeguata” e che non è consentito un loro rinnovo automatico attraverso una proroga ex lege disposta in favore dell’attuale titolare: infatti, è necessario che, alla scadenza della concessione esistente, la medesima venga riaffidata tramite la predetta procedura concorsuale, al fine, da una parte, di aprire segmenti importanti del mercato ad operatori differenti (con la conseguente valorizzazione del principio della libera concorrenza) e, dall’altra, di assicurare che l’operatore affidatario sia sempre in condizioni di soddisfare nel modo migliore l’interesse della pubblica amministrazione autorizzatrice, il quale, con il trascorrere del tempo, può configurarsi diversamente rispetto al momento dell’affidamento dell’autorizzazione scaduta.

Il citato art. 49 TFUE, invece, sancisce il principio della “libertà di stabilimento delle imprese” in tutta l’area dell’Unione: in base ad esso, ciascuno Stato UE deve applicare - agli operatori aventi la cittadinanza di altri Stati UE (operatori transfrontalieri), i quali intendano ubicare nel territorio del primo Stato una “stabile organizzazione” della loro impresa (sede principale o secondaria, stabilimento, agenzia, etc.) – la stessa normativa nazionale prevista, in condizioni oggettivamente comparabili, nei riguardi degli operatori aventi la cittadinanza del medesimo Stato (operatori interni).

La situazione italiana attuale, quanto alle concessioni dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali utilizzati per scopi turistico/ricreativi, si presenta come il risultato finale degli interventi normativi di seguito indicati: l’art. 1, co. 18, del D. L. 194/2009 (convertito con Legge 25/2010) prorogava automaticamente, fino al 31/12/2015, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico/ricreative già in essere all’entrata in vigore dello stesso Decreto- Legge. Tale termine veniva

ulteriormente prorogato al 31/12/2020 (art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione), come ribadito anche dal successivo art. 24, co. 3 septies, del D. L. n. 113/2016. In seguito, la “Legge di bilancio” n. 145/2018 disponeva: a) all’art. 1, commi da 675 a 677, che si sarebbe dovuto emanare, entro gg. 120 dall’01/01/2019, un DPCM recante una ricognizione di tutte le concessioni del demanio costiero marittimo e un riordino generale e organico del loro regime giuridico, con obbligo delle amministrazioni coinvolte di dare attuazione allo stesso DPCM entro due anni; b) al co. 682 dell’art. 1, una proroga di 15 anni, dall’01/01/2019, delle concessioni balneari già in essere al 30/12/2018 e, al co. 683 dello stesso articolo, una proroga anch’essa di 15 anni, con uguale decorrenza, per le concessioni balneari le quali, alla data di entrata in vigore del D. L. 194/2009, già fossero in essere o fossero state prorogate o il cui procedimento di autorizzazione fosse già pendente. Quindi, il co. 2 dell’art. 182 del D. L. 34/2020 vietava alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti di evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni demaniali balneari, lacuali e fluviali. L’art. 100 del D. L. 104/2020 estendeva la proroga automatica di 15 anni - già prevista con riguardo alle concessioni del demanio marittimo ad uso turistico/ricreativo (vedi sopra) - alle concessioni a scopo turistico/ricreativo del demanio costiero lacuale e fluviale. A questo punto, la Commissione UE apriva la presente procedura di infrazione 2020/4118 inviando all’Italia una “messa in mora”, con cui asseriva che la normativa italiana vigente - da una parte, ripetutamente prorogando le predette concessioni demaniali in modo automatico (“ex lege”) e quindi prescindendo da una riattribuzione delle stesse mediante procedure di evidenza pubblica, dall’altra vietando alle amministrazioni competenti di espletare le medesime procedure - risultava incompatibile con l’art. 12 della “Direttiva servizi” nonché con l’art. 49 TFUE.

A seguito della predetta “messa in mora”, il legislatore italiano emanava la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (Legge n. 118/2022), la quale: a) con il co. 5 dell’art. 3 abrogava, tra l’altro, il co. 2 dell’art. 182 del citato D. L. 34/2020 (che paralizzava i procedimenti di evidenza pubblica per l’attribuzione e la riattribuzione delle concessioni di cui si tratta), nonché i commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (i quali, come sopra precisato, avevano prorogato automaticamente di 15 anni le concessioni del demanio marittimo per scopi turistici/ricreativi) e l’art. 100 del D. L. 104/2020 (il quale estendeva tale proroga automatica quindicennale anche alle concessioni del demanio lacuale e fluviale per gli stessi scopi); b) con gli artt. 3 e 4 ha stabilito che la proroga automatica delle concessioni, fissata in 15 anni dalle abrogate disposizioni, non si estendesse oltre il 31/12/2023; c) con l’art. 4, infine, attribuiva al Governo una delega ad adottare, entro mesi 6 dall’entrata in vigore della medesima Legge 118/2022, uno o più Decreti Legislativi volti al riordino della normativa di tutte le concessioni demaniali in questione.

Dopo quest’ultimo intervento normativo, tuttavia, il legislatore italiano ritornava sui suoi passi: infatti, la Legge 14/2023 (che ha convertito, con modifiche, il D. L. n. 198/2022), ha: 1) modificato il co. 2 dell’art. 3 della Legge 118/2022, prorogando fino al 31/12/2025 le “concessioni balneari” (marittime, lacuali e fluviali) già in essere; 2) previsto, circa le medesime concessioni, un’ennesima proroga implicita di durata potenzialmente illimitata, in quanto: a) ha introdotto, nel corpo dell’art. 4 della precedente L. 118/2022, il nuovo co. 4 bis, che vieta, agli enti competenti per il rilascio delle concessioni stesse, di emanare nuovi bandi per la loro assegnazione fino a quando il Governo non eserciterà la delega legislativa attribuitagli dall’art. 4 della succitata Legge 118/2022 (la delega, cioè - da esercitarsi entro mesi 6 dall’entrata in vigore della predetta Legge 118/2022 - ad emanare uno o più Decreti Legislativi volti al riordino della normativa concernente le concessioni in argomento). In proposito, si sottolinea che tale delega risulta attualmente scaduta, per cui, essendo il Governo impossibilitato, di fatto, all’emanazione dei Decreti Legislativi citati, gli enti deputati al rilascio delle concessioni si trovano, a tempo indefinito, interdetti dall’espletare le procedure per le riassegnazioni delle concessioni medesime; b) ha inserito, nel D. L. 198/2022 (di cui costituisce la Legge di conversione), l’art. 10 quater, il quale dispone che le concessioni già in essere vengano automaticamente prorogate sino all’emanazione dei nuovi provvedimenti concessori (che, come già precisato, non possono essere adottati prima dell’emanazione dei suddetti decreti legislativi, la quale risulta al momento impossibile in ragione dell’avvenuta scadenza della relativa delega).

A seguito dell’ultimo intervento del legislatore italiano, come testé riassunto, la Commissione ha inviato all’Italia il presente “parere motivato”, con il quale ha replicato agli argomenti di difesa addotti dalle autorità nazionali: queste ultime hanno addotto, in primo luogo, che le c.d. “concessioni” dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali a scopo turistico/ricreativo, non sarebbero - a differenza di

quanto sostenuto dalla Commissione UE - riconducibili alla fattispecie disciplinata dall'art. 12 della Dir. "servizi", in quanto non sarebbero qualificabili come "autorizzazioni" disponibili in numero "limitato" a causa della "scarsità" relativa alle risorse naturali disponibili: tali "concessioni", infatti, dovrebbero intendersi come atti con le quali le Pubbliche Amministrazioni decidono in ordine alla gestione del proprio patrimonio - nel caso di specie, dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali - risolvendosi, nello specifico, a concederlo "in locazione" a privati dietro pagamento di un canone. Pertanto, tali concessioni non sarebbero interpretabili come decisioni della P.A. in ordine all'accesso dei privati all'esercizio di un'attività (o di un servizio, che dir si voglia) - nel caso concreto dell'attività di sfruttamento imprenditoriale turistico/ricreativo dello stesso bene pubblico - dal momento a tale attività la P.A. sarebbe assolutamente indifferente, non essendone né la destinataria né avendo interesse alcuno a suo riguardo. In proposito, tuttavia, la Commissione replica che, nel caso di specie, risulta incontrovertibile che, in mancanza di uno specifico atto di assenso da parte della P.A. competente (a prescindere dalla sua denominazione formale, come autorizzazione o "atto di concessione in locazione"), i privati sarebbero esclusi dalla possibilità di sfruttare a fini economici i beni demaniali in oggetto, per cui le "concessioni balneari" in oggetto sarebbero l'unico strumento idoneo a consentire, ai soggetti dell'ordinamento, di esercitare un'attività economica sui predetti beni. In altri termini, tali atti pubblici attribuiscono, ai privati loro destinatari, la prerogativa "esclusiva" di svolgere un'attività economica sui beni demaniali di cui si tratta: tali caratteristiche, per la Commissione, sarebbero sufficienti a riportare gli atti emessi dalla P.A., come legittimanti in via esclusiva lo sfruttamento economico del demanio costiero, alla categoria delle "autorizzazioni" di cui al predetto art. 12 della "Direttiva servizi". Di tali "autorizzazioni", peraltro, le concessioni di cui si tratta presenterebbero, per la Commissione, anche l'elemento relativo al fatto di essere disponibili in numero limitato in ragione della "scarsità delle risorse naturali". Circa i criteri che dovrebbero guidare la valutazione in ordine alla sussistenza, o meno, di detta "scarsità delle risorse naturali", la Commissione riprende le sentenze della Corte di Giustizia UE sui rinvii pregiudiziali riuniti C-458/14 e C- 67/15 (c.d. sentenza "Promoimpresa") e sul rinvio pregiudiziale C- 348/22 (sentenza "Comune di Ginosa"): nell'ambito di tali pronunciamenti, la CGUE ha statuito che tali criteri possono essere individuati, con una certa discrezionalità, dai legislatori nazionali dei singoli Stati UE, ma debbono in ogni caso: 1) conformarsi ai principi UE di "obiettività", "non discriminatorietà", "trasparenza" e "proporzionalità"; 2) consentire di valutare la "scarsità delle risorse naturali" da un punto di vista integrato, cioè considerando, in materia di concessioni balneari, non solo le direttive fissate a livello nazionale-unitario, ma anche l'attuazione che ne viene fatta a livello di singolo Comune, nonché la legislazione delle singole Regioni (essendo un dato di fatto che le singole Regioni non stabiliscono lo stesso tetto massimo alla percentuale di suoli demaniali costieri oggetto di possibili concessioni a titolo turistico-ricreativo), sia l'attuazione degli obiettivi nazionali come realizzati a livello di singolo Comune; 3) consentire una valutazione della "scarsità" non solo avendo riguardo alla "quantità" dei suoli demaniali costieri (marittimi, lacuali e fluviali), ma anche alla loro "qualità": infatti - oltre al fatto della progressiva erosione del litorale - risulta, dai dati forniti dalle stesse autorità italiane, in particolare dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture, che molte porzioni di demanio costiero sono inutilizzabili, per le loro caratteristiche geomorfiche, a scopo di esercizio di attività turistico-ricreative. Pertanto, la Commissione osserva che, se la percentuale di coste marittime, lacuali e fluviali attualmente utilizzate a titolo di concessioni turistico-ricreativo si aggira, a livello nazionale, intorno ad una percentuale del 50% (con picchi del 70% per alcune Regioni), ciò non depone, necessariamente, nel senso che esistano ancora molte aree demaniali ancora inutilizzate e concretamente disponibili per essere affidate in concessione al titolo predetto. In realtà, sostiene la Commissione, le aree demaniali costiere non ancora affidate in sfruttamento ai privati per l'installazione di imprese turistico-ricreative, sono assai scarse: quindi, dal momento che le concessioni già attualmente assegnate - e ripetutamente prorogate - esauriscono pressoché tutto il territorio demaniale disponibile per le concessioni di cui si tratta, se ne deriva che la situazione delle concessioni balneari, in Italia, è senz'altro riconducibile alla fattispecie ex art. 12 della Direttiva servizi, connotata dalla limitatezza del numero delle autorizzazioni disponibili a causa della "scarsità delle risorse naturali". A conforto, invece, della tesi dell'assenza di "scarsità" dei beni demaniali (risorse naturali) disponibili per le concessioni in parola - con la conseguenza della non riconducibilità del caso italiano alla fattispecie di cui all'art. 12 della "Direttiva servizi" - la Repubblica italiana ha pubblicato, il 5/10/2023, i risultati dei lavori di un Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 10 quater del già indicato D. L. n. 198/2022, in base ai quali risulta che la quota delle aree occupate dalle attuali concessioni demaniali equivale al 33% delle

aree disponibili allo stesso fine, per cui, essendovi una cospicua quantità di zone demaniali costiere non ancora utilizzate a titolo di concessioni balneari, non potrebbe registrarsi una “scarsità” delle stesse risorse naturali. A tal proposito, la Commissione UE osserva che le autorità italiane, nell’individuazione del 70% ancora disponibile per essere affidato in “concessione balneare”, hanno escluso dalla stessa quota soltanto le aree “militari e secretate”, ma non altre proprietà demaniali parimenti inidonee al posizionamento di stabilimenti balneari, o per ragioni geologico-fisiche (come tutte le parti della “costa rocciosa”), o perché finalizzate ad altri obiettivi (come le aviosuperfici, il totale dei porti con funzioni commerciali, il totale delle aree industriali relative ad impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia, le aree marine protette e i parchi nazionali). Inoltre, la Commissione ritiene che le autorità italiane non avrebbero considerato che la normativa di molte Regioni ha istituito un quantitativo massimo di costa demaniale affidabile in concessione balneare, il quale coincide sostanzialmente con il totale delle concessioni balneari già rilasciate: con ciò, risulterebbe viepiù ribadito, per la Commissione, che la percentuale di aree demaniali costiere non ancora oggetto di concessione sarebbe ben al di sotto del 70%, e addirittura “scarsa”.

La Commissione, pertanto – avendo dimostrato, dal suo punto di vista, che le “concessioni balneari” rilasciate dalle amministrazioni italiane hanno la natura sostanziale di “autorizzazioni” e che il loro numero risulta limitato in ragione della scarsità delle risorse naturali - ritiene che le stesse concessioni rientrino pienamente nella fattispecie di cui all’art. 12 della “Direttiva servizi” e che, pertanto, debbano andare soggette alla disciplina che a quest’ultima viene riservata dallo stesso articolo: ne deriva che, come da tale art. 12 della Dir. 2006/123/CE, tali “concessioni balneari” non potrebbero essere rinnovate automaticamente, dovendo piuttosto essere sostituite, alla loro scadenza, da nuove concessioni aggiudicate mediante procedure di evidenza pubblica aperte a tutti gli operatori interessati, interni e transfrontalieri. Per questo motivo, la Commissione ritiene incompatibile, con il predetto art. 12 della “Direttiva servizi”, la normativa italiana sopra richiamata, la quale dispone, da una parte, il rinnovo automatico delle stesse concessioni balneari per un periodo peraltro imprecisato (per il fatto stesso di prorogarle “ex lege” sino al verificarsi di un evento impossibile) e, dall’altra, sospende a tempo parimenti indeterminato i bandi per la riassegnazione delle medesime concessioni. Circa la violazione di tale art. 12 in ragione della normativa italiana sopra riportata in sintesi, la Commissione rileva, da ultimo, che se anche sussistessero zone del demanio costiero italiano in cui, nello specifico, rimanesse ancora non assegnata una rilevante quota di concessioni balneari – per cui, non sussistendo l’elemento della “scarsità delle risorse naturali”, non dovrebbe applicarsi la normativa UE di cui all’art. 12 della “Direttiva servizi” - non per questo verrebbe meno l’incompatibilità, con tali disposizioni UE, della normativa italiana in oggetto. Quest’ultima, infatti, si riferisce in generale a tutte le concessioni balneari in Italia, non essendo limitata, dal legislatore italiano, a quelle, tra le concessioni in parola, riguardo alle quali non sussiste il presupposto della “scarsità delle risorse naturali”. Pertanto, dal momento che la normativa italiana in questione concerne anche la quota (che la Commissione ritiene maggioritaria) di concessioni balneari relative a zone demaniali costiere “scarsamente” utilizzabili allo stesso titolo, essa deve intendersi come contraria, all’ordinamento UE, in generale.

La Commissione ritiene che la normativa italiana in parola – laddove prevede esplicitamente una proroga ex lege fino al 01/01/2025 delle attuali concessioni balneari, nonché un blocco, sostanzialmente in perpetuo, delle loro riassegnazioni in base a procedure pubbliche aperte e, infine, un’implicita ulteriore proroga delle stesse concessioni, anch’essa a tempo indefinito – contrasti, limitatamente ad alcuni casi ai quali non possa applicarsi il citato art. 12 della “Direttiva servizi”, con l’art. 49 TFUE relativo al principio della “libertà di stabilimento delle imprese” in tutta l’area UE.

Con riguardo a tale aspetto, la Commissione riprende il ragionamento già articolato dalla CGUE nella sentenza sui rinvii pregiudiziali riuniti C-458/14 e C-67/15 (sentenza “Promoimpresa”): ai casi residuali di concessioni balneari, cui il citato art. 12 della “Direttiva servizi” non trova applicazione in quanto carenti dell’elemento della “scarsità delle risorse naturali”, potrebbe essere applicato l’art. 49 TFUE, dal momento che una “concessione balneare” implica l’installazione, da parte del destinatario della stessa, di impianti e attrezzature che costituiscono, nel loro complesso, una “stabile organizzazione” imprenditoriale, cioè una forma di “stabilimento” di impresa. Ai fini dell’applicazione diretta di detto art. 49 TFUE alle concessioni di beni demaniali costieri a scopo turistico-ricreativo, tuttavia, non risulta sufficiente la circostanza della non applicabilità del predetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, ma occorre altresì che la concessione, nel singolo caso concreto, rivesta un “interesse

transfrontaliero certo” (da valutarsi alla stregua dei criteri cumulativi relativi all’ubicazione geografica, al valore della concessione stessa, etc). Tali casi residuali di “concessioni balneari”, quindi – caratterizzati sia dall’inapplicabilità dell’art. 12 della “Direttiva servizi”, sia dalla presenza di un “interesse transfrontaliero certo” – sostanziano uno “stabilimento di impresa” soggetto all’art. 49 TFUE. Quest’ultimo, come già precisato, impone a ciascuno Stato UE di estendere alle attività di stabilimento di impresa, che i cittadini di altri Stati UE compiono nel territorio del primo Stato, lo stesso regime giuridico che quest’ultimo prevede per le analoghe attività di stabilimento condotte, nello stesso territorio, dai propri cittadini: ora, poiché tutte le “concessioni balneari”, attualmente assegnate, sono escluse dal mercato (in quanto prorogate automaticamente e rese più stabili dal blocco dei procedimenti di riassegnazione), ne deriva che quelle, tra di esse, cui si applica il predetto art. 49 TFUE, risultano disciplinate in modo da favorire nettamente gli attuali concessionari, prevalentemente italiani, e da pregiudicare gli operatori di altri Stati UE, in quanto impossibilitati a subentrare agli attuali titolari. I principi di uguaglianza e non discriminazione, alla base del principio della “libertà di stabilimento di impresa” come riconosciuto dal predetto art. 49 TFUE, risultano pertanto violati.

Infine, la Commissione UE ritiene che il co. 4 bis dell’art. 4 della Legge 118/2022, (introdotto dalla L. 14/2023 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 198/2022) - il quale vieta alle competenti Amministrazioni, per un periodo sostanzialmente indefinito (vedi sopra), di avviare o proseguire le procedure di riassegnazione delle “concessioni balneari” attualmente in essere – contrasti altresì con il par. 3 dell’art. 4 del TUE. Quest’ultimo, infatti, impone alle autorità nazionali di cooperare lealmente quelle dell’Unione, in particolare adottando ogni misura di natura generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione delle norme dei Trattati UE e degli atti posti dalle istituzioni della stessa Unione. Tale obbligo, pertanto, sarebbe stato violato dall’Italia laddove il legislatore nazionale ha in sostanza imposto alle competenti amministrazioni, attraverso il divieto sopra rappresentato, di non dare esecuzione alle prescrizioni di cui al citato art. 12 della “Direttiva servizi”.

Stato della Procedura

Il 16 novembre 2023 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano al momento impatti finanziari sul bilancio dello Stato

SALUTE

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/2125	Cattiva applicazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico.	SC	Sì	Variazione di stato (da RC a SC)

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali, le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir. 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purché essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto la Repubblica italiana inadempiente ad alcuni fondamentali obblighi previsti, a carico degli Stati UE, dalla Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano: segnatamente, agli obblighi istituiti, rispettivamente, dall’art. 4, par. 1, lett. b) e dall’art. 8 della medesima Direttiva.

L’obbligo di cui all’art. 4, par. 1: in base a tali disposizioni, ciascuno Stato UE è obbligato ad adottare le “misure necessarie” a garantire che le acque destinate al consumo umano siano “salubri e pulite”: sono tali, le “acque” che presentino i “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”), i quali si sostanziano nel fatto che alcune sostanze (come l’arsenico e il fluoruro), rilevabili nelle acque destinate al consumo umano, non presentino concentrazioni eccedenti le soglie massime indicate dal citato allegato I (10 mg/l in ordine all’Arsenico e 1, 5 mg/l in ordine al Fluoruro). L’art. 5 stabilisce che i massimali predetti non possano essere abbassati dalle norme nazionali di recepimento della stessa Dir. 98/83/CE.

L’obbligo di cui all’art. 8 della stessa Dir. 98/83/CE: in base a tali disposizioni, ciascuno Stato UE è obbligato - laddove constatati che, malgrado le misure adottate ai sensi del già citato art. 4, par. 1, lett. b), alcune sostanze sono presenti, nelle acque destinate al consumo umano, in concentrazioni superiori ai massimali ex allegato I – ad adottare, “quanto prima”, le misure correttive idonee a riportare “sotto-soglia” i valori concreti.

Per quanto riguarda il termine, entro cui uno Stato UE deve adempiere all’obbligo stabilito dal citato art. 4, par. 1, lett. b) – ovvero sia l’obbligo di garantire che la concentrazione di alcune sostanze, nelle acque destinate al consumo umano, non superi i massimali di cui all’allegato I della Dir. 98/83/CE – la Corte di Giustizia UE ha osservato quanto segue: a) che l’art. 17 della Direttiva predetta assegna ad ogni Stato UE, ai fini dell’adozione di una normativa nazionale di recepimento della stessa Direttiva, un periodo di “due anni” dall’entrata in vigore della medesima (quindi, fino al 25/12/2000); b) che l’art. 14 assegna a ciascuno Stato UE, per garantire che “in concreto” le acque del proprio territorio destinate al consumo umano non contengano concentrazioni di sostanze chimiche in eccesso sui massimali indicati dall’allegato I, fino al compimento di “cinque anni” dalla predetta entrata in vigore (quindi, fino al 25/12/2003). Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il tempo a disposizione di tale Stato UE per realizzare, in concreto, una situazione di conformità ai massimali predetti, è stato prolungato fino al 31/12/2012 in grazia di diverse proroghe accordate ai sensi dell’art. 9 della Direttiva in oggetto.

Pertanto, la Corte di Giustizia ha sottolineato che la Repubblica italiana – per essere ritenuta adempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 4, par. 1, lett. b) della Dir. 98/83/CE – avrebbe dovuto, inderogabilmente a partire dal 31 dicembre 2012, presentare una situazione in cui i valori di alcune sostanze chimiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano, fossero inferiori alle soglie previste all’allegato I della stessa Dir. 98/83/CE. In merito, tuttavia, la Corte di Giustizia ha osservato che, alla predetta data (1° gennaio 2013) e anche in seguito, le concentrazioni di Arsenico e di Fluoruro nelle acque ad uso umano, presso alcuni Comuni della Provincia di Viterbo, erano in eccesso rispetto alle soglie massime indicate dalla Direttiva. Tali superamenti si sono poi perpetuati, in modo costante e sistematico, fino a qualche giorno precedente al 25/03/2019 (vedi sotto), per poi ripresentarsi subito dopo e perpetuarsi, ancora, fino alla stessa presente sentenza della Corte. Quindi, la Corte rileva che l’Italia non ha osservato l’obbligo di cui al predetto art. 4, par. 1, lett. b). La Corte UE sottolinea, inoltre, che l’obbligazione in questione deve essere intesa come “di risultato” e non “di mezzo”, per cui, se la situazione si presenta di fatto non in regola, l’obbligazione in oggetto deve ritenersi inadempita, quali

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

siano state le iniziative correttive eventualmente assunte dallo Stato UE interessato. Quanto alla succitata data del 25/03/2019, la stessa coincide con il termine che la Commissione - nel "parere motivato" già inviato, in passato, alla Repubblica italiana nell'ambito della presente procedura - aveva assegnato, all'Italia stessa, per rispondere allo stesso documento UE: per consolidata giurisprudenza dell'Unione si ritiene che, laddove la Corte di Giustizia UE debba pronunciarsi la prima volta in ordine all'inadempimento, o meno, agli obblighi unionali da parte di uno Stato UE, essa debba avere riguardo alla situazione, di non conformità o meno alle norme dell'Unione, come la stessa si definiva al momento della scadenza del termine predetto (cioè, si ribadisce, del termine assegnato, nel "parere motivato", allo Stato UE per replicare ai rilievi della Commissione nello stesso atto). In generale, pertanto, il pronunciamento della Corte non dovrebbe essere sensibile ai fatti intervenuti dopo la scadenza del termine predetto. Tuttavia, esiste un robusto orientamento giurisprudenziale, presso la Corte UE, in base al quale si ritiene che in casi di inadempimento "continuato e persistente" possano essere allegati nel giudizio di fronte alla stessa Corte UE, per essere presi in considerazione, anche fatti intervenuti successivamente alla scadenza del termine predetto, purché i medesimi risultino della stessa natura di quelli considerati nel medesimo "parere motivato" e configurino lo stesso comportamento. Ritornando, quindi, alla contestazione nei riguardi dell'Italia, circa la mancata osservanza degli obblighi sopra descritti come sanciti dall'art. 4, par. 1, lett. b) della Direttiva 98/83/CE, si precisa che la Corte UE ha riconosciuto la fondatezza di tale contestazione in quanto: 1) in primo luogo, la Repubblica italiana non risultava in regola, rispetto ai massimali predetti, alla data a decorrere dalla quale avrebbe dovuto presentare una situazione "a norma", cioè al 31 dicembre 2012; 2) in secondo luogo, la situazione irregolare predetta si perpetuava costantemente, dalla data citata, fino a pochi giorni prima della scadenza del termine, assegnato dalla Commissione nel "parere motivato", del 25/03/2019. Quindi, pur venendo meno per un brevissimo periodo intorno a tale seconda data - nel corso del quale i valori delle concentrazioni di sostanze, come l'arsenico e il fluoruro, presenti nelle acque destinate ad uso umano nella Provincia di Viterbo, scendevano sotto le "soglie" previste dalla Dir. 98/83/CE - si ripresentava, subito dopo, con andamento sostanzialmente costante fino al momento dell'emissione della presente sentenza.

Con riferimento, invece, all'art. 8 della stessa Dir. 98/83/CE, lo stesso stabilisce che laddove si presenti una situazione come quella riscontrata in Italia e sopra descritta - caratterizzata dalla presenza di alcune sostanze chimiche, nelle acque destinate ad uso umano, in concentrazioni eccedenti i massimali stabiliti dalla Direttiva - lo Stato UE interessato deve attivarsi, "quanto prima", per riportare tali concentrazioni entro i limiti in questione (nonché per informare dei relativi rischi la popolazione interessata e, infine, se del caso, per imporre divieti e limitazioni all'uso di tali acque). Nella sentenza di cui si tratta, la Corte UE ha asserito - premesso che il citato art. 4, par.1, obbliga ogni Stato UE a garantire che entro una certa data (che per l'Italia è quella del 1° gennaio 2013 (sopra)) i massimali stabiliti dalla Direttiva risultino rispettati - che quando, per converso, al maturare della data predetta i massimali in questione risultino di fatto non osservati, allora insorge l'obbligo, a carico dello Stato UE interessato, di riportare a norma, "quanto prima" a decorrere dalla data in questione, la situazione esistente (nonché ad informare la popolazione sui rischi esistenti circa l'uso di tali acque e, se del caso, a vietare o limitare detto uso).

A tal proposito, la Corte UE ha osservato come risulti evidente che l'Italia non abbia, "quanto prima" dalla citata data del 1° gennaio 2013, riportato a norma i valori delle concentrazioni di alcune sostanze presenti nelle acque destinate ad uso umano in alcuni Comuni della Provincia di Viterbo, come deporrebbero gli stessi fatti addotti a prova della violazione dell'art. 4, par. 1 e sopra descritti: infatti, dalla predetta data del 1° gennaio 2013 - come sopra già precisato - i massimali indicati dalla Direttiva hanno registrato sforamenti sostanzialmente costanti, i quali sono rientrati solo per la durata di un breve lasso temporale intorno alla scadenza del termine assegnato dalla Commissione nel parere motivato (25/03/2019), per poi riprendere in modo persistente fino alla presente sentenza. Per tali motivi, quindi, la sentenza di cui si discute ha stabilito che la Repubblica italiana, oltre agli obblighi di cui all'art. 4, par. 1, avrebbe violato anche quelli sanciti dall'art. 8 della Dir. 98/83/CE.

Stato della Procedura

Il 7 settembre 2023 (C-197/22), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE, inadempiente agli obblighi derivanti allo stesso Stato dall'appartenenza all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

PAGINA BIANCA

TRASPORTI

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2056	Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2022/0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	PMC	No	Variazione di stato (da PM a PMC)
Scheda 3 2021/2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Direttiva 2014/89/UE	PM	No	Stato invariato
Scheda 4 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No	Stato invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziar io	Note
Scheda 6 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	PM	No	Stato invariato
Scheda 7 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	2° MMC	No	Stato invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2023/2056 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato alcuni obblighi sanciti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116, il quale istituisce il “progetto comune 1”. Si precisa che i “progetti comuni” sono volti a garantire la concreta messa in opera, in ciascuno Stato UE e in sincronia con gli altri Stati UE, di funzionalità interoperabili di gestione del traffico aereo. Tali funzionalità sono costituite da sistemi di software programmati per l’elaborazione e la presentazione delle informazioni necessarie al controllo efficiente del traffico aereo: attraverso un sapiente incrocio di dati, infatti, le stesse funzionalità consentono di prevedere in modo il più possibile rigoroso le partenze (DMAN – Departure management) e gli arrivi (AMAN – Arrival management), di gestire i potenziali conflitti di traffico, di supportare la pianificazione dei voli e di fornire accesso a tutte le informazioni meteorologiche e di disponibilità degli spazi aerei e delle piste. Le funzionalità in oggetto sono denominate ATM (Air Traffic Management – Gestione del Traffico Aereo), sono basate su soluzioni tecnologiche SESAR e, come dall’art. 3, par. 2, del Regolamento UE 2021/116, debbono essere attuate in numero di 6 (sei). Ai sensi dell’art. 8 del citato Reg. CE n. 554/2004, la realizzazione concreta di tali ATM deve essere affidata, da ciascuno Stato UE, a soggetti specifici indicati come ANSP (Air Navigation Service Provider – Prestatori di servizi di navigazione aerea): la Repubblica Italiana ha designato, come ANSP – investito, di conseguenza, del compito di “attuare” (cioè di “mettere in servizio”, come chiarisce l’art. 2, punto 4, del Regolamento UE 2021/116) le ATM predette, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Ora: l’art. 3, par. 2, dello stesso Reg. UE 2021/116 prevede l’obbligo, a carico dei “soggetti operativi indicati nell’allegato del presente regolamento”, di attuare le funzionalità ATM in modo coerente con le prescrizioni (anche cronologiche) recate dallo stesso allegato. A tal proposito, la Commissione rileva che, in ultima battuta, l’attuazione finale delle predette ATM rientri nella responsabilità dell’ANSP.

Ora, per quanto riguarda la situazione in Italia, la Commissione rileva che alcune componenti delle predette funzionalità ATM – vale a dire alcune “sottofunzionalità” ATM – non sarebbero state ancora attuate al momento dell’invio della presente “messa in mora” e, più precisamente: a) non sarebbe stata ancora messa in servizio la “sottofunzionalità” ATM costituita dalla “gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza”, la quale, in base ai punti 2.2.1 e 2.3 dell’allegato al Regolamento UE 2021/116, doveva essere attuata, a partire dal 31/12/2022, dai due soggetti operativi rappresentati dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Malpensa e, in ultima battuta, dall’ENAC in qualità di ANSP: la sottofunzionalità ATM, di cui si tratta, è volta a migliorare (soprattutto decongestionare) i flussi di partenza in un aeroporto, tramite il calcolo dell’orario previsto per il decollo e dell’orario previsto per il via libera al volo, tenendo conto di diversi fattori (tempo di attesa in pista, rispetto delle bande orarie, chiusura notturna, condizioni meteorologiche difficili comprese le operazioni di sghiacciamento, effettiva capacità di “rullaggio”). La “messa in servizio” di tale sottofunzionalità ATM, relativa alla gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza, consente, in ispecie, di ridurre i tempi di “rullaggio” – cioè del tempo che l’aeromobile impiega quando si trova con le ruote a contatto con il terreno, prima del decollo – per cui, ove la stessa sottofunzionalità risultasse in esercizio in sincronia in tutti gli Stati UE, consentirebbe una riduzione cospicua delle emissioni di gas ad effetto serra; b) non sarebbe stata attuata nemmeno la “sottofunzionalità” ATM che si sostanzia nel potenziamento, a breve termine, delle misure di gestione del traffico aereo e della “capacità” (Air Traffic Flow Capacity Management), la quale, in base ai punti 4.1.1 e 4.3 dell’allegato al Reg. UE 2021/116,

doveva essere attuata, sempre dal 31/12/2022, dai due operatori costituiti dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Malpensa e quindi, in ultima battuta, dall'ANSP: tale sottofunzionalità è volta ad ovviare ai problemi di congestionamento dello spazio aereo, nel caso in cui la domanda di servizi di trasporto aereo sia in eccesso sulla specifica "capacità" - in termini di massimi movimenti consentiti ogni ora - delle infrastrutture fisiche; c) sarebbe rimasta inattuata, altresì, la "sottofunzionalità" ATM sul supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo, la quale, in base ai punti 4.1.3 e 4.3 del medesimo allegato, doveva essere attuata, entro il predetto 31/12/2022, dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Malpensa e, quindi, in ultima battuta, dall'ANSP: tale "sottofunzionalità" ATM consente, attraverso l'utilizzo delle informazioni sulla traiettoria e sulla rete e la registrazione dei dati analitici di operazioni passate, di prevedere la complessità del traffico e le situazioni potenziali di carico eccessivo, così che possano essere adottate misure di mitigazione a livello locale e di rete.

A titolo di chiusura, la Commissione UE addebita all'Italia di aver violato l'art. 4, par. 3, del TFUE (il quale impone a ciascuno Stato UE, in ragione del principio di "leale collaborazione", di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione) laddove la Repubblica italiana non avrebbe posto in condizioni il soggetto, individuato come ANSP, di ottemperare agli obblighi, relativi all'attuazione delle ATM nei tempi debiti, previsti dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2021/116. In proposito, le autorità italiane hanno replicato che, presso gli aeroporti sopra menzionati, le infrastrutture informatiche (sotto-funzionalità ATM) che secondo la Commissione UE non sarebbero ancora state realizzate, di fatto sarebbero già operative: al riguardo, le stesse autorità si riservano di inviare alla Commissione la reportistica facente fede di quanto affermato.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2023 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti sul bilancio dello Stato

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2022/0231- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione UE contesta alla Repubblica italiana di non avere ancora pienamente trasposto, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativa al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Ai sensi dell'art 9 della succitata Dir. UE 2020/1057, ogni Stato UE, entro e non oltre il 2 febbraio 2022, emana tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima Direttiva nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Entro la stessa data, ogni Stato UE è tenuto ad applicare tali provvedimenti nazionali di recepimento. Il 21 marzo 2023, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione UE che il provvedimento da essa adottato, in funzione del recepimento della Dir. 2020/1057/UE nell'ordinamento italiano interno, è il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 27, con il quale sarebbero state trasposte in Italia “tutte” le disposizioni contenute nella succitata Direttiva. Tuttavia, la Commissione ritiene che non siano state ancora recepite, nel diritto italiano, le seguenti disposizioni della predetta Direttiva: 1) l'art. 2, par. 3, lett. b) di essa, il quale ha introdotto una modifica dell'art. 2 della Dir. 2006/22/CE nel senso di prevedere il diritto, per il conducente il quale venga sottoposto ad un controllo su strada, di contattare - pur rimanendo impregiudicato il suo obbligo di usare correttamente le apparecchiature tachigrafiche - la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, affinché i predetti soggetti gli forniscano, prima della conclusione del controllo di cui si tratta, eventuali prove mancanti a bordo: circa tali disposizioni UE, la Commissione rileva la normativa italiana non contemplerebbe il diritto, per il conducente, di contattare terze entità durante un controllo su strada; 2) l'art. 2, par. 3, lett. d) della stessa Direttiva, il quale ha introdotto un'ulteriore modifica dell'art. 2 della Dir. 2006/22/CE descrivendo in dettaglio le informazioni che - a norma dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 561/2006 e dell'art. 13 della Dir. 2002/15/CE - devono essere trasmesse alla Commissione: si tratta, al riguardo, dell'informazione concernente il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati, il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate e, infine, il fatto che siano stati trasportati, o meno, passeggeri o merci: in merito, la Commissione osserva che le norme italiane, indicate dalle autorità nazionali come funzionali al recepimento delle disposizioni UE testè citate, farebbero riferimento ad un obbligo informativo generico e non elencherebbero, a differenza delle citate norme UE, le specifiche informazioni che debbono essere fornite alla Commissione, come distintamente descritte dalle norme UE in questione; 3) l'art. 2, par. 8 della medesima Direttiva, il quale ha modificato l'art. 8 della Dir. 2006/22/CE stabilendo che: a) laddove uno Stato UE non possa dare seguito - in quanto difficile o impossibile - ad una richiesta di fornire informazioni, o di effettuare controlli o ispezioni o indagini, lo stesso Stato debba spiegare i motivi che giustificano debitamente tale difficoltà o impossibilità; b) il datore di lavoro di un conducente debba garantire che quest'ultimo acquisisca conoscenza dei diritti e degli obblighi di cui risulta destinatario ai sensi della presente Direttiva UE 2020/1057. Al riguardo, la Commissione rileva che non sarebbero state recepite nell'ordinamento italiano né le disposizioni UE sopra menzionate sub 3, lett.a) - in quanto non esisterebbero norme nazionali che impongano, allo Stato UE, di spiegare le ragioni che hanno determinato la difficoltà o l'impossibilità, per lo stesso Stato, di dare seguito alle richieste di informazione, controlli, ispezioni o indagini - né le disposizioni UE sopra citate al punto 3, lett. b), in quanto il legislatore nazionale non avrebbe sancito, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di rendere edotto il conducente circa i diritti e gli obblighi ascritti a quest'ultimo dalla Dir. 2020/1057/UE.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA – UE – II SEMESTRE

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2023 è stato inviato, alla Repubblica italiana, un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto nell'ordinamento interno la Direttiva UE 2020/1057 mediante il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2021/2223** - ex art. 258 del TFUE

“Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Direttiva 2014/89/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la Repubblica italiana non abbia ancora adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 8, par. 1, dall'art. 14, par. 1 e dall'art. 15, par. 3, della Direttiva 2014/89/UE. Quest'ultima ha introdotto un sistema di pianificazione marittima - cui tutti gli Stati UE sono tenuti a conformarsi - allo scopo di organizzare la gestione dello spazio “marittimo” quale ambito particolarmente complesso, considerata la diversità e, spesso, il potenziale conflitto delle relative possibilità di utilizzo. Ai sensi del sopra citato art. 8, par. 1, ogni Stato dell'Unione è astretto all'obbligo, nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, di predisporre “piani di gestione” dello stesso spazio, i quali individuino la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi, attuali e futuri, delle loro acque marine, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 di essa Direttiva (sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della conservazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico). Ai sensi dell'art. 15, par. 3, della stessa Direttiva, i citati “piani di gestione” debbono essere elaborati “quanto più rapidamente possibile” e, comunque, non oltre la data del “31 marzo 2021”. Infine, a norma dell'art. 14, par. 1, gli Stati UE sono altresì obbligati ad inviare alla Commissione, nonché agli altri Stati membri interessati, copia dei predetti “piani di gestione” non oltre tre mesi dalla loro pubblicazione. Al riguardo, la Commissione osserva che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi sopra indicati. Infatti, dopo l'invio della “messa in mora” nell'ambito della presente procedura di infrazione, l'Italia aveva rappresentato alla Commissione il proprio impegno a predisporre compiutamente tali “piani” - in numero di tre, rispettivamente inerenti al Mare Adriatico, ai Mari Ionio e Mediterraneo Centrale e ai Mari Tirreno e Mediterraneo Occidentale - entro la fine del 2022, senza indicazioni più puntuali. Quindi, nelle ulteriori note inviate alla Commissione, rispettivamente in data 16 giugno 2022 e 20 ottobre 2022, la Repubblica italiana non indicava nessun calendario preciso in relazione a tale adempimento. A tutt'oggi - 20 aprile 2023, quale data dell'invio all'Italia del “parere motivato” - la Commissione constata che nessun “piano di gestione” gli è stato comunicato da parte italiana. Da tale assenza di notifica, la Commissione stessa deduce, altresì, che la Repubblica italiana non abbia nemmeno definitivamente adottato i “piani” di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2023 è stato inviato, nei confronti dell'Italia, un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Il 25 maggio 2024 la Commissione europea ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/2318 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta attuazione della Direttiva 2004/52/CE relativa all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violate, in Italia, alcune disposizioni della Direttiva 2004/52/CE e della Decisione 2009/750/CE, inerenti al “Servizio Europeo di Telepedaggio” (c.d. SET). In base ai predetti atti normativi, i servizi di telepedaggio “interni” ai singoli Stati UE, c.d. “nazionali” (o “locali”), debbono essere integrati da un servizio di telepedaggio di rango europeo, le cui articolazioni a livello di singolo Stato UE risultino interoperabili e i cui utilizzatori possano avvalersi di un abbonamento unico per tutta la UE. Ogni Stato UE deve annotare, in un apposito registro elettronico, i settori del SET situati nel proprio territorio, che “ripartisce” tra i singoli operatori deputati all’“esazione dei pedaggi” nello stesso Stato. Ora: gli operatori che intendano accreditarsi come prestatori del SET debbono: 1) preliminarmente, possedere i requisiti stabiliti dall’art. 3 e dall’allegato II, n. 3 della stessa Decisione 2009/750/CE (vedi infra); 2) quindi “stabilirsi” in un singolo Stato UE e stipulare tanti “contratti” quanti sono gli “esattori dei pedaggi” operanti nello stesso Stato. L’art. 5, par. 3 della Decisione impone, a ciascun esattore dei pedaggi, di accettare “in maniera non discriminatoria” di contrattare con qualsiasi impresa che richieda di essere accreditata alla fornitura del SET negli ambiti posti sotto la responsabilità dello stesso esattore. Il requisito ex all. II, n. 3 della suddetta Decisione concerne il necessario possesso, in capo agli operatori SET, delle tecnologie idonee a porre in comunicazione i dispositivi di bordo, presenti nelle autovetture degli utenti del servizio di telepedaggio SET, e le apposite apparecchiature poste, lungo le strade, dagli esattori dei pedaggi: in proposito, dette norme UE stabiliscono che gli operatori SET dispongano non solo della tecnologia DSRC (che consente le “comunicazioni specializzate a corto raggio”), ma anche della più evoluta tecnologia GNSS (“sistema globale di comunicazione via satellite”), sia per i “veicoli pesanti” che per i “leggeri”. Ora, la situazione in Italia: 1) al momento della presente “messa in mora” (03/12/2020), in Italia nessun operatore risultava ancora abilitato a prestare il SET, né per i “veicoli pesanti” né per quelli “leggeri”: al riguardo, si precisa che l’operatore Telepass non è effettivamente abilitato ad erogare il SET ma solo il servizio di telepedaggio “nazionale” (c.d. “locale”). La Commissione, pertanto, sollecita la contrattazione tra gli aspiranti operatori SET e gli “esattori dei pedaggi” presenti in Italia, sottolineando che i contratti in oggetto debbono essere stipulati da ogni esattore non oltre i 24 mesi dalla registrazione elettronica dei settori SET di propria competenza; 2) in ordine al servizio di telepedaggio “nazionale” o c.d. “locale”, sia relativo ai veicoli pesanti che a quelli leggeri, la Commissione rileva che lo stesso risulta, al momento, in appannaggio esclusivo all’operatore Telepass, cui la normativa italiana consente di erogare tale servizio avvalendosi solo della tecnologia DSRC (e, pertanto, evitandogli di dotare gli apparecchi, a bordo delle automobili, della più evoluta e costosa tecnologia GNSS). Ora, la Commissione osserva che lo specifico segmento del mercato nazionale del telepedaggio, il quale attiene ai “veicoli pesanti”, risulta aperto, dalla normativa italiana, anche ad altri operatori diversi da Telepass, tra l’altro in condizioni di parità rispetto a quest’ultimo: infatti, si richiede a tali diversi operatori, quale prerequisite per l’accreditamento, di avvalersi solo della tecnologia DSRC, senza necessità di dotarsi della più costosa tecnologia GNSS; 3) invece, quanto al segmento, dello stesso mercato del servizio di telepedaggio “nazionale”, il quale attiene ai “veicoli leggeri”, la Commissione rileva che lo stesso risulterebbe chiuso all’ingresso di operatori diversi da Telepass: infatti, gli operatori intesi a fornire in Italia un servizio di telepedaggio per i veicoli leggeri, debbono garantire, oltre all’utilizzo di tecnologie DSRC, anche quello delle più costose tecnologie GNSS. Tali operatori, quindi, risultano discriminati rispetto a Telepass. Tale situazione, peraltro, sarebbe discriminatoria anche in danno dei prestatori del servizio “SET”: questi ultimi, infatti – in ordine al mercato del telepedaggio per i “veicoli leggeri” - debbono subire la concorrenza “sleale” di Telepass, il quale può fornire il medesimo servizio ad un costo significativamente più ridotto, in quanto, laddove i primi debbono dotarsi della più onerosa tecnologia GNSS, il secondo può offrire lo stesso servizio

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

avvalendosi della mera tecnologia DSRC. Il tutto in deroga al predetto art. 5, par. 3 della Decisione (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata comunicata all'Italia una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2019/2279- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2004/54/CE. L'art. 3, par. 1 di essa impone in generale, agli Stati UE, di conformare le “gallerie” (definite dall'art. 1, par. 2) ai “requisiti minimi di sicurezza” indicati nell'allegato I. Tuttavia, l'art. 3, par. 2, consente che alcuni, dei requisiti di cui al predetto allegato I, vengano sostituiti con misure “alternative” di riduzione dei rischi, a condizione che: a) detti requisiti non siano “tecnicamente” realizzabili, o lo siano solo ad un “costo sproporzionato”; 2) le misure sostitutive garantiscano una protezione equivalente, o accresciuta, rispetto ai requisiti predetti; 2) la galleria, cui si applicano dette misure alternative, sia “vecchia” e non “nuova”, intendendosi, per “vecchie”, le gallerie già aperte al traffico al 1° maggio 2006. Peraltro, un'ulteriore possibilità di deroga ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato I è prevista dal punto 1.2.1 del medesimo: ivi, è ammesso che, in ordine a “tutte” le gallerie (“vecchie” e “nuove”), gli Stati UE derogano ai “requisiti minimi di sicurezza” indicati nei paragrafi successivi dell'allegato, purché in misura “lieve”, a “certe condizioni” e assicurando una protezione equivalente o maggiore rispetto a quella garantita dai requisiti derogati. L'adeguamento alle regole tecniche fin qui descritte deve essere realizzato nei seguenti termini: A) dall'apertura stessa della “galleria” per le gallerie “nuove” (cioè non ancora aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 9; B) entro il 30/04/2014, prorogabile fino al 30/04/2019, per le gallerie “vecchie” (cioè già aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 11. Ora: risulterebbero attualmente in esercizio, in Italia, n. 395 tra “vecchie” e “nuove” gallerie, di cui: 1) 102 sarebbero, per le Autorità italiane, del tutto conformi ai requisiti di cui al già citato allegato I; 2) 7 recano applicazione di “misure alternative di riduzione dei rischi”, come dal predetto art. 3, par. 2. Circa 6 di tali gallerie, l'Italia avrebbe disatteso l'obbligo, previsto dalla Direttiva di cui si tratta, di fornire alla Commissione i documenti dimostrativi dell'esistenza delle condizioni in difetto dei quali, per il già menzionato art. 3, par. 2, non è consentito sostituire i requisiti dell'allegato I (vedi sopra); 3) 251, non ancora conformi, verrebbero messe a norma dalle Autorità italiane entro il 2025. Di tali 251 gallerie, sia precisa, quelle “vecchie” dovevano essere regolarizzate al massimo entro il 30/04/2019 (vedi sopra), mentre quelle “nuove” dovevano risultare a norma sin dall'apertura; 4) per altre 35, dichiarate anch'esse non ancora conformi alla Direttiva, l'Italia non disporrebbe ancora di nessun calendario di adeguamento. Riguardo a tali 35, si precisa che le stesse, “vecchie” o “nuove”, dovevano risultare già conformi alla Direttiva in oggetto. La Commissione, per il momento, non si pronuncia su n. 41 gallerie: queste ultime, in origine non rientranti nell'applicazione della Dir. 2004/54/CE, vi sono state in seguito inserite dal Reg. n. 1315/2013. In ordine a tale quadro complessivo, la Commissione deduce che l'Italia abbia violato: A) l'art. 3, par. 1, e il n. 1.2.1 della Direttiva, ove non ha reso edotta la Commissione, circa n. 6 gallerie, dei presupposti giustificativi dell'adozione delle “misure alternative di riduzione dei rischi”, o dei lievi scostamenti rispetto ai requisiti ex allegato I; B) l'art. 9 e 10, ove ha omesso di garantire che le gallerie “nuove”, di quelle non ancora a norma, fossero conformi alla Direttiva sin dalla loro entrata in esercizio; C) l'art. 11, ove non ha garantito che, tra le gallerie non ancora a norma, quelle “vecchie” fossero regolarizzate entro il 30/04/2019.

Stato della Procedura

In data 3 dicembre 2020, è stato comunicato all'Italia un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

“Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), qualora non corrispondano ad un tipo previamente “omologato”, vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo il già citato art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un “impianto di manipolazione”, cioè di un qualsiasi “elemento di progetto” finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un “impianto di manipolazione” non può essere “omologato”, salvo alcune limitate eccezioni (indicate allo stesso art. 5, par. 2, lettere da a) a c), ed attinenti, ad esempio, al caso in cui un tale impianto di manipolazione risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo “omologato” e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighi le imprese costruttrici a metterli a norma. Si precisa, altresì, che tali obblighi vengono sanciti, dal 1° settembre 2020, dagli artt. 53 e 54 del Regolamento (UE) n. 2018/0858, i quali hanno abrogato, dalla stessa data, il succitato art. 30 della Dir. 2007/46/CE. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane hanno giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione, adducendo che il medesimo risultava necessario allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie e, in tal modo, invocando le eccezioni di cui al sopra citato art. 5, par. 2, lettere da a) a c) (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione del software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello “omologato”. La Commissione, tuttavia, pur apprezzando tali interventi, ha chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA - onde valutare se, effettivamente, i veicoli “ricalibrati” risultino conformi alla normativa europea - e, inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente alla società FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE. La procedura è stata archiviata il 23 maggio 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

TUTELA DEI CONSUMATORI

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/0022	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	MM	No	Stato invariato

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI - IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE - II SEMESTRE

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Procedura di infrazione n. 2023/0022 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Ai sensi dell’art. 24 di tale Dir. UE 2020/1828, gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 25 dicembre 2022, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Tuttavia, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene gli stessi non ancora adottati, decidendo pertanto di inviare la presente messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2023 è stata emessa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2020/1820 tramite il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 28.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Publicazione in linea sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato



PAGINA BIANCA



190730148190